Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ANNO VI FASCICOLO I

ARCHIVIO
DI
STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA

SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

VOLUME VI-I

BIBLIOTECA NAZIONALE V. E. - ROMA
7 MAG 1935
RIVISTE

46/7

G. C. SANSONI - FIRENZE
1935 - XIII

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ANNO VI FASCICOLO I

ARCHIVIO
DI
STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA
SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

VOLUME VI-I

SOMMARIO

A. VOLPICELLI, *Legislazione e rappresentanza nello Stato corporativo* . . . . Pag. 1
U. SPIRITO, *Il piano De Man e l'economia mista* 18
W. CESARINI-SFORZA, *Studi sul concetto d'interesse generale.* 51
E. LAMA, *Soluzione corporativa del problema cooperativo* . . . 65
R. GOLDSCHMIDT, *La relazione Kisskalt sulla riforma del diritto tedesco delle Società Anonime* 76
P. BIONDI, *La perizia giuridica* 87
RASSEGNA DELLE RIVISTE:
Dottrine politiche – Dottrina generale dello Stato – Teoria generale del diritto 109
Diritto costituzionale, amministrativo, corporativo e del lavoro 113
Economia – Politica economica e finanziaria 116
L. BULFERETTI, *Problemi contemporanei* 120
N., *Nella Scuola di Scienze Corporative nel Collegio Mussolini* 123

G. C. SANSONI – FIRENZE
1935-XIII

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Si pubblica in fascicoli trimestrali di circa 100 pagine ciascuno

Condizioni di abbonamento: Per un anno: Italia **L. 36** - Estero **L. 70**
Un fascicolo separato: Italia **L. 12** - Estero **L. 20.**

Direzione: presso la SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
della R. Università di Pisa.

Amministrazione: presso la CASA EDITRICE G. C. SANSONI
Viale Mazzini 26, Firenze

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

PUBBLICAZIONI A CURA DELLA

SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Iª Serie: ***STUDI diretti ad approfondire i problemi fondamentali del Corporativismo.***

I. **LA CRISI DEL CAPITALISMO** – Scritti di G. PIROU, W. SOMBART, E. F. M. DURBIN, E. M. PATTERSON, U. SPIRITO, con appendice bibliografica di G. BRUGUIER. – Prefazione di GIUSEPPE BOTTAI. – **IIIª Edizione.**
Volume in-8, di pagg. VI-200 . . . . **L. 15,—**

II. **L'ECONOMIA PROGRAMMATICA** – Scritti di BROCARD, DOBBERT, J. A. HOBSON, D. LANDAUER, LORWIN, U. SPIRITO, con appendice bibliografica di G. BRUGUIER. – Prefazione di GIUSEPPE BOTTAI. – **IIª Edizione.**
Volume in-8, di pagg. VI-208 . . . . **15,—**

III. **CAPITALISMO E CORPORATIVISMO** – di UGO SPIRITO. – **IIIª Edizione riveduta e aumentata.**
Volume in-8, di pagg. XX-176 . . . . **15,—**

IV. **CORPORATIVISMO E SCIENZA GIURIDICA** – di A. VOLPICELLI.
Volume in-8, di pagg. VIII-220 . . . . **15,—**

V. **NUOVE ESPERIENZE ECONOMICHE** – Scritti di BECKERATH, COLE, CONDLIFFE, DOBBERT, LORWIN, NAGAO, SPIRITO. – Prefazione di G. BOTTAI.
Volume in-8, di pagg. VIII-246 . . . . **15,—**

VI. **MODERNITÀ DELLA CORPORAZIONE FASCISTA** – di GIUSEPPE BOTTAI (*imminente*).

IIª Serie: *DOCUMENTI.*

I. **BOLSCEVISMO E CAPITALISMO** – di G. STALIN, V. MOLOTOV, G. F. GRINKO. – Con un'Avvertenza di GIUSEPPE BOTTAI (*esaurito*).

II. **PRINCIPII POLITICI DEL NAZIONALSOCIALISMO** – di C. SCHMITT. – Scritti scelti e tradotti da D. CANTIMORI. – Prefazione di A. VOLPICELLI.
Volume in-8, di pagg. XII-234 . . . . **15,—**

G. C. SANSONI ~ EDITORE ~ FIRENZE

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Una collezione nuova:

CLASSICI DEL LIBERALISMO E DEL SOCIALISMO

DIRETTI DA GIUSEPPE BOTTAI,
UGO SPIRITO E ARNALDO
VOLPICELLI

In agili volumi in-8°, rilegati, contenenti opere intere o antologie, precedute da introduzioni critiche e da commenti analitici

Sono usciti:

I.

LE CARTE DEI DIRITTI

(Dalla *Magna Charta* alla *Carta del lavoro*)

A CURA DI FELICE BATTAGLIA

Volume in-8, di pagg. xx-256, rilegato . . . L. **25,—**

II.

I LIBERALI ITALIANI DOPO IL 1860

A CURA DI FRANCESCO PICCOLO

Volume in-8, di pagg. xxxvi-248, rilegato . . L. **25,—**

G. C. SANSONI ~ EDITORE ~ FIRENZE

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

LEGISLAZIONE E RAPPRESENTANZA NELLO STATO CORPORATIVO

Le indagini fin qui condotte hanno approdato alla conclusione che la corporazione è una nuova forma integrale di organizzazione dei servizi dello Stato; così di quelli che adempiono le funzioni *sociali*, come di quelli che assolvono le funzioni *di garanzia*. La corporazione adegua ed esaurisce perfettamente la sfera dello Stato amministratore; perciò appunto s'è ribadito con insistenza che il diritto corporativo, nella sua più lata e genuina accezione, riassorbe e trasforma senza residuo quello amministrativo.

E il diritto costituzionale, il piano cioè dell'organizzazione sovrana dello Stato? Le affermazioni e conclusioni anteriori potrebbero far supporre che la corporazione si arresta proprio alla soglia del *potere d'impero*; che essa è intrinsecamente incapace di penetrare nel cuore della realtà statuale, di includerne e conformarne al suo principio il nucleo più profondo. La corporazione tornerebbe di nuovo a manifestare la sua particolarità e, propriamente, la sua subordinata natura nei confronti dello Stato. Il vero e proprio Stato trascenderebbe appunto il principio dell'*autogoverno*, in cui s'individua ed esaurisce l'originalità della corporazione. Lo Stato sovrano repellerebbe alla logica dell'autogoverno; il *governo* statale potrebbe assumere solo l'organizzazione e la forma d'una autorità trascendente la vita sociale, comunque disciplinata.

Ora, è nostro assunto mostrare che la corporazione ha un valore ed una portata genuinamente e universalmente statali; che il principio corporativo è, innanzi e sopra tutto, un compiuto modo di intendere ed organizzare la sovranità dello Stato.

Lasciamo qui la questione della Costituzione, della sua natura, della sua posizione e peculiarità rispetto al restante ordinamento

246593

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

giuridico, della sua interna struttura e complessità di aspetti; e affrontiamo direttamente il problema dell'organizzazione e della struttura del potere legislativo, qualunque sia la valutazione da farne e la posizione da assegnarli nel sistema della sovranità da un punto di vista rigorosamente corporativo. Dobbiamo dimostrare che il principio corporativo è capace di investire e di riformare radicalmente l'organizzazione giuridica di questo potere.

* * *

Intanto, che la nostra non sia una peregrina affermazione personale, è comprovato dai fatti: i soli cui pieghino la cervice gli empirici di tutte le risme: della politica e della scienza, della tradizione e della rivoluzione. Politici e scienziati, feticisti della scienza e dello Stato tradizionali, paladini e lance spezzate di un incontaminato rivoluzionarismo fascista di pura marca politica, han dovuto in buona pace subire il pugno nell'occhio del Consiglio nazionale delle corporazioni, delle sue rapide inopinate vicende ed incursioni nel fortilizio del potere legislativo. Concepito e voluto come un mero organo di raccordo degli enti corporativi, debitamente circoscritti e addomesticati nell'ambito della sfera economica, ha posto perentoriamente, irresistibilmente il problema del suo coordinamento con gli organi legislativi preesistenti. Rispondendo alla necessità di conferire unità e forza di norma generale per tutti i cittadini alle varie norme disciplinatrici dei singoli rami di produzione, ha rivelato, con la chiarezza e con la forza delle cose, la sua indole e vocazione essenzialmente, irresistibilmente legislative. Il tentativo di conservarlo quale mero organo consultivo di natura amministrativa, coartandolo e snaturandolo, è miseramente, necessariamente fallito. Fallito, come il timido tentativo di compromesso fra il vecchio e il nuovo, consistente nella pretesa di erigerlo sì ad organo legislativo, ma limitatamente alla « materia » *economica,* in guisa da affiancarlo e, in definitiva, subordinarlo al potere preesistente nella sua tradizionale figura e portata *politica.* Equivoca e assurda soluzione, dimostratasi tale alla prova delle discussioni e dei fatti per l'intrinseca impossibi-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

lità di distinguere una materia dall'altra e di apprestare un armonico collegamento formale tra gli organi rispettivamente competenti. La satira di quest'ultima soluzione è stata offerta involontariamente, ma definitivamente, dalla scoperta di un quarto potere, il potere corporativo, che avrebbe dovuto appunto colmare l'insufficienza numerica degli altri tre.

Conclusione. Una volta creato, il Consiglio nazionale delle corporazioni si sollevava da per se stesso sul piano costituzionale dello Stato, poneva incoercibilmente l'istanza d'una riforma integrale, cioè, in altri termini, di un compiuto riassorbimento almeno dell'organo rappresentativo-elettivo del potere legislativo.

* * *

Questa origine e posizione specifica del nuovo organo costituzionale spiega l'indole e l'uniformità di tendenze dei primi tentativi di precisarne la composizione e la portata giuridica.

Successore *in toto* dell'attuale Camera rappresentativa elettiva, è stato inteso innanzi tutto in funzione della natura e struttura dell'organo che doveva sostituire. Elettivo e rappresentativo quest'ultimo, doveva essere anch'esso elettivo e rappresentativo. Ciò che in esso poteva o doveva cambiare, erano semplicemente la *qualità e struttura del corpo elettorale*, il *contenuto* e il *processo di manifestazione della sua volontà*. La natura elettivo-rappresentativa dell'organo e della sua formazione rimaneva puntualmente, acriticamente la stessa del sistema precedente; talchè i pretesi conati rivoluzionari venivano a irreggimentarsi negli schemi entro cui s'erano mosse le infinite proposte di riforma dell'istituto nel periodo liberale. In quelle quisquilie di carattere riformistico, tutta l'originalità e la forza della rivoluzione fascista e del principio corporativo nel campo della Costituzione e del potere legislativo!

Ecco quindi aprirsi le cateratte sul problema della nuova Camera corporativa fascista. Anzitutto: chi può eleggere ed essere eletto? A chi il diritto di essere rappresentato e di rappresentare? Conseguentemente: come organizzare in concreto il « nuovo » processo elettivo-rappresentativo? Ecco il problema, ecco le discussioni.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Il nuovo organo, si è affermato, deve e non può che *adeguare* la nuova organizzazione sociale e *tradurla* in una congrua organizzazione statale. Il presupposto era evidentemente il medesimo dello Stato liberale: lo Stato « adegua » e « traduce » – s'intende bene, con fedeltà e pienezza! – l'organizzazione sociale; ma, vivaddio, è ben diverso e ben altro da essa organizzazione. Lo Stato *comprende*, ma non *è* la società.

Dato questo supposto, l'indagine verteva tutta sull'escogitazione di un corpo e di un processo elettorali « veramente » conformi alla logica del principio corporativo, e, come tali, assolutamente antitetici a quelli del principio liberale. Al quale si rimproverava soltanto il fondamento *atomistico* e astrattamente *politico* del congegno e della funzione elettivo-rappresentativi, talchè il nuovo e il proprio del corporativismo venivano ad esaurirsi nel fondamento *tecnico-organico* del nuovo congegno e della nuova funzione.

Soluzione evidentemente antiquata ed ormai anacronistica, a parte sempre la sua contradittorietà nei confronti della interna logica del principio corporativo, come ora vedremo, e a parte lo scoglio, non superato ma girato col compromesso, della presenza di un altro fondamentale istituto dello Stato fascista, cioè del Partito: del vero e proprio organo della volontà politica e rivoluzionaria della nazione nello Stato fascista. A vedere anzi compiutamente la cosa, ordinamento corporativo e partito non esaurivano affatto la realtà giuridica della nazione; onde l'insolubilità o l'arbitraria risolubilità del problema, una volta scivolati su questo empirico e lubrico terreno.

* * *

Ora, è necessario persuadersi che ben diversa e ben altra è la natura del problema legislativo nello Stato corporativo fascista. Esso, nonchè muoversi sopra il piano della rappresentanza ed esaurirsi, perciò, nelle quisquilie di carattere riformistico, trascende e sovverte i quadri di questo istituto. Non implica nè opera una *riforma*, ma la radicale *elisione* della rappresentanza. Il corporativismo, sia detto subito e forte, è un genuino principio di

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

organizzazione della sovranità dello Stato: un principio assolutamente estraneo e indipendente dai processi dell'istituto rappresentativo.

Cerchiamo di dimostrarlo.

Che è la rappresentanza? È un istituto giuridico che presuppone la distinzione « reale » tra la *potestà* di volere e l'*esercizio* di essa: tra il titolare astratto dell'autorità e chi concretamente l'esercita. Ove il volere e il suo esercizio ineriscano a due diversi soggetti od organi legati fra loro da un rapporto irreversibile di derivazione diretta, si ha la rappresentanza. *Omnis potestas a Deo?* Benissimo. Il principe o il popolo sono i rappresentanti del volere di Dio: non *sono*, ma *esercitano*, per investitura e per conto di Dio, l'autorità. È la sovranità del monarca oppure del popolo? Ebbene, l'organo che per delegazione o per mandato di essi concretamente la eserciti, è il rappresentante, e solo il rappresentante, della sovranità.

Conseguenza. Rappresentativo è, a rigore, non solo lo Stato democratico, ma anche quello autocratico. La differenza intercedente tra essi si esaurisce nella empirica diversità della « fonte », e, quindi, del « modo » di formazione, « dal basso » o « dall'alto », dell'organo che realizza in concreto l'autorità.

Orbene, perchè l'autocrazia e la democrazia involgono l'istituto della rappresentanza? Meglio ancora: è la rappresentanza un istituto limite insuperabile e proprio di *tutti* gli ordinamenti statali, o è la transeunte espressione di un' insufficiente nozione e posizione storica dell'autorità? La risposta a questo problema scaturirà dal vedere come e perchè sorga, nella sua empirica distinzione formale, la rappresentanza nello Stato autocratico e in quello democratico.

Stato autocratico: contrazione dell'autorità del monarca; in un singolo che, per la sua qualità e posizione, trascende assolutamente la massa, cioè senza la possibilità di diretti ed efficienti rapporti con la collettività. Ma dire autorità, dire comando, è dire necessariamente rapporto, rapporto intrinseco ed efficiente coi comandati (a che e come un comando se esso non ha modo di operare in concreto sulla volontà dei soggetti?). Quindi, la ne-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

cessità di un siffatto rapporto; ma poichè esso per definizione non c'è, poichè il comando non lo implica originariamente in se stesso, la necessità di crearlo.

Come? Con la rappresentanza: con un sistema di emanazioni politiche che permettano all'autorità di raggiungere il corpo sociale, di aderire e coestendersi ad esso. La rappresentanza è il mezzo postumo, estrinseco, strumentale, che crea e sostituisce artificialmente il rapporto, che originariamente non c'è, tra il titolare e il destinatario dell'autorità: è l'indice e l'espediente in qualche modo risanatore di un' intrinseca deficienza di quella forma di autorità.

Stato democratico: sovranità del popolo come collettività dissociata o pluralità di individui. Ma come la pluralità *ut sic* eserciterà unitariamente e permanentemente il potere? In quanto pluralità assoluta, essa non potrà essere altro che assoluta pluralità di poteri; frantumazione e dissoluzione – cioè, in definitiva, assenza ed impossibilità *del* potere: d'un potere unico e, insieme, di tutti.

Quindi? Quindi, rappresentanza: emanazione, da parte di tutti i titolari della sovranità, di un altro potere, di un potere unico permanente, che, per delegazione di tutti, voglia in vece e per conto di essi. La rappresentanza è l'indispensabile e artificioso sostitutivo dell'unità che non c'è, nè può esserci, nell'autorità collocata in un'atomica pluralità di soggetti: è l'indice e il rimedio, in qualche modo risanatore, dell'intrinseca deficienza di questa nuova forma di autorità.

Se nella prima mancava l'organico e diretto rapporto tra l'uno ed i molti, tra un'unità concepita come un singolo trascendente ed una bruta, irraggiungibile moltitudine, nell'altra manca un intrinseco e permanente rapporto nella stessa pluralità dei soggetti. Quindi, la necessità della rappresentanza: d'un *artificio* inteso a colmare un interno, originario *difetto dell'autorità*: a dare nel primo caso il rapporto tra l'uno ed i molti, così che i molti si conformino all'uno, e, per converso, l'uno si realizzi nei molti; a dare nell'altro caso il rapporto o l'unità permanente tra gli stessi termini dissociati della pluralità.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Ma è pure evidente che, in quanto originaria espressione d'una deficienza essenziale dell'autorità, la rappresentanza è un istituto empirico, per definizione incapace di superarla, di risanarla. Comunque lo si congegni – e l'intera storia delle dottrine e delle istituzioni politiche è un incessante, contraddittorio sforzo di conferire un'impossibile realtà o perfezione a quell'istituto – esso non potrà mai dare o sostituire un rapporto reale: un organo essenzialmente mancante nella realtà. Esso è e resta necessariamente fittizio e inadeguato, come fittizia e inadeguata è l'autorità che dovrebbe sostituire.

* * *

Chiaro è infatti che la rappresentanza, emanando dall'autorità – sia essa del principe oppure del popolo – e *sostituendola* nell'ordine della realtà, ov'essa è essenzialmente incapace di attuarsi, la depotenzia e falsifica. Costituisce bensì il trampolino provvidenziale, onde l'esanime ed impotente autorità si trasferisce e vige nella realtà, ma, appunto perchè *indiretta* e *derivata*, essa è qualitativamente e quantitativamente *inferiore* ed *incompleta*: incapace di adeguarla, cioè di comprenderla e di esaurirla, nella intimità e totalità del suo contenuto, del suo divenire. Anzi, pel solo fatto di irrigidirsi al di fuori dell'autorità, finisce col limitarla, col coartarla. Qui appunto l'insuperabile *arbitrarietà* e *autocraticità* della rappresentanza: così di quella monarchica che di quella popolare. Nell'un caso e nell'altro, monarca e popolo, immediati ed esclusivi titolari della sovranità, sono dall'organismo derivativo intermedio in cui si proiettano e attingono positiva esistenza, depotenziati, falsificati, coatti.

Tutti i rimedi e i congegni escogitati per tentare di superare o sanare questa intrinseca deficienza dell'istituto rappresentativo si son dimostrati, alla prova delle ragioni e dei fatti, vani e contraddittori. Vano e contraddittorio è infatti il tentativo di adeguare, qualitativamente e quantitativamente, la rappresentanza alla sovranità, che *per mezzo* di essa si assicura la sua attuazione concreta.

Vediamo. Qual'è l'« espediente » cui ricorre l'autocrazia per

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

superare la sua originaria ed incolmabile deficienza « logica »? Innanzi tutto: moltiplicazione degli organi intermedi e loro differenziazione, per cercare appunto di adeguarsi e di coestendersi il più possibile al corpo sociale. Mezzo evidentemente insufficiente, poichè, per riuscire al fine, occorrerebbe che il processo di emanazione dell'autorità procedesse all'infinito sino a ricomprendere e a rivestire della qualifica e della funzione di rappresentanti o depositari della sovranità tutti i singoli componenti medesimi della collettività. I funzionari dovrebbero, per qualità e per numero, coincidere coi cittadini: solo allora la sovranità si adeguerebbe e coestenderebbe al corpo sociale. Ma con ciò stesso, la sovranità, la sovranità del singolo, si convertirebbe in quella di tutti: il principio dell'autocrazia si risolverebbe, con flagrante incoerenza, in quello stesso della democrazia, ricadendo di peso nelle stesse contraddizioni e difficoltà del sistema democratico.

Per evitare il naufragio, e sempre nel vano sforzo di adeguare la realtà sociale *e di renderne proprie le esigenze*, l'autocrazia ricorre all'altro espediente di porre in essere un altro corpo intermedio, non più questa volta procedente dell'alto, ma scaturente dal basso, costituito cioè in base all'antitetico principio democratico. Tale ente si distacca e sopraeleva al popolo al fine di raggiungere, con inverso processo, la superiore organizzazione autocratica. Gli *Stati generali*, veri e propri organi rappresentativi della volontà popolare, giuridicamente distribuita e distinta in ceti, avrebbero appunto l'ufficio di *integrare* la rappresentanza dall'alto, di concretarla e adeguarla alla realtà su cui deve esercitare il dominio, ponendo in rapporto la volontà dominante con quella dominata. Ma a parte la contraddittorietà del principio cui essa si informa, la rappresentanza dei ceti, sia pure nel suo subordinato valore di mero organo tecnico-consultivo, capace solo di manifestare e sottoporre al potere discrezionale assoluto dell'autocrate i « desiderata » del popolo secondo il principio del mandato imperativo, involge un'altra contraddizione interna al sistema: quella che il subietto passivo del potere d'impero manifesti giuridicamente una volontà, che è per ipotesi priva di giuridica validità.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Nelle stesse contraddizioni e difficoltà incorre il sistema democratico per tentar di sanare o di superare le deficienze logiche della rappresentanza, per far aderire il più possibile l'organo rappresentativo alla reale compagine qualitativa e quantitativa della sovrana volontà popolare. Si cerca innanzi tutto di estendere il diritto di voto in guisa da avvicinare il più possibile le dimensioni del popolo « legale » a quelle del popolo « naturale »; si propugna l'estensione dei mezzi di intervento diretto del popolo a scapito delle prerogative e delle funzioni dei rappresentanti, nell'atto stesso in cui quelle si accrescono e si circuiscono di garanzie nei confronti della restante struttura autocratica dello Stato moderno. Si attuano o si propugnano nuovi sistemi di composizione del corpo elettorale e nuovi modi tecnici di manifestazione della sua volontà, in guisa che la rappresentanza rifletta e adegui, il più possibile pienamente, la reale natura e struttura del corpo sociale. Si batte sopratutto in breccia il criterio atomistico e astrattamente politico di formazione del corpo elettorale, e si cerca di sostituirlo con un criterio organico, a volta a volta politico o tecnico, o, insieme, politico e tecnico; in guisa che il corpo elettorale non risulti più formato e distinto in base a un criterio puramente geografico-territoriale e senza alcuna specificazione e coesione qualitativa, così politica che sociale, ma risulti per contro distribuito ed organizzato in conformità con le concrete specificazioni del popolo di cui è espressione. Se in un primo tempo il cittadino partecipa alla formazione della volontà dello Stato come singolo titolare d'un generico e paritario diritto di libertà politica, garentitogli dalla Costituzione, in tempi successivi esso vi partecipa in veste di appartenente a un'organizzazione politica, cioè a un partito, o di appartenente a un'organizzazione economico-sociale, cioè a un sindacato, o nell'una veste e nell'altra. Il corpo elettorale, primo e puntuale modo di essere della sovranità popolare, si estende, si qualifica, si articola, si amalgama sempre più, sino a tentar di adeguare la concreta e molteplice vita del popolo. Supremo sforzo e coronamento del sistema, il principio della proporzionale, con cui si cerca invano di eliminare la minoranza, assicurando ad ogni gruppo qualificato e rilevante una congrua rap-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

presentanza nel sistema dell'autorità: una rappresentanza statale determinata in proporzione della sua importanza e forza numerica nel sistema della collettività.

I tentativi, per quanto molteplici e ingegnosi, s'infrangono però in modo evidente contro l'astrattezza e autocraticità della rappresentanza, come corpo frapposto e necessariamente particolare. Essa, come si è avvertito, non può mai, per definizione, aderire e coestendersi perfettamente alla volontà popolare. La sua rispondenza a quest'ultima sarà sempre limitata a una bruta maggioranza, in quanto tale e perchè tale, e nel solo momento della elezione. La *totalitarietà* e la *concretezza* restano sempre un vano, irraggiungibile miraggio.

* * *

La consapevolezza di queste difficoltà e della loro insormontabilità è stata sempre vivissima ed ha alimentato una ricca e fervida letteratura politica, a suo modo raccolta e transvalutata dalla scienza giuridica. In questa sfera del mondo scientifico la dottrina della rappresentanza è tramontata più o meno completamente, subito dopo una prima rigogliosissima fioritura di teorie e di calorosi consensi.

Facendo leva sopra il principio fondamentale di tutte le costituzioni moderne, che vieta ai rappresentanti del popolo di assumere alcun *mandato imperativo* dai loro diretti elettori, e quindi sul conseguente principio che i rappresentanti rappresentano la sola e intera Nazione; la c. d. *Scuola tecnico-giuridica* ha dedotto l'inoppugnabile principio della *sovranità dello Stato*: diretto ed esclusivo titolare della sovranità non è il popolo o il monarca, ma è lo Stato. Solo così è possibile quella obiettività e indipendenza giuridica dello Stato che ne costituisce l'essenza medesima. Come tollerare e saldare con questo principio la teoria e l'istituto della rappresentanza? Tale istituto deve necessariamente piegarsi a una diversa interpretazione e configurazione giuridica: deve assumere veste e carattere logicamenti conformi al princi-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

pio della indipendenza ed oggettività dello Stato, che solo e direttamente è sovrano.

In qual modo? La rappresentanza non è, in fondo, rappresentanza: è un puro e semplice mezzo tecnico-giuridico per la formazione di un organo *dello* Stato. Non è il mezzo per la manifestazione della volontà del popolo, ma il congegno per la creazione di un organo proprio ed essenziale allo Stato: dell'organo che occorre a quest'ultimo per volere e legiferare in concreto, conformemente e adeguatamente al corpo sociale che esso deve disciplinare.

Come? Perchè? Lo Stato non è, per questa dottrina, una realtà positiva e coincidente col popolo, ma un'entità ideale e trascendente, che per esistere ed operare in concreto ha bisogno d'un estraneo e artificioso processo di formazione dei suoi organi. Esso è sì una realtà assoluta ed originaria, il titolare della sovranità, ma solo in senso ideale; non è una realtà *positiva*, ma una *ipostasi*. Di qui la necessità di apprestargli, con uno specifico ed apposito processo di formazione, i mezzi per l'esplicazione concreta delle sue prerogative, della sua potestà. Lo Stato giuridico ha sì, e originariamente, il potere, ma non il volere: strano a dirsi, ha un *potere impotente a volere*. « Persona ficta » – come dicono i giuristi.

In questa fantastica concezione, che presume di fondare e di esaltare lo Stato, destituendolo di interna vita e realtà, il popolo è il semplice mezzo meccanico per la formazione della estrinseca e derivativa volontà statuale. Esso si giustifica, ed esaurisce il suo cómpito, nell'apprestare al trascendente e irraggiungibile Stato la volontà di cui manca, e che può avere solo d'accatto.

Chiara è la svalutazione che questa dottrina fa e del popolo e dello Stato; inconcepibile il processo da cui essa presume di far scaturire la volontà *dello Stato*. Il quale, *persona ficta*, sarebbe pur capace di incorporare e investire dalla *sua* inerte e ipostatica idealità, facendone appunto un *suo* organo, il congegno costruitogli e apprestatogli dal popolo: da quel popolo che, una volta compiuta la sua funzione creativa, si ritrarrebbe dalla sua creatura per tornare massa amorfa e ricevere passivamente la trascendente disciplina statale. Chiaro ed evidente è infine che tale dottrina, liquidatrice della rappresentanza, si risolve in un nuovo

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

e peggiorato *astrattismo* e *assolutismo* politico: peggiorato proprio perchè, se il vecchio Stato autocratico, pure identificandosi col monarca, aveva proprio perciò una volontà consapevole, e poteva quindi rivendicare logicamente la sua sovranità e personalità reale, il nuovo Stato fantasticato dai giuristi tecnici è un'evanescente ipostasi, che tuttavia spoglia completamente i soggetti della loro giuridica libertà e personalità. Peggiorato inoltre, poichè, se in quello il popolo dava alla sovranità la sola e non necessaria « materia » del *suo* reale volere per riceverne, sia pure a titolo grazioso, la realizzazione paternalistica dei propri desiderata, in questo le conferisce, anzi addirittura « le cede l'attività », per riceverne una disciplina assolutamente esteriore, e quindi assolutamente arbitraria ed autocratica.

* * *

Il principio corporativo implica, come si è detto, una sua originale nozione e posizione della sovranità: una nozione e posizione tali da consentire ed esigere l'esclusione di un empirico corpo intermedio come unico mezzo possibile di realizzazione concreta della sovranità. Nel sistema corporativo la sovranità si realizza *direttamente* e *compiutamente*: senza diaframmi, alterazioni, menomazioni.

Come? Perchè? Lo Stato corporativo non è una realtà estrinseca e formalistica, una *persona ficta* e derivativa, o originaria bensì nella sua idealità ipostatica, ma priva di reale esistenza e di positivo contenuto, com'è appunto lo Stato, lo Stato sovrano, di cui farnetica la predominante dottrina tecnico-giuridica. Tale Stato, originario soltanto nella sua idealità ipostatica, ha poi bisogno, per essere e vigere in concreto, di un apposito, puntuale e saltuario atto di formazione, in conseguenza del quale si costituisce nella sua autonomia e positività. Il corpo sociale, una volta compiuta la sua funzione, semplicemente strumentale, di porre in essere il corpo e la realtà dello Stato sovrano, si ritrae dalla sua creatura, riacquista la sua figura di popolo, esterno alla struttura e potestà statuale, – mero soggetto passivo del potere d'impero.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Ben altra è invece la figura e la posizione dello Stato corporativo. Esso è uno Stato « reale », coestensivo e coincidente col popolo. La sua realtà risiede nel popolo, del quale è appunto l'indistinguibile organizzazione interiore. Esso non ha bisogno, per essere e per vigere, di quell'apposito, puntuale e saltuario atto di formazione, in guisa da collocarsi al di qua del popolo che lo forma, e da circoscriversi in solo poche funzioni di direzione e di garanzia. Coincidendo coll'organizzazione del popolo, a sua volta solo e sempre organicamente esistente, esso ha, originarie, complete e permanenti, la realtà e positività di quest'ultimo.

Nello Stato corporativo, che è Stato « totalitario », non esiste la figura di un popolo extra- e pre- statuale: il popolo è in esso sempre e tutto organizzato: organizzato, s'intende, in forma e con efficacia statali. Perciò appunto lo Stato è una realtà sempre, direttamente e positivamente esistente. Disciplinato in organi di Stato, il popolo si muove ed opera solo in forma e con efficacia statali; perciò appunto lo Stato, per muoversi ed operare, non ha bisogno d'una genesi e di una vita propria e distinta: esso si muove ed opera col muoversi ed operare del popolo. *Stato e popolo sono, nella concezione corporativa, una perfetta identità*: una realtà unica indissolubile.

Perciò appunto l'organo della legge, tanto per limitarsi a quest'ultimo, non ha bisogno, per costituirsi e per vigere, d'uno *sporadico, saltuario* ed *eterogeneo* atto di formazione: esso scaturisce immediatamente e organicamente dallo stesso antecedente processo dell'organizzazione statuale del popolo, come un ulteriore grado *omogeneo* e *continuo*. L'organo della legge nello Stato corporativo è appunto il grado di confluenza immediato dell'intera organizzazione corporativa: il grado in cui si incontrano, unificandosi, i sommi gradi gerarchici di tutte le corporazioni. Esso si costituisce e si rinnova direttamente e perennemente, senza un atto specifico e disparato, che svaluti e vanifichi la precedente organizzazione statale abbassandola a mera materia amorfa, a mero mezzo meccanico per la sua formazione. *Si costituisce e si rinnova per necessità organica e secondo la logica stessa dell'intero sistema.* I supremi gerarchi corporativi, così come emergono e si rinnovano

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

nell'intero e interno travaglio del processo gerarchico, sono e debbono essere i titolari dell'organo legislativo: di quello che, solo così, è il vero e compiuto organo della volontà generale nello Stato corporativo. Generale e corporativa la sua volontà, natura, struttura, appunto perchè direttamente costituita da tutti i sommi gerarchi di tutte le corporazioni.

Per riassumere in una formula giuridica questa dottrina, diremo che nella concezione corporativa i poteri, nonchè distinguersi – e, verbigrazia, moltiplicarsi –, si unificano; o, se così si vuole, si differenziano lungo un processo unico, continuo ed omogeneo. Il potere legislativo, tanto per limitarci a quest'ultimo, è il grado supremo di quello corporativo-amministrativo: il grado in cui si incontrano e si unificano, senza salto e senza intermediari, tutte le corporazioni. *Il supremo grado normativo-corporativo-amministrativo è il grado legislativo*: quello in cui si ferma o si pone la legge o la volontà generale ed unitaria, la volontà da tutti gerarchicamente e gradualmente costituita, e, perciò, appunto, su tutti imperante. Sul fondamento e in conseguenza di essa, ha origine e senso l'interna potestà normativa e regolamentare delle singole corporazioni.

* * *

L'organo da noi prospettato può far sorgere il dubbio che esso sia bensì *tecnico* e veramente *organico*, ma non *politico*; che esso quindi frustri e tradisca la stessa fondamentale esigenza implicita nel problema della rappresentanza politica, che era nostro cómpito di risolvere. L'organo della legge, da delineare e apprestare allo Stato corporativo fascista, affinchè esso sostituisca davvero quello tradizionale, è sì un organo tecnico ed organico, ma anche e sopratutto politico. Ora, dov'è mai la «politicità» nell'organo disegnato? Esso autorizza e sanziona il sospetto di una *tecnocrazia*.

Chi conosce il nostro pensiero sa che l'obiezione non vale; che essa nasce dal presupposto d'una differenza o, meglio, di una dualità inconciliabile di *tecnica* e *politica*. Inoppugnabile è invece che la vera tecnica, cioè la competenza effettiva nei problemi particolari, suppone ed implica la loro generale visione nell'unità si-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

stematica di tutti quanti i problemi della vita nazionale. Visione generale, che non è altro che la politica nella sua più alta e vera accezione, e che a sua volta attinge e adegua veramente il sistema di tutte le forze della vita nazionale, in quanto tutte le attinge e adegua perfettamente nella loro particolarità.

L'organo su disegnato è veramente politico, e quindi autorevole e direttivo, perchè è veramente tecnico ed insidente nella stessa organizzazione sociale: *esso dirige, e vige davvero sulle forze della nazione, perchè non si differenzia nè si distanzia da esse*. La sua competenza integrale e la sua immanenza assoluta costituiscono la sua massiccia e incrollabile autorità.

Altro e più legittimo dubbio può sorgere invece sulla effettiva *popolarità* del Consiglio gerarchicamente costituito secondo l'antecedente processo. Non solo, ma può sembrare evidente che il problema della rappresentanza, cacciato dalla porta, rientri dalla finestra; che esso, escluso dal grado legislativo, o per quanto riguarda la formazione dell'organo della volontà generale, si ripresenti o si rinvii nel grado immediatamente anteriore: per quanto attiene cioè al modo di formazione dei supremi gerarchi delle singole corporazioni. Come si formano questi gerarchi? Il problema nonchè superato, è semplicemente spostato, se non eluso.

Il dubbio è veramente legittimo; è anzi, a rigore, di più vasta portata. La rappresentanza potrebbe effettivamente ripresentarsi non solo a proposito dell'ultimo grado del processo di formazione delle gerarchie corporative, ma per tutti i gradi dell'intero processo. Ora, se le gerarchie corporative si costituissero in base a un solo processo di formazione dall'alto, è troppo evidente che il nuovo Consiglio legislativo non sarebbe che un altro e più arcaico Senato di pura marca autocratica: la sua popolarità sarebbe praticamente annullata, e sarebbe con essa distrutto il più vitale e originale principio dello Stato moderno. D'altronde, se tutte le cariche nel sistema corporativo si formassero per sola elezione dal basso, si ripiomberebbe daccapo nel sistema democratico e, nonchè l'*atrofia*, si avrebbe l'*ipertrofia* della rappresentanza.

Ora, per risolvere il problema, s'intende bene in conformità con la più elementare e perentoria logica del principio corporativo,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

occorre persuadersi che *il perno di tutto il sistema è appunto il generale problema della formazione delle gerarchie*; che in esso si trasferisce *in toto* il problema della rappresentanza, così autocratica che democratica; che esso esige e comporta una soluzione originale che sintetizza e transvaluta le due forme tradizionali.

Ciò posto, e al fine specifico del problema in esame, resta però acquisito e ben saldo che l'organo legislativo dello Stato corporativo non ha bisogno, per formarsi, di un processo elettivo-rappresentativo; che esso è anzi conforme alla natura logica e all'intima possibilità del sistema se si costituisce, come *immediato e diretto punto di confluenza unitaria degli interi ed analoghi processi gerarchici delle singole corporazioni*.

* * *

Com'è ovvio, la soluzione proposta ha un valore puramente ideale e rappresenta perciò una soluzione limite, anche se la sola logicamente possibile: una soluzione che deve costituire la mèta del processo legislativo. Presumere di attuarla di colpo sarebbe tanto assurdo e utopistico, quanto assurdo e grossolanamente empirico il presumere di prescinderne nel processo di realizzazione storica dello Stato corporativo. In questa fase dello sviluppo occorre, ed è possibile, una soluzione di compromesso, che, commisuratamente alla mèta, tenga conto nell'opera istituzionale degli elementi di fatto contrari o troppo lontani dalla realtà vagheggiata.

Le corporazioni, organizzate del resto in modo solo approssimativamente conforme al principio corporativo, investono soltanto una parte dell'ordinamento sociale; coesistono cioè col Partito e con una complessa organizzazione informata al principio privatistico e a quello burocratico (per tacere della sovrastante struttura statale mutuata dall'età democratica e, attraverso essa, dall'autocrazia). In queste contingenze, e nell'attesa che il principio corporativo maturi e informi positivamente l'organizzazione statale *in tutti i suoi gradi e settori*, occorrono appunto temperamenti e contemperamenti alla tesi delineata, in guisa da renderla in sommo grado possibile e armonizzabile con la pre-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sente situazione di fatto. Possibile e armonizzabile, ben s'intende, senza derogare però al principio della diretta e organica formazione dell'organo legislativo, assolutamente all'infuori da ogni processo elettivo-rappresentativo. Ogni ente pubblico statalmente rilevante confluisca immediatamente nell'organo legislativo attraverso i suoi stessi dirigenti, che dev'essere cura precipua rendere sempre più aderenti alle istituzioni da essi presiedute, facendoli il più possibile emergere dal seno stesso della loro viva e dinamica organizzazione gerarchica.

Tanto più deve, nell'attuale situazione storica del Regime, confluire nel nuovo organo legislativo il Partito nazionale fascista, organo indispensabile e sicura garanzia della volontà rivoluzionaria.

ARNALDO VOLPICELLI.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

IL PIANO DE MAN E L'ECONOMIA MISTA

Se è vero che il corporativismo si oppone al liberalismo e il socialismo, pur rispondendo alle loro esigenze su un piano più elevato e più comprensivo, non può non essere utile porlo oggi a confronto con le più avanzate e perfezionate espressioni di quei due movimenti per approfondire la coscienza del suo valore di sintesi. Da questo punto di vista una analisi del piano De Man può avere un particolare valore in quanto consente un confronto con una delle forme più evolute e meno dogmatiche dell'idea socialista. Alle critiche che il corporativismo muove al socialismo si usa da alcuni obiettare che la critica può riuscire sol perchè il bersaglio è immaginario e cioè artificiosamente trasformato o immiserito in una ideologia contraddittoria. Il vero socialismo non sarebbe quel fantoccio di cartapesta che ci illuderemmo di distruggere, bensì una realtà più profonda e concreta che ha superato da gran tempo l'astrattismo schematico e materialistico che gli attribuiamo. Il che, senz'altro, siamo disposti a riconoscere per quel tanto che è giusto e che deve certamente esser giusto, se è vero che il mondo cammina e con esso anche il socialismo che ne è una manifestazione. Ma il riconoscimento può avvenire soltanto in funzione del più profondo ideale conquistato, che è appunto quello del corporativismo, al quale il cammino ulteriore del socialismo è indirizzato, come ormai provano già con segni manifesti la prassi del bolscevismo e le teorie più progredite del socialismo europeo. Di tale cammino una tappa indiscutibilmente molto notevole è rappresentata dal piano De Man con cui il socialismo compie lo sforzo massimo che gli è consentito per liberarsi del materialismo originario. Esaminarlo significa porre in evidenza quel punto critico, raggiunto il quale il socialismo deve degenerare e morire ovvero sopravvivere convertendosi nel corporativismo.

V'è poi un'altra ragione che deve indurre all'esame di questo piano e cioè il problema ch'esso ripropone ancora una volta della cosiddetta economia mista, in cui si concentrano fallacemente

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'attenzione e le speranze di tutti gli epigoni teorici e politici del vecchio socialismo di Stato.

Motivi vecchi, dunque, ma tutti ringiovaniti dalla nuova luce e dai nuovi tempi e che perciò occorre ben individuare per non essere distolti dal nostro cammino da costruzioni appariscenti e contraddittorie.

* * *

Nella profonda e complessa concezione del De Man tutti i problemi più gravi del socialismo sono rivissuti in rapporto al momento storico che attraversiamo, sì che difficilmente potrebbe trovarsi nell'attuale letteratura socialistica qualcosa di più comprensivo e di più moderno. Dalla fine analisi del concetto di cultura socialista e cultura del proletariato all'esame del rapporto tra interesse e idea; dalla critica del capitalismo alla giustificazione della piccola proprietà; dalla consapevolezza dei danni di uno stato burocratico all'affermazione di uno stato corporativo; dalla negazione del concetto di classe alla rivalutazione di quelli di borghesia e di proletariato; dalla visione di una rivoluzione mondiale al piano di una rivoluzione statale; è tutto un incrociarsi e un raffinarsi dei motivi più tormentosi dell'ideologia socialista, sulla base della conoscenza del suo svolgimento dall'origine ad oggi e di una mentalità serenamente aperta a nuove esperienze e a nuovi ideali. E tutto questo non disperso in un'indagine puramente teorica, bensì incentrato in un solo problema alla cui stregua tutti gli altri si illuminano e si concretano. « Che cosa si deve fare? ». Ossia che cosa la nostra esperienza di studiosi e di uomini di fede ci suggerisce per l'azione politica immediata? Come la nostra convinzione può cominciare a tradursi fin da questo momento in realtà storica? E allora, al di sopra di tutti i motivi, uno se ne impone con urgenza drammatica, quello stesso che ha diviso i socialisti di fronte all'azione: riformismo o rivoluzione?

Il De Man con grande finezza dialettica si accorge che i due termini sono su di uno stesso piano e perciò entrambi viziati dallo

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

stesso errore. « Anche le correnti antiriformiste », spiega il De Man, « e soprattutto il comunismo che in particolar modo le rappresenta dopo la guerra, sono completamente dominate dalla posizione che il riformismo ha dato al problema. Non soltanto queste correnti sono in presenza di una situazione identica, ma esse l'affrontano partendo anche da premesse teoriche tradizionali che formano il loro fondo comune.... — E questo fatto si traduce anche praticamente nell'attività del partito comunista, che, all'infuori della Russia, attende a criticare il riformismo proprio dei partiti operai socialisti, con ciò facendo del comunismo europeo un fenomeno critico complementare del riformismo, un riformismo con segno contrario. Il riformismo socialista e l'antiriformismo comunista vivono l'uno a spese dell'altro e soltanto il socialismo ne muore ». [1]

Il rapporto tra riformismo e rivoluzionarismo è per il De Man quasi il rapporto tra interesse e idea. V'è il rivoluzionario che sogna di poter realizzare improvvisamente il mondo dell'idea ed è insofferente di ogni compromesso e di ogni fase di transizione. E v'è il riformista, più aderente alla realtà, che si contenta di miglioramenti compatibili con le condizioni storiche in cui si trova ad operare: non l'attuazione della dittatura del proletariato ma il raggiungimento di un più alto tenore di vita, non la conquista dell'idea ma la difesa dell'interesse della classe. I due termini poi si sono di fatto fusi nella storia del socialismo in un termine solo, in quanto lo stesso rivoluzionario non avendo la possibilità di fare la rivoluzione opera storicamente con il raggiungimento di riforme. E la fusione è stata fin qui possibile in quanto interesse e idea, a rigore, non erano contrastanti, bensì l'uno grado all'altro: scopo finale lo stato socialista, scopo immediato un passo sempre più avanzato verso di esso. Questa la ragione per cui il De Man era stato per il passato riformista convinto. A un socialista idealista, il quale credeva nella realizzazione del socialismo solo a patto ch'essa si verificasse nell'anima dei cittadini e non solo estrinsecamente nelle istituzioni, sembrava chiaro che l'ope-

[1] *L'idée socialiste*, Paris, Grasset, 1935, pp. 481-482.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rare rivoluzionario non adeguato al rinnovamento spirituale dovesse condurre al fallimento. Educare, dunque, all'idea socialista e frattanto difendere attraverso conquiste parziali l'interesse in cui il proletariato più immediatamente sapeva scorgere l'esigenza dell'idea.

La fede in questo metodo il De Man ha oggi definitivamente perduta. Non perchè abbia cominciato a credere nella possibilità della rivoluzione e cioè nella raggiunta preparazione spirituale del proletariato: su questo il De Man non si fa illusioni. « Conosciamo tutti », egli dice, « le conseguenze psicologiche di questa situazione. Fra le masse, si traducono, presso alcuni, in una rassegnazione pericolosa; presso altri in una tendenza, altrettanto pericolosa, ai colpi di testa. Fra questi ultimi metto quelli che pare credano che per trarci fuori dall'attuale crisi bisogni senz'altro sostituire ai nostri tradizionali metodi di lotta metodi più brutali e più violenti, come quelli dello sciopero generale e della insurrezione. Non si sanno render conto che a questo modo si può riuscire ad acuire ancor di più la volontà di resistenza da parte del capitalismo, inducendo la grande maggioranza degli elementi fluttuanti, terrorizzati dalla prospettiva di un disordine e di una miseria ancor più grandi, ad allearsi alla minoranza capitalista propriamente detta. In simili circostanze l'idea di forzare l'esito della lotta a mezzo dello sciopero generale diviene un vero mito, in un senso ancor più letterale che or non è molto Giorgio Sorel dava a questo termine. La prova più chiara di ciò consiste nel fatto che coloro che ripongono le loro speranze in questo mito vivono indotti da ragioni di sentimento che non hanno nulla a che fare con la riflessione: non si pongono neppure il problema degli obiettivi da assegnare all'azione proposta, e delle conseguenze prevedibili di essa ». [1]

Bando, dunque, a ogni tentativo insurrezionale e a ogni illusione circa la possibilità di una immediata vittoria del proletariato. Da questo punto di vista la situazione del De Man è rimasta immutata e il suo socialismo non ha rinnegato l'istanza idealistica. Se non

[1] *Il Piano del lavoro*: discorso tenuto al Congresso del Natale 1933 del P. O. B., per illustrare lo spirito e l'origine del piano.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che, al tempo istesso, egli si è convinto che neppure il metodo riformistico può continuarsi a seguire con successo e che anzi, al punto in cui siamo, esso conduce a una pericolosissima divisione del proletariato, della quale agevolmente approfitta il capitalismo per rinforzare la sua posizione. La ragione del cambiamento sta nel fatto che la conciliazione di interesse e idea sulla quale era fondato il riformismo non sussiste più, per la crisi stessa in cui è entrato il regime capitalistico. Finchè il capitalismo era nella sua fase ascendente, l'aumento progressivo della produzione consentiva al proletariato la rivendicazione di una porzione sempre maggiore di essa e in questa rivendicazione il proletariato poteva essere concorde: ma oggi che il capitalismo è manifestamente entrato nella fase discendente, la produzione diminuisce progressivamente e le rivendicazioni del proletariato incontrano un ostacolo insormontabile. Gli interessi si dividono e, specialmente per la disoccupazione che ne deriva, coloro che hanno lavoro tendono a difendere i propri interessi in contrasto manifesto con i disoccupati. L' interesse immediato allontana dalla idea e spezza la solidarietà dei lavoratori. In tali condizioni il riformismo ha esaurito il suo cómpito e insistere in esso significherebbe accentuare la scissione del proletariato e conseguentemente la scissione tra interesse e idea, a tutto vantaggio del capitalismo.

* * *

Dimostrata l' impossibilità di ogni soluzione di carattere rivoluzionario o riformista, il De Man passa ad esporre il *piano* che secondo lui dovrebbe superare l'antinomia e condurre alla salvezza. Il *Piano* supererebbe il riformismo, in quanto condurrebbe non a modificazioni particolari e contingenti, bensì a una trasformazione strutturale della vita economica e politica; supererebbe poi il rivoluzionarismo, in quanto opererebbe riconoscendo i limiti dell'attuale situazione storica e mirerebbe a instaurare un regime transitorio tra quello capitalista, che è in crisi, e quello socialista, ancora non realizzabile.

Posto così il problema, il De Man distingue nell'ambito del si-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

stema capitalistico una parte, più evidentemente patologica, in cui predomina il capitale finanziario e il regime monopolistico, e un'altra parte, tuttora sana e in fase ascendente, in cui predomina il principio della libera concorrenza. Correlativamente egli propone di nazionalizzare o socializzare la prima e lasciare immutata, e cioè a carattere privato, la seconda. Non più economia capitalistica, non ancora economia socialista, ma economia mista.

Sotto la banale etichetta di *economia mista* torna di nuovo e molto insistentemente a circolare la vecchia dottrina del socialismo di Stato, che teorici e pratici sembrano scoprire di tanto in tanto come un'originale concezione dell'ultimo momento. E l'illusione si spiega col fatto che noi viviamo in realtà in regime di socialismo di Stato, ma non ne abbiamo consapevolezza o non riusciamo a confessarcelo. Il dato di fatto diventa allora l'ideale teorico, che appare il più concreto, in quanto, se pur non consapevolmente, è già realizzato, e il più idoneo a risolvere il problema, in quanto se ne vede la concretezza ma non si crede già realizzato. Se invece ci si persuadesse che la sua parvenza di concretezza è data dalla sua effettiva sussistenza storica, si riconoscerebbe che il dualismo del socialismo di Stato è proprio il principio della crisi e il momento transitorio che occorre assolutamente superare per giungere in porto. Non si tratta, cioè, di cercare un regime transitorio, bensì di superare quello in atto. La crisi del regime capitalistico è giunta al punto culminante per l'impossibile coesistenza di un'economia statale e di un'economia privata. Il piano De Man otterrebbe il solo risultato di sanzionare e perpetuare la crisi. [1]

Per comprendere l'incompatibilità logica e il conseguente danno politico di un regime dualistico, pubblico e privato, occorre persuadersi che là dove la nazione è divisa in due settori, se uno di essi ha carattere privato, privato o particolare necessariamente

[1] È forse superfluo aggiungere che il piano De Man per quel tanto che concerne il principio dell'economia mista è non soltanto la ripetizione delle dottrine dei socialisti di Stato, ma segue, anche in questi ultimi anni, le tesi affermate e ripetute da molti partiti politici e da molti economisti. Si ricordi tra l'altro il primitivo programma del partito nazionalsocialista e la teoria dell'economia programmatica di Werner Sombart. Per la critica di queste posizioni cfr. il mio volume *Capitalismo e corporativismo*, Firenze, Sansoni, 3ª ed., 1934.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

diventa anche l'altro. Dire infatti *due* settori significa dire che gli individui appartenenti a uno di essi non appartengono all'altro, cioè che gli interessi degli uni e quelli degli altri sono diversi o particolari. Coloro che gestiscono in nome della collettività gestiscono in effetti in nome della particolare collettività che chiamasi settore pubblico. Possono anche esserci individui appartenenti contemporaneamente ai due settori, ma allora la scissione avviene nello stesso individuo, il quale è indotto a subordinare il suo interesse privato di appartenente al settore pubblico al suo interesse privato di appartenente al settore privato o viceversa. Il dualismo è interno alla stessa persona, ma appunto perciò più grave economicamente e moralmente.

Tradotto il ragionamento in termini correnti, si può dire che in regime di economia mista si ha un'economia statale burocratica poco redditizia e un'economia privata antistatale, che cercherà di asservire lo Stato ai suoi fini o dallo Stato i propri fini vedrà menomati e travolti. Tra pubblico e privato o tra settore statale e settore capitalistico non v'è ponte perchè non v'è una realtà superiore che li comprenda.

Tutti i teorici dell'economia mista non riescono mai a mettere a fuoco questo problema: chi è che disciplina i rapporti tra i due settori? Se è uno di essi, è chiaro che quell'uno riassorbe l'altro o per meglio dire sarà lo sfruttatore dell'altro.

Il paragrafo 7 delle tesi presentate da De Man alla Riunione internazionale per lo studio dei programmi socialisti per la economia diretta, tenutasi all'Abbazia di Pontigny nei giorni 14, 15 e 16 settembre 1934, dice testualmente: « Il principio dell'economia diretta può dare unità e dinamismo a questa economia mista. L'economia diretta consiste nell'uso del potere politico allo scopo di creare le condizioni economiche d'un adattamento della capacità di consumo a quella di produzione ».

Ora, chi deve e può usare del potere politico per dirigere l'economia: il settore pubblico, il settore privato o un organismo risultante dai due? Se sarà il primo, chi difenderà il secondo? se sarà il terzo, non realizzerà esso il vero Stato di fronte al quale gli altri due settori diventeranno entrambi privati?

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Passando poi a precisare nel Piano del lavoro i caratteri del settore privato, il De Man crede di poter segnare confini molto netti. « Tutte le branche dell'economia », egli dice, « non comprese nei capi precedenti, costituiscono il settore privato dell'economia. In questo settore non si apporterà nessun cambiamento al regime della proprietà. La politica dello Stato e delle istituzioni economiche che ne dipendono, riguardo a questo settore, sarà guidata dai seguenti principî: Proteggere la proprietà in tutte le branche dell'attività economica dove sussiste l'unità di proprietà e uso diretto dei mezzi di produzione (artigiani, coltivatori, piccoli proprietari). Mantenere il regime attuale della libera concorrenza, sbarazzare dagli intralci del capitalismo monopolista in tutte le branche della produzione organizzata su basi capitaliste che non entrano però nella categoria dei monopolî del credito, della forza motrice, delle materie prime, esaminata nei capi precedenti. In questo settore occorre permettere al regime della concorrenza di dare tutto quel ch'esso può dare dal punto di vista dello sviluppo dello spirito d' iniziativa e d' invenzione, e della ricerca d'un aumento della produttività e del reddito. Il risparmio individuale sarà considerato come forma legittima d'assicurazione contro le vicissitudini economiche, e come mezzo di partecipare alla continua ricostituzione dei capitali necessari ai rinvestimenti richiesti dal credito dello Stato e dallo sviluppo della produzione. I risparmiatori saranno liberi di scegliere il collocamento delle loro economie. La legislazione sulla successione metterà alla libera trasmissione dei beni solo i freni necessari ad impedire la ricostituzione di una oligarchia finanziaria ereditaria ».

Libertà dunque pressochè assoluta e assoluta autonomia del settore privato rispetto al pubblico. Ma che tale autonomia sia meramente fittizia e impossibile conferma subito dopo con strana ingenuità lo stesso De Man, allorchè precisando lo scopo del piano nazionale, che è quello di dare incentivo alla ripresa degli affari e di creare le condizioni per avviarsi alla prosperità economica, propone una politica dei risparmi che ne garantisca la sicurezza, una politica del credito che favorisca alcune branche dell'economia, una politica dei prezzi che tenda alla stabilizzazione dei profitti,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

una politica del lavoro che istituisca un regime contrattuale legale del lavoro, una politica delle pigioni, dei fitti e dei prestiti ipotecari, ecc. ecc. Dopo di che non si capisce proprio che cosa possa rimanere della presunta autonomia del settore privato e tanto meno del principio della libera concorrenza, che a detta del De Man, dovrebbe tuttavia governarlo dando tutto quello ch'esso può dare. E che le tante *politiche* additate come necessarie non dovrebbero essere platoniche o di puro principio lo dimostra il fatto che in virtù loro il De Man si ritiene autorizzato a pensare a un « piano quinquennale, comportante un aumento della capacità di consumo sul mercato interno, di almeno il 50 % in tre anni e del 100 % in capo al quinto anno ». Così il burocraticismo bolscevico ha trionfato in pieno nel senso deteriore, annullando, cioè, senza riassorbire, l'esigenza vitale dell'iniziativa individuale del settore privato. Libertà di iniziativa, libertà di risparmio, libertà di successione, libertà di concorrenza e poi aumento del 100 % in cinque anni. Qui non si tratta della bancarotta della scienza economica, ma addirittura del senso comune.

* * *

Il De Man si accorge in qualche modo anche lui della china pericolosa per la quale si è messo a far appello di tanto in tanto al nuovo principio corporativo. Egli comprende che la nazionalizzazione di un settore dell'economia conduce alla burocratizzazione e al capitalismo di Stato: lo comprende e per l'esigenza idealistica che è al fondo del suo pensiero non può non arrestarsi perplesso di fronte a questa conseguenza. Tale perplessità è l' indice del superiore livello della concezione socialista del De Man, di un socialismo riveduto e corretto che già in qualche modo si pone come sintesi di socialismo e liberalismo; ma il germe è ancora soffocato dal materialismo tradizionale e non riesce a svilupparsi concretamente. Stato burocratico e capitalista, no: ma allora che cosa? La risposta, evidentemente evasiva, si dovrebbe trovare nel paragrafo 9 delle tesi di Pontigny: « Affinchè l'estensione e il rafforzamento dei poteri statali che derivano da questa nuova funzione

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

economica non conducano a uno statalismo burocratico all'interno e a un imperialismo all'estero, occorre che il nuovo Stato Economico si costituisca in forme differenti da quelle del vecchio Stato Politico: organizzazione corporativa autonoma delle grandi imprese nazionalizzate o controllate dallo Stato, sparlamentarizzazione dei procedimenti di controllo, revisione della dottrina dei poteri, ecc.... ». Evidentemente evasiva la risposta, perchè parlare di un'organizzazione corporativa autonoma limitata alle grandi imprese non può avere significato di sorta. O l'autonomia corporativa, in effetti, è concepita come quella delle attuali aziende di Stato (ferrovie, poste, monopoli, ecc.), e allora non solo è fuori posto ogni appellativo corporativo, ma si resta senz'altro entro l'ambito del vecchio burocraticismo e capitalismo statali, o, invece, per autonomia corporativa si intende autonomia capitalistica, e allora la corporazione, per la sua proprietà privatisticamente concepita, non potrà differire sostanzialmente dal grande capitalismo monopolistico che si vorrebbe combattere. Quanto poi al controllo statale è chiaro che esso non può valere come criterio distintivo una volta ammesso il coordinamento della stessa piccola industria privata entro i quadri del *piano* economico nazionale. Il De Man intuisce, dunque, che bisogna passare al corporativismo, ma non ha poi compreso il principio fondamentale per cui questo supera davvero l' ideologia socialista. E il principio fondamentale è proprio nella sparticolarizzazione del concetto dello Stato, che deve aderire a tutta la Nazione e costituirne l'organismo, e correlativamente nella sprivatizzazione del concetto dell' individuo, che deve vedere il proprio fine nel fine statale e realizzare l'uno realizzando l'altro. Perchè una tale trasformazione avvenga occorre naturalmente che la corporazione non sia il principio organizzativo di alcuni individui o di alcune imprese, sia pure le massime, bensì di tutti i cittadini e di tutta la produzione, di là da ogni distinzione di settori e di interessi. Giungere allo Stato corporativo vuol dire coordinare nelle corporazioni tutti i produttori, i quali, proprio e soltanto perchè *tutti*, attueranno nella corporazione quell'effettivo autogoverno che supererà definitivamente il burocraticismo statale e l'egoismo privato. Fino a che il carattere

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

totalitario della corporazione non sarà inteso e realizzato, l'arbitrio statale e quello privato continueranno ad alimentare un capitalismo sempre più corrotto e corruttore.

* * *

Che il De Man non riesca a scorgere la vera essenza dello Stato corporativo lo dimostra il fatto stesso di aver concepito e propugnato un *piano*. Non un programma generico, egli dice, bensì proprio un *piano* concreto, che si possa attuare da un momento all'altro, appena chi lo propugni raggiunga il potere e diventi Stato. Piano, dunque, di uno o di alcuni individui, oggi: piano di uno Stato inteso come *élite* governante, domani. Ma non è appunto questo la caratteristica di un piano burocratico? Quell'Ufficio di studi sociali di cui il De Man parla nel suo piano in quale senso differirà da un qualsiasi ufficio burocratico? Se per burocraticismo intendiamo la particolarità dell'attività governante – e non ingenuamente, come pare faccia il De Man, la lentezza d'azione dovuta all'eccessivo controllo – è evidente che preparare un piano di governo equivale ad eliminare *a priori* l'autogoverno dei produttori. Quando il corporativismo propugna un'economia programmatica intende giungere a un'organizzazione corporativa di tutti i produttori che consenta a ognuno di essi, dal suo preciso punto gerarchico rispondente alla sua specifica funzione, di contribuire alla formazione del piano sociale. Nessun corporativista sognerebbe mai di compilare un piano, senza con ciò stesso smentire il principio fondamentale del corporativismo, che fa coincidere governo e governati, attività normativa e attività produttiva, centro e periferia. Solo a questa condizione socialismo e liberalismo possono pervenire a una superiore sintesi.

Ma il De Man non vi può giungere, perchè per quanto mosso da una profonda intuizione spirituale, non sa vedere la ragione del carattere materialistico del socialismo. Permane in lui il pregiudizio democratico e classista del proletariato, il pregiudizio astrattamente egalitario dell'elettoralismo, della maggioranza e del suffragio universale. Il piano del lavoro si chiude con una parte de-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dicata alla riforma politica: « La riforma dello Stato e del regime parlamentare dovrà soddisfare alle condizioni qui sotto elencate, per rafforzare le basi della democrazia, e per mettere le istituzioni parlamentari in istato di realizzare le trasformazioni economiche cui miriamo. Tutti i poteri emaneranno dal Suffragio Universale puro e semplice ». Suffragio Universale, anzi S. U.: un simbolo, un mito che acquista il valore di una divinità e che, in effetti, sbarra il cammino alla vera rivoluzione.

L' istanza democratica conduce alla parificazione dei diritti di tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro funzione e quindi non alla coincidenza di lavoro e tecnica ma di lavoro e proletariato. Il lavoratore coincide con lo Stato non quando lavora ed esplica la sua specifica funzione tecnica, ma quando elegge ed esplica un'astratta funzione politica. Espressa la sua volontà politica e quindi la sua attività di governo, egli ritorna al lavoro tecnico lasciando ad altri il governo tecnico. Di qui il costituirsi di un governo o di uno Stato tecnico, di una burocrazia, di un piano, cui il lavoratore non collabora. L'autogoverno puntualizzato nel momento elettorale diventa il governo di una classe o di un *élite* aristocratica, e il dualismo di governanti e governati, di Stato burocratico e di individuo privato, si ripristina, togliendo di fatto al proletariato ogni possibilità di uscire dalla sua formazione classista deteriore. L' istanza democratica conduce, in tal guisa, al fallimento del socialismo.

La ragione del fallimento è intravista dal De Man allorchè confronta il socialismo russo con quello dei paesi capitalistici. In Russia la rivoluzione bolscevica poteva riuscire perchè il nemico da combattere era lo zarismo e non il capitalismo: ma nei paesi capitalistici il proletariato non può fare la rivoluzione perchè non ha la capacità tecnica di ereditare le funzioni della classe governante. La rivoluzione proletaria condurrebbe alla fame e all'anarchia. Così impostato il problema, la soluzione non può essere che nell'organizzazione corporativa di tutto il lavoro dal punto di vista tecnico, in modo da far coincidere l'attività politica con quella di produttore e da far superare nell'unità del sistema ogni divisione classista. Ma a questa conclusione non giunge il De Man,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che, riaffermando il principio del suffragio universale, riafferma astrattamente il prepotere di una maggioranza materialistica e concretamente il prepotere di una minoranza abile che sa illudere la maggioranza. E una minoranza di tal genere mira ad essere quella che si stringe intorno al De Man, il quale, una volta giunto al potere, non potrebbe non realizzare uno Stato burocratico e paternalistico di fronte a un proletariato formalmente consenziente e sostanzialmente inerte e passivo. Uno Stato burocratico e paternalistico, che smarrirebbe via via l' idealità primitiva e degenererebbe in classe, anzi in classe capitalistica.

* * *

Dall'analisi della concezione del De Man e del suo piano, non scaturisce una conclusione relativa a un particolare sistema, bensì un giudizio storico, ormai ben consolidato, concernente tutto il movimento socialista. Il socialismo ha esaurito la sua funzione e la sua esigenza deve essere ereditata da una più profonda e più comprensiva dottrina e prassi politica. Nel De Man v'è, da un certo punto di vista, il meglio dell' ideologia socialista, lo sforzo storicamente più attuale di salvarne l'essenza: ma, proprio perchè sinceramente rivissuto e chiarito nelle sue antinomie, il socialismo raggiunge nel De Man il punto critico supremo dalla cui contraddizione non può più uscire senza trasformarsi in una nuova idea politica.

Chiudendo il suo libro su *L'idée socialiste*, il De Man avverte, in fondo, questa necessità storica e quasi la confessa. « Il fronte comune » egli scrive, « della classe operaia non può essere realizzato che da un *altro* socialismo e da un *altro* comunismo. Ora la creazione di un socialismo nuovo è proprio il cómpito che spetta ai socialisti ». Ebbene, quest'*altro* socialismo non è propriamente un socialismo, bensì il corporativismo.

UGO SPIRITO.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

IL PIANO DEL LAVORO

DISCORSO

tenuto da Henry de Man al Congresso del Natale 1933, del P. O. B., per illustrare lo spirito e l'origine del Piano.

Il problema che vorrei trattare è, in sostanza, di carattere pratico. È orientato verso la soluzione di una sola questione: che cosa si deve fare?

Le nostre inquietudini derivano dalla constatazione, sempre più evidente, che da qualche tempo il nostro movimento, dopo aver costantemente, per più di due generazioni, migliorato le condizioni di vita della classe operaia, si sta fermando, anzi, sta retrocedendo.

E tutti sentiamo che non si tratta di un ondeggiamento temporaneo, come quello che ha accompagnato tutte le grandi crisi economiche del passato. Quel che ora si trasforma sotto i nostri occhi, è il sistema economico stesso, e secondo tendenze di molto anteriori alla « crisi di congiuntura » che ha avuto il suo inizio nel 1929.

Lo svilupppo del capitalismo finanziario, i progressi del nazionalismo che conducono a una vera e propria guerra economica latente fra le nazioni, sono solo alcuni fra i tanti esempî di trasformazioni della struttura dell'economia risalenti a un periodo anteriore alla crisi ciclica, e che non spariranno con essa. D'altra parte, basta pensare agli avvenimenti politici di questi ultimi anni, in ispecie ai progressi del Fascismo nell'Europa centrale, per vedere che si tratta di fenomeni nuovi, che non si posson ridurre semplicemente a conseguenze transeunti di una congiuntura economica sfavorevole. Anzi, se questa congiuntura ora migliorasse, ne risulterebbe una maggior stabilità dei regimi fascisti.

Se occorresse ridurre a un comun denominatore i fenomeni più caratteristici della vera crisi di regime che il capitalismo sta attraversando, si dovrebbe dire che il capitalismo oppone oggi una resistenza accresciuta alle nostre rivendicazioni, perchè anch'esso è passato da una fase di progresso a una di regresso.

Credo che gli aspetti più istruttivi di questa evoluzione si possano cogliere ricordando ch'essa coincide, simultaneamente, col passaggio dal predominio del capitalismo industriale a quello del capitalismo finanziario, col passaggio dall'èra della libera concorrenza a quella del monopolio, e infine col passaggio dall'epoca del cosmopolitismo liberoscambista a quella del nazionalismo protezionista.

Se si vuole scendere più a fondo e cercare la spiegazione teorica più comprensiva, credo che la si troverebbe in due nozioni forniteci dal Marx: la tendenza verso la riduzione del margine del profitto, e la progres-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

siva diminuzione del mondo non capitalista, che offriva sbocchi alle esigenze d'espansione del capitalismo in ascesa.

Insomma, credo che si tratti d'un fenomeno universale, la cui portata è decisiva per la evoluzione economica d' un mondo e di un secolo, e che autorizza a concludere che il capitalismo è entrato nella via della contrazione e del regresso, e che proprio per questo ci oppone un'accresciuta resistenza.

Questa resistenza è accresciuta, perchè nel settore della azione industriale urtiamo sempre più contro l'insormontabile ostacolo dei prezzi di costo, come nel settore dell'azione politica urtiamo sempre più contro l' insormontabile ostacolo delle risorse di bilancio.

Contemporaneamente al vecchio tipo di capitalista se ne sostituisce uno nuovo. In antico, avevamo a che fare coi datori di lavoro, dato che l'economia capitalista consisteva soprattutto in un regime di concorrenza fra produttori individuali. Ora, le resistenze dei datori di lavoro sono anch'esse condizionate in primissimo luogo dalla presenza, dietro le quinte, di due potenze che si servono di essi come cuscinetto. Da una parte, la potenza dell'alta finanza, che dominando il credito ha ridotto la direzione delle grandi imprese in una specie di vassallaggio; dall'altra, la potenza dello Stato, che esercita una influenza economica sempre più preponderante, man mano che il procedere del ripiegamento nazionale trasforma l'antica concorrenza fra imprenditori in una concorrenza fra Stati.

Non insisto di più sulle spiegazioni teoriche di questi fenomeni nel loro insieme. Non che questo problema dottrinale non sia abbastanza interessante o importante, ma sarebbe inutile alla tesi che oggi vorrei sostenere davanti a voi. Ne ho parlato in breve, non per cercarvi delle prove, ma solo per trovarvi una spiegazione.

Le prove sono i fatti che noi tutti conosciamo, perchè li subiamo giornalmente nella pratica. La spiegazione teorica deve servirci solo a meglio comprenderli, ma non abbiamo bisogno di essi per constatare la realtà delle cose.

Conosciamo tutti anche le conseguenze psicologiche di questa situaziane. Fra le masse, si traducono, presso alcuni, in una rassegnazione pericolosa; presso altri, in una tendenza, altrettanto pericolosa, ai colpi di testa. Fra questi ultimi metto quelli che pare credano che per trarci dall'attuale crisi sia necessario senz'altro sostituire ai nostri tradizionali metodi di lotta metodi più brutali e più violenti, come quelli dello sciopero generale e della insurrezione. Non si sanno render conto che a questo modo si può riuscire ad acuire ancor di più la volontà di resistenza da parte del capitalismo, inducendo la grande maggioranza degli elementi fluttuanti, terrorizzati dalla prospettiva di un disordine e di una miseria ancor più grandi, ad allearsi alla minoranza capitalista propriamente detta. In simili

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

circostanze l'idea di forzare l'esito della lotta a mezzo dello sciopero generale diviene un vero mito, in un senso ancor più letterale che or non è molto Giorgio Sorel dava a questo termine.

La prova più chiara di ciò consiste nel fatto che coloro che ripongono le loro speranze in questo mito vi sono indotti da ragioni di sentimento che non hanno nulla a che fare con la riflessione: non si pongono neppure il problema degli obiettivi da assegnare all'azione proposta, e delle conseguenze prevedibili di essa. Si parla di far lo sciopero senza neppur chiedersi per qual causa lo si farebbe, senza chiedersi neanche se un movimento, anche generale e ordinato, non servirebbe, per esempio, a render semplicemente possibile ai datori di lavoro di smerciare a prezzi più alti i fondi di merci, facendo ricadere naturalmente sui sindacati e sull'amministrazione pubblica la parte maggiore del peso finanziario della disoccupazione volontaria.

Non ho certo bisogno di dirvi a che pericolo simile mentalità possa condurre il nostro movimento, poichè questo è il tema dominante dei discorsi che voi purtroppo dovete fare davanti alle vostre organizzazioni. Ma questo ci fa vedere chiaramente un'altra conseguenza psicologica dell'attuale situazione, e tanto preoccupante quanto le altre. Per necessità di cose, i dirigenti del nostro movimento si trovano sempre più ridotti a fare la parte di frenatori. E non è ch'essi sian meno convinti della necessità delle riforme per le quali abbiamo sempre combattuto; ma si rendono sempre più conto dei limiti che la situazione economica stessa impone alle possibilità di realizzare quelle riforme. E vedono con sempre maggior chiarezza che il vero avversario ci sfugge, poichè, alle spalle del direttore generale e anche a quelle dei comitati delle associazioni dei datori di lavoro, c'è l'Alta Banca. Già anni or sono il nostro amico Vinck lo diceva: « Mentre i sindacati si dissanguano per conquistare un aumento di salario d'un due per cento (oggi bisognerebbe dire: per ridurre d'un due per cento in meno i salari), alcuni uomini, negli uffici dell'Alta Finanza, posson ridurre dalla sera alla mattina il potere d'acquisto di quei salari, del 25 o del 50 per cento, con manovre che sfuggono al nostro controllo, per es. cambiando il rapporto fra il prezzo delle merci e quello della moneta ».

In tali condizioni, è chiaro che a nulla servirebbe tentare di far vincere le nostre rivendicazioni tradizionali col semplice mezzo d'un'azione più violenta. Sarebbe batter la testa contro un muro.

Tuttavia non credo che ci sia solo da rassegnarsi e da limitarsi a cedere il meno terreno possibile e il più lentamente possibile. Sarebbe del resto disastroso. Non ci vuole molta fantasia per vedere che più si cede terreno, più si rischia di fare accelerare il movimento retrogrado; in questo caso l'impotenza del nostro movimento finirebbe per volgersi contro di noi. Le nostre truppe perderebbero la fiducia nella nostra capacità di condurle

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

alla vittoria, e la fiducia dei nostri avversari crescerebbe: a poco a poco, riprenderebbero l' idea di riconquistare tutto il terreno che noi abbiamo tolto loro durante più di mezzo secolo di sforzi.

Anche senza pensare a una conclusione tanto catastrofica – in Belgio ne siamo per fortuna ancora abbastanza lontani –, è chiaro che per evitarla c'è un solo mezzo che corrisponda alla logica dei fatti, ed è indicato dalla diagnosi della situazione che ho fatto or ora.

Essa mostra che per superare la situazione della quale soffriamo, occorre potere agire sulle sue cause; e queste cause stanno nella crisi economica stessa, e più in particolare nella crisi di disoccupazione. Occorre dunque chiederci: è possibile spostare in avanti i nostri obiettivi, in modo da esercitare una influenza immediata e sufficiente sulla struttura stessa del sistema economico, e da eliminare le cause profonde dell'attuale miseria economica e della riduzione della potenza del movimento operaio?

Così il problema si sposta dal terreno della discussione dei metodi su quello della discussione dei fini, degli obiettivi stessi; ne viene subito che non può più venir posto sotto la forma della vecchia lotta fra le tendenze di destra, cosiddette riformiste, e quelle di sinistra, cosiddette rivoluzionarie. Questa disputa è ormai sterile, poichè nè i cosiddetti metodi riformisti nè i cosiddetti metodi rivoluzionarî hanno più possibilità di riuscita se non a condizione d'esser posti al servizio d'obiettivi differenti.

A precisar meglio la natura di questo cambiamento, dirò che senza rinunciare a perseguire le riforme per le quali abbiam sempre lottato, anzi, proprio per raggiungerle, occorre che al di là di esse perseguiamo riforme di un altro carattere. Per fissar meglio le idee propongo di chiamare queste nuove riforme *riforme strutturali*, per distinguerle dalle *riforme distributive* (de repartition) per le quali abbiamo combattuto sinora.

Ci sono difatti due specie di riforme economiche. Le riforme distributive, come indica il loro nome, consistono nell'assicurare a una classe della popolazione, nella fattispecie alla classe operaia, una parte più grande delle entrate nazionali, senza incidere sul sistema col quale tali entrate vengono prodotte. Le riforme strutturali invece consistono nel render possibile una migliore ripartizione, trasformando lo stesso sistema, dirigendolo verso un aumento delle entrate nazionali, cioè verso una produzione meglio adatta ai bisogni della consumazione e sviluppata parallelamente a questi. Con una metafora: le riforme distributive vogliono tagliare una fetta più grande da una torta di dimensioni date; le riforme strutturali vogliono fare una torta più grande.

Questa metafora può servire anche per il vicolo cieco nel quale ci troviamo in economia. Non riusciamo a uscire dal vicolo cieco nel quale ci conduce la fase di regresso e di involuzione dell'economia capitalista, perchè è impossibile tagliare fette sempre più grandi da una torta che diventa sempre più piccola. Naturalmente l' idea di fare una torta nuova

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

non è nuova, è da tempo parte del programma socialista. È in fondo il nostro programma di socializzazione, che è proprio fondato sull' idea di trasformare in servizî pubblici le grandi branche della produzione, per organizzare la produzione stessa in vista delle esigenze della massa, invece di subordinarla alla ricerca dei profitti d'una piccola minoranza. Questo è nel programma tanto dei partiti socialisti quanto nel nostro movimento sindacale.

Purtroppo questo è sinora rimasto in quella parte del nostro programma che non abbiamo mai tentato di trasformare in realtà.

Non voglio fare nè critiche, nè rimproveri. È possibile, anzi probabile che fin da principio bisognasse fare altro, e che solo ora questo « altro » non basti più. Ad ogni modo, penso che sia incontestabile che attualmente il nostro movimento soffre sempre più manifestamente del disaccordo fra quanto compie e realizza praticamente, e le sue dichiarazioni teorico - programmatiche. Se non si elimina questa differenza, per non chiamarla contraddizione, si rischierà di subire una decadenza analoga a quella di tutti i movimenti sociali o religiosi che hanno cominciato col volere trasformare un mondo, e han finito con l'adattarsi a questo mondo e col decadere e perire assieme ad esso.

All' inizio del nostro movimento abbiamo parlato moltissimo della socializzazione, ed allora eravamo ancora nella fase di propaganda più che in quella delle realizzazioni: ma ora non la *vogliamo* più, ci accontentiamo di *desiderarla*. Ne abbiamo fatto un ideale lontano, pericolosamente analogo al Regno dei Cieli che anche il Cristianesimo ha relegato sempre più lontano della realtà, o alla realizzazione del motto « Libertà, Eguaglianza, Fratellanza » che i movimenti della borghesia rivoluzionaria hanno gradualmente trasformato in una formula adatta alle feste domenicali. Noi abbiamo continuato a parlarne, ma sempre per adornarne la fine di un discorso o di un ordine del giorno.

Ebbene, penso che la salvezza del nostro movimento dipenda dalla nostra volontà di porre un termine a questa situazione, e di fare passare, se non tutto, almeno una parte essenziale del nostro programma teorico di socializzazione nel nostro programma pratico d'azione immediata.

Bisogna saltare il fosso o rassegnarsi a non passarlo più, anzi, ad allontanarci sempre più, rinculando, dalla riva che abbiamo raggiunto. Altrimenti, la ritirata sarà seguìta dalla decadenza, la decadenza dalla catastrofe.

Mi sembra di sentirvi dire: è facile dire che *bisogna* fare il salto; ma è possibile? È possibile fare avanzare i nostri fini in un periodo di crisi e di disoccupazione, che indebolisce la nostra energia d'assalto, in un periodo di guerra economica fra le nazioni, che riduce sempre più le nostre possibilità di realizzazione internazionale?

Sì, è possibile; malgrado la crisi e il ripiegamento delle nazioni su se

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stesse; anzi, sotto certi aspetti, proprio a causa della crisi e del ripiegamento nazionale. Vediamo. Come posso dire: a causa della crisi? Non vediamo anzi, come ha fatto spesso giustamente osservare l'amico Delsiune, che la crisi e la disoccupazione creano circostanze sfavorevolissime alla realizzazione delle riforme da noi perseguite?

Questo è vero, ma solo per le riforme della distribuzione, per le ragioni che ho esposto poco fa: viceversa per le riforme strutturali.

Una crisi come la presente indebolisce quel che gli inglesi chiamano il nostro « bargaining power », la possibilità delle nostre trattative e del « mercanteggiare ». Ma d'altra parte rafforza in modo formidabile la potenza d' irradiamento delle idee socialiste: in primo luogo, la ribellione della ragione umana contro l'assurdità d'un regime che permette di consumare sempre meno man mano che permette di produrre sempre più; in secondo luogo, il desiderio d'un ordine economico nuovo, libero dalle reti del monopolismo finanziario.

Con altre parole: la crisi, creando uno stato di povertà di cui soffrono, oltre la classe operaia, le classi medie e l' immensa maggioranza della popolazione, ci permette di trovare alleati per un programma di riforme strutturali, come non ne troveremmo per un programma di riforme di distribuzione. Poichè le riforme distributive senza riforme strutturali possono esercitarsi in profitto d'una classe solo nella misura che riducono il profitto delle altre classi. È fenomeno quotidiano: finchè sussiste la disoccupazione, ogni aumento di carichi sociali in favore della classe operaia si traduce in un corrispondente aumento dei carichi fiscali per la popolazione in genere.

Lo stesso fenomeno del resto si verifica all' interno della classe operaia. Gli sforzi delle corporazioni per mantenere un livello di vita tollerabile creano una opposizione sempre crescente d' interessi immediati fra l'una e l'altra corporazione. I minatori possono combattere la propria miseria solo vincolando il movimento dei loro salari al movimento dei prezzi del carbone; e questo ricade su altre corporazioni operaie, in primo luogo su quella dei ferrovieri, e sulla popolazione in genere.

Ripeto, non c'è una via d'uscita, se si rimane su questo piano; ma le cose vanno in un altro modo se si cerca l'uscita in una riforma strutturale, come la nazionalizzazione del credito.

Qui c'è un interesse comune: non quello d'una minoranza o di più minoranze giustapposte che cerchino ognuna di tirar l'acqua al suo mulino, ma quello d'una maggioranza comprendente larghi strati della popolazione. Siamo sempre più deboli per poterci tagliare parti sufficienti della torta che diminuisce; ma siamo sempre più forti per fare un'altra torta, a mano a mano che questa diminuzione fa capire nelle classi medie e perfino negli ambienti industriali, che non c'è altro rimedio alla loro situazione.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

In un paese come il Belgio, la classe operaia, per le decimazioni prodotte dalla disoccupazione, è sempre più debole per la lotta per le riforme distributive. Ma è sempre più forte per la lotta per le riforme strutturali, poichè ormai per queste c'è una maggioranza che in potenza è anticapitalista. Non è certo anticapitalista integralmente, ma nel senso d'una opposizione comune a certe forme del capitalismo, e soprattutto a quelle del capitalismo finanziario e monopolistico.

Il problema dunque consiste nel trasformare in maggioranza effettuale questa maggioranza potenziale.

A questo scopo occorrre trasformare il nostro fronte sindacale, praticamente legato alla classe operaia industriale, in un *fronte del lavoro*, che possa conglobare tutti gli strati della popolazione lavoratrice, manuali e intellettuali, salariati e indipendenti, per una azione comune per la nazionalizzazione del credito e dei monopolî dei quali questo dispone per le produzioni della materia prima e della forza motrice.

E questa nazionalizzazione, per quanto limitata in confronto col nostro programma di socialismo integrale, sarebbe suficiente a creare una economia diretta, orientata verso un riassorbimento rapido della disoccupazione e un aumento della prosperità economica, derivante soprattutto dallo sviluppo della capacità d'acquisto nel mercato interno. Non cercherò di darne qui delle prove. Occorrerà prima che abbiate esaminato i piani particolareggiati che il « Bureau d'Études Sociales » sta elaborando al proposito

Ora posso dirvi soltanto che durante questa elaborazione mi sono convinto che il problema economico, così posto, è perfettamente solubile, purchè si verifichino date condizioni politiche e psicologiche, la cui realizzazione dipende dalla nostra volontà e dalla nostra chiarezza d' idee.

Dev'esser, questa volontà, volontà d' iniziativa e d'offensiva, arditamente diretta verso un nuovo obiettivo, e deve produrre e fare agire nuove idee-forze: Vincere la crisi! Sopprimere la disoccupazione! Vivere lavorando invece d'essere pagati per non far nulla! Per tutte le classi lavoratrici che rimangono al di fuori di quella operaia. deve poi valere quest' idea, da attuarsi con la soppressione della disoccupazione e il parallelo sviluppo del mercato interno: Utilizzare a pieno rendimento i nostri mezzi economici! Favorire anche il commercio esterno liberando la nostra produzione dai carichi improduttivi che la disoccupazione fa pesare su di essa! Avviare la nostra economia nazionale verso un benessere sempre più diffuso!

Ora, come ho potuto dire che il ripiegamento nazionale che ci è oggi imposto dai progressi dell'universale protezionismo, invece di impedire una riforma di struttura, ne aumenta anch'esso allo stesso tempo la necessità e la possibilità?

Finchè avevamo di fronte un capitalismo progressivo ascendente e legato all'espansione del mercato mondiale, potevamo contentarci della

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tesi classica che attendeva la realizzazione internazionale del socialismo dalla evoluzione internazionale del capitalismo.

È comprensibile che, in tali condizioni, si potesse dire che occorreva realizzare il socialismo in primo luogo nel quadro internazionale, e poi nel quadro nazionale, e che era una chimera il « socialismo in un paese solo ».

Ripetere ora queste ormule diventate ormai rituali sarebbe un disastro. Occorre invece renderci conto chiaramente che il capitalismo, nella sua attuale fase di evoluzione, ci pone di fronte a questo dilemma: o socializzare in tutti i paesi dove se ne ha la forza, o rinunciare per sempre alla socializzazione.

Naturalmente se per socialismo si intende una specie di Stato paradisiaco, che realizzi integralmente le condizioni economiche e politiche di una umanità fraterna, è assurdo parlare del « socialismo in un paese solo », non foss'altro che per la evidente contraddizione fra l' ideale universale e la realizzazione nazionale.

Sono anche pronto a concedere che uno stato come il Belgio s'esporrebbe a gravi pericoli perseguendo la socializzazione integrale come la rivoluzione russa aveva cominciato a perseguire quindici anni or sono, in mezzo a un mondo capitalista non modificato. È inutile qui scendere ai particolari, perchè non si tratta affatto di questo. Invece, il regime d'economia mista corrispondente ai punti fondamentali che ho esaminato potrebbe benissimo inserirsi in un ambiente internazionale come il presente, poichè, pur nazionalizzando il credito e certi monopoli di fatto, lascierebbe sussistere l'economia mercantile, il regime monetario, il salariato e la proprietà privata non monopolistica.

Non c'è alcuna ragione nè economica nè politica perchè un tale regime non possa mantenere con gli altri paesi le relazioni economiche e politiche necessarie al suo buon funzionamento. Anzi, tale paese sarebbe in una situazione molto più vantaggiosa di prima, che gli permetterebbe di sviluppare un commercio internazionale e pagare le importazioni delle quali ha bisogno. Il prezzo di costo delle sue industrie d'esportazione sarebbe alleviato dagli aggravî odierni, derivanti dal fatto che una gran parte del macchinario è inutilizzata, dalle spese impostegli dalla disoccupazione: e l'energia motrice verrebbe pagata a molto miglior prezzo che non si sia costretti a fare sotto il regime dei monopolî privati.

Insomma, il solo mezzo ora a disposizione del Belgio per sviluppare la sua azione nel mercato mondiale è una economia diretta nel mercato interno.

Questo del resto è vero anche da un punto di vista universale, poichè il ritorno al libero scambio è divenuto una utopia. Lo sviluppo del mercato mondiale potrà avere una ripresa solo in una economia internazionale diretta sulla base delle economie nazionali dirette.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Inoltre, sarebbe davvero ora di domandarci se davvero le vecchie formule hanno ancora senso nel mondo attuale, invece di ripeterle senza riflettere al loro senso.

Ammetto che al tempo del Presidente Wilson e della creazione della Società delle Nazioni e dell'Ufficio Internazionale del Lavoro si potesse sperare ragionevolmente che sarebbe stato possibile avviarsi al socialismo per la strada internazionale. L'ammetto tanto più volentieri, perchè allora condivisi tali speranze. Ma bisognerebbe esser ciechi per non vedere che rimanervi ancora sarebbe un mettere il carro davanti ai buoi.

Invece di convertirsi all' internazionalismo, il mondo capitalista se ne allontana rapidamente, in forza d'una evoluzione della sua struttura interiore, che unisce sempre più il suo aspetto monopolistico a quello nazionalistico. Beninteso che non bisogna affatto abbandonare l'opera iniziata a Ginevra, alla S. d. N. e all'Ufficio Internazionale del Lavoro: b.sogna riconoscere però che occorrono in primo luogo trasformazioni profonde nel regime economico e politico delle nazioni sulle quali la Società s'appoggia, affinchè la sua opera possa dare i risultati che ne attendiamo.

Ed è assurdo attendere queste trasformazioni, anche parziali, sul piano internazionale. La ragione è semplicissima: il potere di realizzare una azione in tal senso non esiste sul piano internazionale; esiste solo sul piano nazionale. È un fatto che possiamo vedere con rammarico, ma che dobbiamo riconoscere; altrimenti si rischia di far castelli in aria, e, peggio, di evitare le imprese necessarie e possibili col pretesto dell'attesa di impossibili soluzioni.

Basta una breve riflessione per vedere che la socializzazione internazionale è una assurdità; poichè ogni socializzazione presuppone una trasformazione del regime della proprietà. Questo può farsi solo a mezzo d'una azione legislativa, dato che è la legge che crea il diritto. Ma nè a Ginevra nè altrove esiste nel terreno internazionale un potere legislativo che sia in istato di fare tanto.

Le istituzioni ginevrine reggono le relazioni interstatali, non il regime giuridico della proprietà all' interno di questi Stati. Per agire su questo regime, c'è solo un mezzo, l'azione politica all' interno degli Stati esistenti. Per questo ogni realizzazione, anche parziale, del programma socialista di trasformazione economica non può compiersi che mediatamente, attraverso l'azione nazionale; e per questo la stessa evoluzione economica, facendo sentire alle nazioni la loro miseria come una miseria nazionale, le spinge verso tale azione molto più rigorosamente che nell'ultimo secolo.

Basta considerare paesi differentissimi come gli Stati Uniti d'America, la Russia Sovietica, l' Italia, la Germania, per rendersi conto della forza irresistibile di questa spinta verso una economia nazionale diretta. Questa spinta, e qui sta il problema, può condurli tanto verso il fascismo che verso il socialismo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il socialismo per vincere deve far propria questa spinta finchè è a tempo, dirigendola fin da principio, con un adatto programma di rivendicazioni, verso un obiettivo conforme al suo ideale di libertà. Beninteso, questo obiettivo può essere raggiunto solo a certe condizioni, essenziali.

Enumeriamole brevemente. La prima è che occorre che le trasformazioni economiche siano opera di una maggioranza, che abbia conquistato il potere per realizzare queste trasformazioni, e sia decisa a mantenerlo fermamente e ad adempiere al suo cómpito.

Poco importa che questo potere sia esercitato da un solo partito o da una coalizione: l'essenziale è che sia esercitato da un governo giunto al potere con un programma di esecuzione immediata, implicante un piano particolareggiato e preciso, e una identità completa della propaganda con il programma di governo.

La seconda condizione è che questo piano deve inoltre prevedere un minimo di trasformazioni simultanee condizionantisi a vicenda. Qui sta la gran differenza fra il *programma* nel senso tradizionale della parola e il *piano* come lo concepisco io, o come lo concepisce un architetto che fa un piano di costruzione o uno Stato Maggiore che fa un piano di mobilitazione e di operazioni militari.

In altre parole: oltre un piano d'azione graduato anno per anno, il piano del governo deve comprendere un blocco di misure immediate, per una trasformazione istituzionale nettamente delimitata fin dal principio, ma radicale nei limiti così determinati. Così non ci sarà più da fermarsi a soluzioni nè carne nè pesce, come quelle cui abbiamo troppo a lungo accordato la nostra confidenza, parlando di « controllo delle banche », di « diritto d' ispezione » (« droit de regard ») e d'altre formule analoghe. Il vizio fondamentale di tutte queste soluzioni è di non colpire nel segno, perchè vanno troppo in là da una parte e troppo in qua dall'altra.

Se si aumenta il numero dei consigli e delle commissioni che condividono la responsabilità dei poteri esistenti, sénza condividere la vera autorità, s'ottiene soltanto di sovrapporre le tare di un parlamentarismo male compreso a quelle d'un capitalismo male ordinato.

I nostri avversari hanno tutte le ragioni di dire che il peggiore di tutti i sistemi di gestione è quello di disseminare la responsabilità da una parte e l'autorità dall'altra, suddividendole fra organismi differenti.

Per noi non si tratta d' introdurre qualche carpa collettivista nella peschiera dei lucci capitalisti, ma anzi di sostituire i lucci capitalisti più grossi con lucci collettivisti, in una proporzione sufficiente per mantenere in buona salute le carpe che popolano la peschiera.

Vi chiedo di giudicare il Piano dell'Ufficio di Studi Sociali con questo spirito; vi chiedo di discuterlo, di criticarlo, per stabilire se soddisfa davvero alle condizioni imposteci dalla realtà attuale.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Sarà un'opera di lunga lena, un'opera collettiva, che potrà riuscire solo se otterrà la collaborazione di tutte le forze vive del movimento operaio. Ma riuscirà, se volete contribuirvi con la vostra salda volontà di salvare la classe operaia e tutto il paese dalla miseria attuale e dalla catastrofe minacciante. L'Ufficio di Studî Sociali vi contribuirà con tutto quel che si può umanamente dare in isforzo scientifico, e costruttivo, con uno spirito di precisione tecnica che esige la fredda riflessione e la fredda prudenza.

Ma non potremo riuscire altro che se a quest'opera voi porterete il calore del vostro entusiasmo. Questo sarà necessario perchè si tratta di un' impresa piena di difficoltà e di pericolo, come tutto ciò che vale la pena di esser fatto nella vita. Ma questa impresa vale la pena di essere iniziata, poichè, se riescirà, farà del Belgio il punto di partenza d'una vasta controffensiva contro il capitalismo fascistizzato, e mostrerà al mondo che l'ordine verso il quale questo aspira con tutte le sue forze si potrà realizzare con la libertà, e solo con la libertà.

LA RISOLUZIONE DEL CONGRESSO DI NATALE.

Il Congresso del Partito Operaio Belga, convenuto a Bruxelles il Natale del 1933:

Considerando che, a causa della perdurante crisi economica, la lotta del movimento operaio per sviluppare le riforme e le libertà precedentemente conquistate, ed anche solo per mantenere un tenore di vita tollerabile, può riuscire solo se si persegue *una trasformazione profonda della struttura economica del paese*;

Considerando che tale trasformazione per essere efficace deve permettere il *riassorbimento della disoccupazione*, orientando la produzione e la circolazione dei beni verso un aumento del potere d'acquisto della popolazione, in corrispondenza con lo sviluppo della capacità di produzione;

Considerando che l'*ostacolo principale* a questo orientamento è il *monopolio privato del credito*, che subordina l'attività economica alla ricerca del profitto particolare, invece di perseguire la soddisfazione dei bisogni della collettività;

Considerando inoltre che la dipendenza alla quale tale potenza monopolistica riduce lo Stato paralizza ogni sforzo per trasformare la democrazia politica in una vera e propria democrazia sociale ed economica;

Decide di fissare come fine dell'azione del P. O. B. la realizzazione d'un piano di trasformazione economica fondato sulla nazionalizzazione del credito, mezzo principale di una economia diretta verso lo sviluppo del potere d'acquisto delle masse della popolazione, di modo che venga a tutti assicurato un lavoro utile e remuneratore, e così aumenti il benessere generale;

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Fa proprie le direttive di questo piano, come sono fissate nell'annesso documento, intitolato « Plan du Travail ».

Il Congresso incarica l'Ufficio di Studî Sociali di elaborare nei particolari tutte le misure necessarie per la sua realizzazione, d'accordo con gli organismi dirigenti del P. O. B., della Commissione Sindacale, dell'Ufficio cooperativo, e dell'Unione mutualista;

Si rivolge alla classe operaia e a tutte le classi della popolazione che soffrono delle attuali angustie economiche, e a tutti gli uomini di buona volontà, senza distinzione di partito o di credo, per una azione comune in questo senso:

Decide che da questo momento il P. O. B. avvierà la lotta per la conquista del potere, con tutti i mezzi costituzionali, allo scopo di realizzare questo piano;

E dichiara che non prenderà in considerazione *nessuna partecipazione a un governo* che non aderisca al *Piano del Lavoro* come programma di immediata esecuzione: ma che è pronto ad accettare l'appoggio di tutti i gruppi che lo accetteranno, per la conquista e l'esercizio del potere.

IL PIANO DEL LAVORO.

Lo scopo di questo piano è una trasformazione economica e politica del paese. Essa consiste:

1. Nell'instaurazione d'un regime d'economia mista, che comprenda, a lato del settore privato, un settore nazionalizzato, conglobante l'organizzazione del credito e le principali industrie, già monopolizzate di fatto;

2. Nel sottomettere l'economia nazionale così organizzata a direttive d'interesse generale, tendenti ad ampliare il mercato interno, per riassorbire la disoccupazione e creare le condizioni per avviarsi ad un accrescimento della prosperità economica;

3. Nella realizzazione, nell'ordine politico, di una riforma dello Stato e del regime parlamentare, che crei la base d'una vera democrazia economica e sociale.

I. – Nazionalizzazione del credito.

Il potere legislativo prenderà le misure necessarie per organizzare a servizio pubblico la disponibilità e la distribuzione del credito.

Queste misure comprenderanno specificatamente:

a) La creazione d'un Istituto di Credito dello Stato, incaricato di sottomettere le operazioni delle Banche di Credito alle direttive del piano. Una legislazione *ad hoc* permetterà di trasferire a questo Istituto i titoli

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

il cui possesso gli sarà necessario per assicurarsi una influenza preponderante nella direzione dei grandi organismi bancari che esercitano oggi, nel loro insieme, il monopolio del credito;

b) La coordinazione, garantita dallo Stato, e conforme alle direttive del piano, dell'attività finanziaria delle istituzioni attualmente sottomesse alla tutela dello Stato, come le Casse di Risparmio, l'Ufficio degli Assegni postali, la Società nazionale di Credito Industriale, ecc.;

c) Una revisione dello statuto della Banca Nazionale, che permetta a questo organismo di adattare la sua attività d' Istituto d'Emissione e di Sconto alle direttive finanziarie del Piano;

d) La riorganizzazione del regime delle assicurazioni, conforme a queste direttive;

e) La creazione d'un Commissariato finanziario, derivante direttamente dal potere legislativo e incaricato della direzione generale del credito, del regime monetario e del movimento.

L'organizzazione del credito, così nazionalizzata, assumerà a proprio obiettivo la distribuzione del credito nella maniera più atta a favorire l'adattamento della produzione ai bisogni d'un mercato interno ampliato.

I titoli necessarî saranno riscattati eventualmente o per cessione amichevole, o con misure di espropriazione di utilità pubblica. Le indennità di rimborso saranno a carico dell' Istituto di credito, e assumeranno un carattere che impedisca d'usarle a pregiudizio degli interessi del nuovo regime.

La composizione del personale degli organismi cui si riferiscono queste misure non subirà nessuna modificazione, purchè gli interessati si mostrino disposti ad apportare la loro collaborazione leale e fedele all'opera di ricostruzione perseguita dal piano nel suo insieme.

II. – Nazionalizzazione delle industrie fondamentali.

Il potere legislativo prenderà le misure necessarie per organizzare a servizio pubblico le principali industrie monopolizzate che producono materie prime e energia motrice.

Per ognuna di queste industrie si creerà un Consorzio incaricato di sottometterle alle direttive del Piano.

Questi differenti Consorzî industriali acquisteranno, con le modalità previste sopra per l' Istituto di Credito, i titoli il cui possesso assicurerà loro una influenza preponderante nella direzione delle imprese della loro branca rispettiva. L' Istituto di Credito darà ai Consorzî industriali procura pei titoli facenti parte del portafoglio delle banche nazionalizzate.

I Consorzi industriali saranno sottoposti alla direzione generale d'un Commissariato dell' Industria, dipendente dal potere legislativo.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

III. – Organizzazione dei trasporti.

Così pure, sarà istituito un Commissariato dei Trasporti, che avrà la direzione generale dei trasporti in comune, già organizzati a servizî pubblici.

Regolerà le modalità della cooperazione e della concorrenza fra i diversi tipi di trasporto, secondo i bisogni generali del piano.

IV. – Settore privato.

Tutte le branche dell'economia non comprese nei capi precedenti, costituiscono il settore privato dell'economia.

In questo settore non si apporterà nessun cambiamento al regime della proprietà. La politica dello Stato e delle istituzioni economiche che ne dipendono, riguardo a questo settore, sarà guidata dai seguenti principî:

Proteggere la proprietà in tutte le branche dell'attività economica dove sussiste l'unità di proprietà e uso diretto dei mezzi di produzione (artigiani, coltivatori, piccoli proprietarî).

Mantenere il regime attuale della libera concorrenza, sbarazzata dagli intralci del capitalismo monopolista in tutte le branche della produzione organizzate su basi capitaliste che non entrano però nella categoria dei monopolî del credito, della forza motrice, delle materie prime, esaminati nei capi precedenti.

In questo settore occorre permettere al regime della concorrenza di dare tutto quel ch'esso può dare dal punto di vista dello sviluppo dello spirito d'iniziativa e d'invenzione, e della ricerca d'un aumento della produttività e del reddito.

Il risparmio individuale sarà considerato come forma legittima d'assicurazione contro le vicissitudini economiche, e come mezzo di partecipare alla continua ricostituzione dei capitali necessarî ai rinvestimenti richiesti dal credito dello Stato e dallo sviluppo della produzione. I risparmiatori saranno liberi di scegliere il collocamento delle loro economie.

La legislazione sulla successione metterà alla libera trasmissione dei beni solo i freni necessarî ad impedire la ricostituzione di una oligarchia finanziaria ereditaria.

Il regime dei capitali stranieri collocati in Belgio e quello dei capitali belgi collocati all'estero sarà sottoposto agli stessi principî: libertà di circolazione limitata solo dalle necessità della prosperità nazionale e della difesa del patrimonio nazionale, contro ogni tentativo di sabotaggio da parte di elementi ostili al regime.

Questa economia privata verrà tuttavia diretta perchè sarà condizionata, come il settore nazionalizzato, dalle direttive generali indicate al VI capo.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

V. – Consiglio Economico.

Il potere legislativo creerà un Consiglio Economico, che verrà annesso ai Commissariati della finanza, dell'industria e dei trasporti, a titolo consultivo, con diritto d'iniziativa per tutte le proposte da sottomettersi a questi Commissariati o al Parlamento, e con diritto di controllo sull'attività dei Commissariati e degli organismi sottoposti all'autorità di questi ultimi.

VI. – Obiettivi generali del Piano.

Lo Stato e gli organi direttivi dell'Economia prenderanno le misure necessarie per esercitare sulla congiuntura il massimo d'influenza realizzabile sul piano nazionale, allo scopo di dare incentivo alla ripresa degli affari e di creare le condizioni per avviarsi ad una prosperità economica aumentata dall'allargamento del mercato interno. A questo scopo si adatteranno, in ispecie:

I. Una politica dei risparmi che tenda alla sicurezza del collocamento dei risparmi stessi, e alla repressione delle manovre speculatrici nel mercato finanziario;

II. Una politica di credito che favorisca specialmente le branche dell'economia che converrà sviluppare per la riuscita del Piano;

III. Una politica dei prezzi che organizzi la repressione delle esazioni monopolistiche e delle manovre di speculazione sulle merci, e che tenda alla stabilizzazione dei profitti agricoli, industriali e commerciali;

IV. Una politica del lavoro che tenda alla riduzione della durata del lavoro e alla normalizzazione dei salari, istituendo regime contrattuale legale del lavoro, riconoscimento sindacale, commissioni paritetiche, contratti collettivi, salario minimo;

V. Una politica monetaria che, pur salvaguardando i vantaggi che l'importanza delle sue riserve auree e la stabilità del suo cambio procurano al Belgio, permetta d'accrescere il potere d'acquisto delle differenti categorie del reddito del lavoro;

VI. Una politica commerciale che invece di tendere all'autarchia favorisca lo sviluppo del commercio esteriore, perseguendo l'interesse comune dei consumatori, a prezzi di costo moderati, invece di perseguire l'interesse particolare di certi produttori a profitto elevato. I mezzi da applicare a questo scopo saranno soprattutto i seguenti:

a) Riadattamento degli accordi commerciali alle condizioni create dalla trasformazione economica del paese, e ai nuovi metodi della concorrenza internazionale;

b) Riduzione delle misure di difesa contro la politica protezionista

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

degli altri paesi al minimo necessario per mantenere un potere d'acquisto sufficiente a tutte le categorie del reddito del lavoro;

c) Riconoscimento dell' U. R. S. S.

d) Stretta integrazione del Congo alla nuova economia nazionale;

VII. Una politica fiscale che si servirà dei plusvalori di bilancio creati dalla ripresa dell'attività economica, per diminuire più particolarmente il tasso dei carichi fiscali gravanti direttamente sulla produzione e sul commercio.

VIII. Una politica sociale che si servirà di quei plusvalori di bilancio per organizzare un sistema completo d'assicurazioni sociali fondato su quote sufficienti da versarsi dai datori e dai prenditori di lavoro, e che aumenterà la parte del reddito nazionale che va direttamente al consumo;

IX. Una politica delle pigioni, dei fitti e dei prestiti ipotecari che sgravii le spese generali della produzione industriale ed agricola, e quelle del commercio, delle imposte improduttive gravanti su di loro a causa del tasso esagerato della rendita fondiaria; e che metta le contribuzioni fondiarie a carico dei proprietari.

L'applicazione di tutte queste misure sarà orientata verso:

a) Una più vasta soddisfazione dei bisogni di prima necessità, in ispecie per quanto riguarda l'alimentazione del popolo e l' igiene sociale;

b) L'aumento del *confort* con la costruzione di nuove abitazioni, nel quadro d'una politica urbanistica;

c) Il perfezionamento dell'attrezzatura economica; per esempio, elettrificazione delle ferrovie, costruzione di una rete stradale per automobili;

d) Il progresso dell' insegnamento, in ispecie elevando il numero degli anni d' insegnamento, curando l'avviamento e il riavviamento al lavoro, e la formazione d'un corpo scelto d' ingegneri, tecnici, medici, assistenti sociali, educatori, ecc.;

e) La realizzazione d' un programma generale e coordinato per l'utilizzazione del tempo libero dal lavoro.

L'Ufficio di Studî Sociali studierà la possibilità d'orientare queste realizzazioni nel quadro d'un piano quinquennale, comportante un aumento della capacità di consumo sul mercato interno, di almeno il 50 per cento in tre anni e del 100 per cento in capo al quinto anno.

VII. – Riforma politica.

La riforma dello Stato e del regime parlamentare, dovrà soddisfare alle condizioni qui sotto elencate, per rafforzare le basi della democrazia e per mettere le istituzioni parlamentari in istato di realizzare le trasformazioni economiche cui miriamo.

1. Tutti i poteri emaneranno dal Suffragio Universale puro e semplice;

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

2. L'esercizio delle libertà costituzionali sarà pienamente garantito a tutti i cittadini;

3. L'organizzazione economica e politica assicurerà l'indipendenza e l'autorità dello Stato e dei poteri pubblici in genere di fronte alle potenze finanziarie;

4. Il potere legislativo sarà esercitato da una camera unica, i cui membri saranno tutti eletti a Suffragio Universale.

5. I sistemi di lavoro di questa camera saranno semplificati e adattati alle necessità della organizzazione sociale moderna; essa verrà assistita nella elaborazione delle leggi da Consigli consultivi i cui membri saranno scelti in parte fuori del Parlamento, e per la loro riconosciuta competenza;

6. Per evitare i pericoli dello statalismo, il Parlamento accorderà agli organismi da esso incaricati di dirigere l'economia i poteri esecutivi indispensabili alla rapidità dell'azione e al concentramento delle responsabilità.

LE TESI DI PONTIGNY

(*presentate da H. de Man alla Riunione internazionale per lo studio dei programmi socialisti per la economia diretta, tenutasi all'Abbazia di Pontigny; 14, 15, 16 settembre 1934*).

1. La crisi economica attuale è una crisi di regime. Deriva dal fatto che la evoluzione del Capitalismo, dopo avere avuto carattere progressivo, è entrata in uno stadio regressivo.

Tale evoluzione si rivela specialmente sotto tre aspetti:

a) il predominio del capitale finanziario si sostituisce a quello del capitale industriale;

b) nelle posizioni decisive della vita economica il regime monopolistico si sostituisce a quello della libera concorrenza;

c) il nazionalismo economico si sostituisce alla espansione cosmopolita del mercato mondiale.

2. Data la situazione, il riformismo, che sin'ora ha di fatto dominato il movimento operaio, è diventato impossibile. Le riforme della distribuzione sono ormai irrealizzabili, a meno che non siano precedute da riforme strutturali tanto profonde che possano avere efficacia sul corso dell'evoluzione accennata al primo paragrafo.

3. Il movimento operaio deve abbandonare il proprio atteggiamento passivo di fronte alla crisi economica. Deve sostituire la sua dottrina delle crisi, deterministica, e in sostanza d'origine capitalista, con una politica volontaristica, il cui obiettivo limitato, ma immediato, sia quello di riassorbire i disoccupati e vincere la crisi.

4. Gli obiettivi di questa politica debbono venir fissati in modo che

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

possano esser raggiunti coi mezzi d'azione disponibili nel quadro della propria nazione, e attraverso la riorganizzazione del mercato interno.

5. Per fissare questi obiettivi, occorre stabilire:

a) un limite minimo, ponendo il problema: quali sono le condizioni indispensabili per una azione efficace contro la crisi, nel quadro della propria nazione?

b) un limite massimo, che vien determinato dal problema: allo stato presente delle forze socialiste attive, che cosa si può fare in nome di comunità d' interessi che comprendano una sufficiente maggioranza della popolazione, e che si possano trasformare in maggioranza politica?

Il primo problema è economico, il secondo sociologico-politico, *machtpolitisch*.

6. La soluzione che soddisfa entrambi i problemi è data da un regime di economia mista – settore nazionalizzato e settore privato –, che può essere considerato come intermediario fra l'economia capitalista e l'economia socialista.

7. Il principio dell'economia diretta può dare unità e dinamismo a questa economia mista. L'economia diretta consiste nell'uso del potere politico allo scopo di creare le condizioni economiche d'un adattamento della capacità di consumo a quella di produzione.

8. Questo obiettivo implica un doppio spostamento di accento nella dottrina della socializzazione:

a) la realizzazione nazionale non è più subordinata a quella internazionale, ma la precede: cioè, la prima tappa della socializzazione non può essere altro che la nazionalizzazione;

b) la nazionalizzazione consiste più nel trasferimento del potere politico (autorité) che in quello della proprietà; più esattamente si dirà che il problema della gestione precede quello del possesso, e che le modificazioni del regime della proprietà sono in funzione delle modificazioni del regime del potere politico richiesto dall'economia diretta.

9. Affinchè l'estensione e il rafforzamento dei poteri statali che derivano da questa nuova funzione economica non conducano a uno statalismo burocratico all' interno e a un imperialismo all'estero, occorre che il nuovo Stato Economico si costituisca in forme differenti da quelle del vecchio Stato Politico: organizzazione corporativa autonoma delle grandi imprese nazionalizzate o controllate dallo Stato, sparlamentarizzazione dei procedimenti di controllo, revisione della dotrrina dei poteri, ecc.

La dottrina classica della democrazia borghese non corrisponde più alla realtà attuale; bisogna sostituirle una nuova dottrina, fondata su una differente concezione della separazione dei poteri. L'esecutivo governa, le istituzioni rappresentative controllano. Così pure, entro il nuovo Stato Economico che si va costituendo, le istituzioni rappresentative, fondate sull'esercizio del diritto di suffragio individuale, avranno solo un diritto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

d' ispezione e di controllo. Il diritto di gestione verrà esercitato sul fondamento della delegazione dei poteri da parte dell'esecutivo, e della rappresentanza degli interessi corporativi.

10. Nella lotta per raggiungere questi obiettivi, il movimento socialista deve abbandonare i suoi pregiudizi proletarî (ouvrieristes), desueti da quando l'evoluzione del capitalismo ha smesso di essere accompagnata da un continuo aumento del numero dei proletari. L'obiettivo politico immediato da proporsi è la costituzione di uma maggioranza che comprenda oltre il proletariato una frazione, più ampia che si possa, delle cosiddette classi medie, senza attendere nè favorire il loro riassorbimento nel proletariato, e tenendo nel debito conto la loro volontà di resistere alla proletarizzazione.

11. La costituzione di questo fronte implica che esso si volga non contro il capitalismo in genere, ma contro l'avversario comune delle classi lavoratrici, proletarizzate o no, entro l'àmbito del capitalismo stesso: il capitalismo monopolista, e in primo luogo il capitalismo finanziario.

12. Nei paesi organizzati secondo i principî della democrazia politica, l'azione dev'esser condotta esclusivamente attraverso i mezzi legali e costituzionali per la conquista d'una maggioranza a mezzo della persuasione. Tale maggioranza non è soltanto una necessità politica: è soprattutto una necessità economica, perchè il funzionamento di un regime d'economia mista presuppone, ad ogni modo, un minimo di consenso. La « maggioranza economica » è indispensabile per lo meno tanto quanto quella politica.

13. Ai programmi politici, occorre sostituire il programma economico (*plan*), Il presupposto di ogni tentativo di economia diretta è un insieme di misure che si condizionano a vicenda, che debbono esser realizzate a tappe, e quindi debbono essere graduate e coordinate nel tempo. Inoltre, il *Piano* si distingue dal programma in quanto costituisce un impegno preciso che si assume di fronte a coloro che si vuol persuadere a seguirlo, attraverso la propaganda; l' impegno di servirsi del potere per uno scopo limitato, ma la cui realizzazione deve cominciare subito, e compirsi entro un periodo limitato.

14. Il concentramento di tutta l'azione del movimento operaio su questo obiettivo può essere realmente e del tutto efficace soltanto se i partiti socialisti metteranno a base della loro strategia politica la formula « solo il Piano, tutto il Piano »; e se affermeranno d'esser pronti a governare con l'appoggio di tutti coloro che accettino il piano, rifiutando però di entrare in un governo che non soddisfi a tale condizione.

(*Traduzione di* DELIO CANTIMORI).

NOTA. – Gli scritti che qui presentiamo tradotti sono: A) *Un discorso tenuto dal notissimo scrittore e teorico socialista Henry de Man per convincere il congresso del Partito Operaio Belga ad accettare il suo « piano »: si può dire che vi sia riassunto il succo del suo*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

pensiero economico e politico sulle necessità attuali: è stato tradotto integralmente, meno qualche riga fortemente polemica. B) Il « Piano del Lavoro » per la riforma politica e sociale dello Stato Belga; si deve notare che questo « piano » è stato studiato e preparato in vista della particolare e determinata situazione sociale, economica, politica, del Belgio nell'epoca attuale; che quindi si tratta d'un programma d'azione particolarmente delimitato a un determinato paese, e non può essere considerato altrimenti senza cadere in errori e confusioni: è un programma pratico, non una affermazione teorica. C) Le « Tesi di Pontigny » che vogliono avere, pur rimanendo sempre sul piano della pratica e del concreto, validità non limitata solo al Belgio. Difatti si può dire che siano sorte in seguito al grande e vivace interesse destato sopratutto in Francia e in Isvizzera (tanto francese che tedesca) dal « Piano del Lavoro ». Diciamo vogliono avere importanza generale, e non hanno perchè anch'esse, come il piano, trascurano i problemi agrari.

L'interesse per questi scritti del De Man deriva soprattutto da questo; che additano il punto principale da riformare nel predominio monopolistico del capitale finanziario: che non sconfinano nel campo teorico o in quello degli estremismi radicali e inconcludenti, e non scambiano la necessaria profondità e strutturalità delle riforme con una astratta generalità o totalità di sovvertimento dell'ordinamento sociale-economico vigente nei paesi capitalistici; che rappresentano lo sforzo più serio per sintetizzare l'esigenza della libertà politica, civile, intellettuale con quella della giustizia sociale, distaccandosi nettamente dal socialismo e comunismo tradizionali; e che di conseguenza si sono mostrati atti a riunire gli elementi più arditi del movimento sociale cattolico con quelli del socialismo così rinnovato. Questo ultimo punto merita attenzione, e per la importanza che ha in Belgio il movimento sociale cristiano, e per la importanza generale di esso in Europa in genere, ed infine perchè il significato del valore attribuito dal De Man ai motivi etici e religiosi, primo quello della libertà della coscienza, va al di là dei semplici accordi con un partito. Così la affermazione ostile al De Mant della « Unione cattolica per le scienze sociali » nella prefazione alla sua edizione delle « Encicliche sociali di Leone XIII e Pio XI » (Milano, 1933) viene smentita, almeno in linea di principio, dall'azione del capo dei giovani cattolici belgi, R. De Decker, il quale ha iniziato col De Man una serie di conversazioni in vista d'un accordo, conversazioni che dalle questioni tecniche si sono svolte fecondamente sino a trattare problemi più vasti, escludendo così ogni pregiudizio ed ogni apriorismo. (*Cfr.* JULES PARFAIT, Les jeunes catholiques belges et le plan De Man, *in* Esprit, *Marzo* 1935 (30), *pag.* 951 *sgg.*). *Una delle più interessanti testimonianze al proposito, che scegliamo fra le altre perchè fra le più mature, e immediate venendo dopo qualche mese dalla proclamazione del Piano, la dà un gruppo di collaboratori della rivista* Esprit, *una delle riviste francesi di giovani più aperte alle nuove esigenze sociali e spirituali europee, nel febbraio 1934, con tre notevoli articoli. Ne togliamo queste altre due frasi del De Man, da un* Avant Propos *alla edizione francese del* Plan *che non abbiamo potuto procurarci. « Dove il capitalismo s'è svolto monopolisticamente, realizzare, con la nazionalizzazione, l'espropriazione degli espropriatori: dov'è ancora in via d'evolversi attraverso la concorrenza, orientare questa evoluzione, a mezzo dell'economia diretta: dove ha lasciato sussistere l'unità di proprietà e lavoro, mantenere e fortificare tale unità ». Per la nostra traduzione ci siamo serviti della ediz. « Labor », Parigi-Bruxelles, in francese, tenendo presente anche la traduzione tedesca. Chi non abbia voglia nè tempo di leggere il grosso volume* Die idee des Sozialismus (*Jena, 1932; trad. franc. Parigi, 1934;* L'idée socialiste), *dove meglio che in* Superamento del Marxismo, *– che è troppo polemico –, il De Man espone il suo « socialismo etico », può servirsi del volumetto* Le socialisme constructif, *Parigi, 1933, tenendo conto che l'ultimo capitolo si riferisce esclusivamente alla Germania.*

Delio Cantimori.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

STUDI SUL CONCETTO D'INTERESSE GENERALE

I.

1. Non ha bisogno di essere dimostrata, a proposito dell'interesse « generale », la relatività del concetto che si esprime con questo aggettivo. È evidente che, posta una collettività o generalità di individui, se ne può distinguere non solo l'individuo singolo, ma anche le collettività minori eventualmente in essa comprese, di guisa che l'interesse di ciascuna di queste collettività minori sarà anch'esso « generale » nei confronti di quello di ciascuno degli individui che la compongono, ma sarà viceversa « individuale » o « particolare » rispetto all'interesse della collettività maggiore. Se prendiamo come tipo d'interesse generale (che presenti la « generalità » a un limite postulato come massimo) quello della Nazione, e all'estremo opposto l'interesse dei singoli, troveremo in un punto intermedio l'interesse delle categorie, che sarà anch'esso di carattere generale rispetto a quello dei singoli, ma particolare o individuale rispetto a quello della Nazione. Non occorre insistere su queste ovvie distinzioni, che tuttavia servono per formulare esattamente il problema: quando si passa dalla determinazione di un interesse individuale a quella dell'interesse di categoria, o dalla determinazione dell'uno o dell'altro a quella dell'interesse nazionale, il concetto di interesse subisce una qualche trasformazione o, per meglio dire, assume esso un diverso contenuto nel nostro pensiero?

2. Il problema è fondamentale per la definizione del corporativismo. Quali scopi si vogliono conseguire con l'organizzazione corporativa della vita economica? Si potrebbe vedere nelle corporazioni nient'altro che degli strumenti per l'integrale soddisfazione, nel campo dell'economia, dell'interesse nazionale. Ma naturalmente è necessario, per identificare quest'ultimo, distinguerlo

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dagli interessi particolari: individuali e di categoria. Ora qual'è il criterio della distinzione? Occorre che questo criterio esista e lo si adoperi, altrimenti il corporativismo non potrebbe realizzarsi, vale a dire le scelte economiche continuerebbero a portare alla soddisfazione degli interessi particolari, e non alla soddisfazione di quello generale o nazionale. Si può porre il problema anche in altra forma, e chiedersi in che cosa la scelta economica per la soddisfazione dell'interesse generale differisce dalla scelta per la soddisfazione d'interessi particolari.[1] E si noti che da questi ultimi non si può assolutamente prescindere. Tutta la costruzione corporativa si basa sopra di essi e trova la sua ragion d'essere nella loro esistenza: cioè nella necessità di superarli (più esattamente: di comporne il contrasto) in nome di un interesse superiore. Ma qual'è il metro per misurare questa superiorità?

3. L'organizzazione corporativa parte dal presupposto (non ipotetico, ma reale) che i fattori della produzione, abbandonati a se stessi, non riescano a saldarsi in un sistema unitario, e tende, viceversa, ad attuare questo sistema. Ora sta di fatto che i consiglieri delle corporazioni sono sempre rappresentanti di interessi di categoria, di interessi cioè che appartengono distintamente ai datori di lavoro e ai lavoratori, di interessi di questo o di quel settore della produzione. Di più, il presidente della corporazione può far partecipare ai lavori di questa anche persone estranee al consiglio, per intensificare appunto la rappresentanza di interessi particolari. È vero che vi sono coloro che rappresentano propriamente gli interessi generali: tale il presidente, che è il Ministro medesimo delle Corporazioni, tali i tre rappresentanti del P. N. F., e forsanche, in qualche circostanza, i tecnici. Ma come avverrà, nei casi concreti, la determinazione dell'interesse generale? Resteranno, i consiglieri della corporazione, esclusivamente i difensori degli interessi particolari che essi rappresentano? Se ciò avvenisse, l'interesse generale non riuscirebbe mai ad affermarsi, perchè i suoi tutelatori specifici si troverebbero sempre in

[1] Se si rispondesse che la scelta per la soddisfazione dell'interesse generale non è economica, ma etica o politica, il problema non sarebbe risolto, ma eluso.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

minoranza, dato il loro numero in confronto di quello dei rappresentanti delle categorie. Nè vale far l'ipotesi della sovrapposizione dell'interesse generale su quelli particolari in forza della superiorità politica dei rappresentanti del primo: non occorrerebbero, per ciò, le corporazioni, perchè basterebbe l'ordinario esercizio dell'autorità dello Stato mediante gli organi di governo o di partito. E d'altronde non è questo il problema. Una volta definito l'interesse generale, potranno esservi tanti modi o metodi per realizzarlo, fra i quali anche l'imposizione da parte dell'autorità e la costrizione con gli strumenti di cui lo Stato si serve per i suoi scopi: ma resta che, anzitutto, l'interesse generale dev'essere definito. Ora qualche volta potrà darsi che la tutela dell'interesse della Nazione coincida con la tutela di dati interessi particolari, perchè non si deve credere che le scelte corporative escludano aprioristicamente la soddisfazione di questi ultimi. L'incompatibilità fra interessi particolari e generali potrà facilmente verificarsi, ma non è detto che si verifichi necessariamente. In qualche caso i primi potranno essere conformi ai secondi, o almeno non difformi. Per esempio, la corporazione della metallurgia e meccanica potrebbe esser chiamata a decidere sull'opportunità di consentire la riapertura di uno stabilimento siderurgico, la cui attività fosse stata interrotta per una qualsiasi causa. La decisione nel senso di negare il permesso di riapertura per non turbar l'equilibrio determinatosi in quel ramo della produzione e quindi l'equilibrio della produzione nazionale, potrebbe risolversi in un vantaggio per le altre imprese concorrenti; così sarebbe soddisfatto insieme l'interesse di queste imprese e l'interesse nazionale, e i rappresentanti, nella corporazione, delle imprese siderurgiche avrebbero fatto congiuntamente, e onestamente, l'interesse della Nazione e quello della loro industria e dei capitali in essa investiti. Ma certo è nell'ordine delle cose che si verifichi più facilmente la incompatibilità fra i due ordini di interessi. Così il divieto di riaprire lo stabilimento siderurgico potrebbe risolversi in un beneficio per l'economia nazionale, e tuttavia implicar la negazione dell'interesse di date categorie lavoratrici, impedendo il reimpiego di operai disoccupati. Ora i lavoratori della

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

categoria sono rappresentati nella suddetta corporazione: quando questa prenderà la deliberazione che colpisce l'interesse dei lavoratori, quale sarà l'atteggiamento dei rappresentanti operai? Si dovrà ammettere che costoro non sappiano trascendere la visione dell'interesse della categoria che rappresentano, e che quindi nella corporazione non possano che schierarsi contro un provvedimento come quello ipotizzato? Tanto varrebbe negare a priori che i rappresentanti degli interessi particolari siano capaci di assurgere al concetto della disciplina economica nazionale, e negare quindi che il corporativismo sia attuabile. Ma allora si riaffaccia ancora, in altra forma, il solito problema: in qual modo i rappresentanti degli interessi di categoria potranno trapassare dalla visione di questi ultimi a quella dell'interesse superiore della Nazione?

4. La difficoltà intima del problema è quella che s'incontra tutte le volte che si vuole definire il rapporto tra individualità e generalità o tra particolarità e totalità, e che si potrebbe esprimere sinteticamente dicendo che i termini del rapporto stesso sono fra loro incomparabili. Per restar nell'esperienza economica, si pensi a tutte le azioni che si verificano nell'ambito di una qualsiasi collettività, in un momento dato, ma in guisa da considerare ciascuno dei soggetti di esse come isolato rispetto a tutti gli altri: non si vedranno, allora, che valutazioni e calcoli e definizioni d'interessi che si riferiscono esclusivamente al soggetto isolato, al singolo individuo (sia persona o gruppo). Ora quando noi parliamo d'interessi particolari per distinguerli da quelli generali, è segno che li consideriamo precisamente in questo modo, nel loro isolamento, nella loro singolarità: non sarebbe assolutamente possibile, in quanto interessi particolari, concepirli in modo diverso. Basta, per convincersi di ciò, riflettere alla differenza che corre fra il concepire una cosa come parte di un tutto unitario, e il concepirla come separata dal tutto. La differenza è essenziale. Concepire gli individui come parti di un tutto equivale a concepirli nella loro unificazione entro il tutto. Ma se, invece, dal tutto si staccano le parti cioè gli individui, e ciascuno di essi viene con-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

siderato fuori del tutto, quest'ultimo scompare. In altri termini, le parti componenti una collettività sono parti finchè formano questa collettività e quindi rispetto alla collettività esistente; ma se si prendono isolatamente, separando ciascuna di esse dalle altre, non formano più una collettività, ossia quest'ultima viene meno. Ciò significa che noi non possiamo pensare contemporaneamente l'individuo nella sua singolarità e come parte di un tutto. Le limitazioni del nostro linguaggio e le abitudini del nostro discorso contribuiscono spesso a nasconderci questa impossibilità, ma non perciò essa non sussiste. Si esprime il medesimo concetto dicendo che interesse dell'individuo come singolo (ossia l'interesse particolare) e interesse dell'individuo come parte del tutto (ossia l'interesse generale) sono termini fra loro incomparabili. Ciò spiega perchè gli interessi particolari – cosa facilmente osservabile – possano da soli coprire, per dir così, tutta l'area delle iniziative economiche, senza che quelli generali entrino mai nel conto.

5. Si può concepire una serie di singoli soggetti economici, per esempio una serie di imprese (siano dieci o centomila), ciascuna nella sua isolata singolarità, e quindi con i propri particolari interessi; si può, *abbandonando questa concezione*, pensare ogni singola impresa non più isolatamente, ma come parte di un tutto, cioè come membro di un superiore organismo, sia esso un semplice *trust* o addirittura il compiuto organismo della Nazione produttiva, e in tal caso si constaterà che l'interesse di ogni singola impresa non è nulla di diverso dall'interesse del *trust* o dall'interesse nazionale, non è che un elemento e un aspetto di questo interesse superiore. Ma non si può assolutamente pensare il soggetto economico (l'impresa) nell'uno e nell'altro modo insieme, nella sua singolarità la quale nega l'esistenza di un tutto unitario che l'assorba, e contemporaneamente nella sua appartenenza a un tutto come elemento costitutivo di questo. Richiamando un'espressione adoperata dagli economisti anglosassoni, potrebbe anche in questo caso dirsi che fra le due concezioni del soggetto economico *no bridge*, non c'è ponte. Sono stati gli economisti ad accorgersi che, stabilito il criterio della scelta economica indivi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

duale, da esso è indeducibile il criterio della scelta economica sociale: infatti partendo dall'ipotesi dell'*homo oeconomicus* non si riuscirà mai, perchè sarebbe contradditorio, a costruire una economia nella quale gli uomini non siano più *homines oeconomici*, cioè non più individui singoli, punti isolati astrattamente identici. Premessa una nozione del massimo utile individuale (cioè della massima soddisfazione di un interesse individuale), gli economisti si sono accorti che da essa è indeducibile il massimo utile generale, e ciò perchè appunto l'utile generale (sia o non sia massimo) è indefinibile sulla base di quella premessa. La sua definizione sarebbe possibile solo se le ofelimità individuali (noi potremo dire: gli interessi particolari) fossero paragonabili fra loro; ma l'ipotesi dalla quale si è partiti – cioè l'ipotesi individualistica – è che invece il soggetto economico sia solitario e isolato, e che quindi non ci sia nessun altro soggetto col quale compararlo. Insomma o il soggetto economico viene considerato nell'isolamento della sua singolarità, e allora non c'è modo di pensare a un tutto, del quale esso sia un elemento, di guisa che definendosi l'interesse del soggetto individuale venga nello stesso istante definito quello del soggetto collettivo o dell'ente sociale, e viceversa; oppure lo si considera come elemento o parte del tutto, il quale costituisce il *prius* logico di ogni parte, e allora l'interesse del soggetto individuale come parte è indistinguibile da quello dell'ente sociale, e viceversa. La relazione fra i due punti di vista è siffatta che se, partendo dal tutto, non si può non pensare la parte, invece posto l'individuo nella sua singolarità, non c'è modo di passare al tutto, ossia l'individuo è impensabile come parte.

6. È facile notare come, ciò non ostante, siano numerosi i tentativi teorici e pratici (pratici ancor prima che teorici) per raggiungere lo scopo a cui servirebbe l'impossibile ponte, per sostituire, a questo, qualcosa che in pratica – e sia pure approssimativamente – gli equivalga. Una delle massime preoccupazioni della scienza economica contemporanea è di riuscire a svincolarsi dal soggettivismo, creando dei criteri obbiettivi, generali, sociali per le scelte economiche, per la valutazione della razionalità degli

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

atti economici individuali. Una preoccupazione analoga spiega gran parte dei fenomeni giuridici e politici che si collegano – in ogni tempo, ma oggi specialmente – alle affermazioni del cosidetto principio sociale in opposizione all'individualismo. Il corporatismo è, senza dubbio, di gran lunga il più importante di questi fenomeni, ma escluso che sia costruibile il ponte di cui si è parlato (per l'impossibilità logica del medesimo), l'organizzazione corporativa raggiunge essa, tuttavia, il medesimo scopo del ponte? Escluso che l'individuo produttore possa essere portatore di interessi singolari e diciamo pure egoistici, che dovrebbero essere trascesi, e contemporaneamente parte del tutto nazionale, cioè portatore e personificatore in concreto dell'interesse della Nazione (di ciò che serve a trascendere quegli interessi particolari), in che modo, in che senso può funzionare il corporativismo?

7. Affermare che questo è null'altro che lo strumento per l'integrale soddisfazione, nel campo dell'economia, dell'interesse nazionale, equivale a dire che esso è – o si vuole che sia – lo strumento per l'obbiettivazione, la socializzazione, la nazionalizzazione delle scelte economiche. Ma in qual modo funziona questo istrumento? Già considerando il primo grado della generalizzazione, quello che si riferisce all'interesse della categoria professionale, si vede subito come il problema della definizione di questo interesse abbia ricevuto una soluzione puramente empirica. Posta infatti una serie di categorie – di datori di lavoro, di lavoratori, di professionisti e di artisti –, è stata creata una serie parallela di associazioni sindacali (risolvendo più o meno, si capisce, i difficili problemi d'inquadramento, cioè di delimitazione delle categorie), e a ciascuna associazione è stato legalmente attribuito il potere, e quindi la capacità, di definire l'interesse della categoria rispettiva. Esistono dunque gli organi per la definizione (a scopo di tutela) degli interessi delle categorie professionali, ma il problema della definizione, in sè, rimane. Con i contratti collettivi, con l'azione giudiziaria per l'applicazione dei contratti e delle norme giuridiche tutelatrici dell'interesse delle categorie, con l'azione disciplinare, ecc., le associazioni difendono questo

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

interesse e perciò, caso per caso, debbono definirlo; ma noi vogliamo sapere il fondamento comune di tali definizioni, quale criterio le guida, quale processo logico esse conchiudono. E ben si comprende che dovunque sono in questione interessi superindividuali o generali, ci si trova davanti a questo stesso problema, benchè variabile nelle dimensioni. Anche lo Stato opera per la tutela degli interessi di categoria mediante una complessa legislazione, da quella protettiva del lavoro a quella per la difesa dei titoli professionali, legislazione che parte sempre dal presupposto che l'interesse morale o materiale di categorie più vaste o meno vaste sia definibile, possa costituire un punto sicuro di riferimento per il legislatore. Ma dove si trova questo punto? Come avviene questo riferimento?

8. Consideriamo qui soltanto per ora, l'interesse della categoria professionale, cui essenzialmente, per l'origine e la natura del sindacato, l'attività di questo si riferisce. E presupponiamo che la categoria sia identificabile senza difficoltà nelle sue dimensioni, consideriamola cioè *in un momento dato*, e quindi formata da *determinate persone*, ciascuna esercente la stessa professione; ammettiamo anche che il fine professionale a cui queste persone mirano sia per tutte identico, cioè che esse lo concepiscano tutte nel medesimo modo, e infine che esse dispongano di un unico mezzo, il medesimo per tutte, per attuare questo fine. Sia esso, poniamo, la valorizzazione morale della categoria, e mezzo per ottenerla, nel caso concreto, non possa essere per esempio che il riconoscimento, al titolo professionale, di certi effetti legali. Verificandosi le anzidette condizioni (unicità di fine e di mezzo nell'unità di tempo), è certo che tutti i membri della categoria avranno un interesse identico al riconoscimento del titolo, e poichè la categoria risulta per ipotesi esattamente formata da tutti questi portatori di un interesse identico, sarà impossibile distinguere fra interesse della categoria e interesse dei suoi singoli componenti. Ora questa impossibilità – data la non inverosimile ipotesi – è assoluta, ed è perentoria la conseguenza che se ne trae, cioè che l'interesse di categoria (quella tale cosa che qualifichiamo in-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

teresse di categoria invece che interesse individuale) si dissolve nel nulla. Non essendo esso nient'altro che l'interesse di ciascuno dei componenti la categoria, non c'è di reale e di concreto che appunto questo interesse di ciascun componente.

9. Un'altra conseguenza. Tutti gli interessi che abbiamo considerati essendo eguali fra loro, cioè ciascuno la riproduzione degli altri, siano due o centomila, non si può neanche parlare della loro somma come di una entità diversa e superiore a ciascuno di essi: vi è un interesse unico, che si presenta in due o in centomila esemplari, esattamente equivalenti. D'altronde il concetto aritmetico di somma, applicato agli interessi, è puramente metaforico. Se trattasi di tanti interessi identici, si avrà – come abbiamo già osservato – un raggruppamento, una riunione, un insieme di interessi, ai quali potrà essere attribuito più peso pratico che a un interesse isolato; spesso accade, infatti, che si distingua quantitativamente fra l'interesse di una sola persona, e quello che appartenendo invece a cento od a centomila persone, sembra più degno di essere preso in considerazione; ma dal punto di vista qualitativo nessuna distinzione è possibile, nessuna trasformazione nella natura di un interesse interviene per il fatto che invece di appartenere a una sola persona, appartiene a cento od a centomila.[1] Ritornando dunque all'ipotesi, e presupponendo tanti interessi identici quanti sono i componenti la categoria, bisogna concludere *a*) che l'espressione «interesse di categoria» è comoda per indicare un interesse che appartiene, in un momento dato, non ad una sola persona bensì a più persone (che normalmente non è possibile indicare ad una ad una); *b*) che a quell'espressione non corrisponde, in concreto, nulla di diverso da un determinato interesse che pure appartenendo a più individui, continua ad essere un interesse individuale.

10. Si può tuttavia variare l'ipotesi, e dapprima considerare la categoria non in un momento dato, ma, diciamo così, nella

[1] Senza dire, poi, che se si tratta di tanti interessi diversi, l'idea di farne una somma è priva di senso anche metaforico: gli stati psicologici non si sommano.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sua vita nel tempo, cioè in tanti momenti successivi; o anche – che è lo stesso – si può considerarla come non composta da persone determinate, ma nella continua mutazione dei suoi componenti. Se però il fine professionale seguitasse ad essere il medesimo e di mezzi per attuarlo ce ne fosse sempre uno solo, non potrebbe non seguitare ad essere unico anche l'interesse professionale, ossia comune a tutti i componenti la categoria, non ostante la loro mutazione. (Prescindiamo, naturalmente, dall'eventualità che mutino non solo le persone ma anche i loro criteri di giudizio). Verificandosi tale permanenza dell'interesse della categoria, si rientrerebbe, da una parte, nell'ipotesi precedente: infatti l'interesse di categoria continuerebbe a risolversi nell'interesse di ciascun individuo (benchè gli individui non siano sempre gli stessi), e quindi parlare di interesse di categoria vorrebbe dire, anche qui, nient'altro che usare un'espressione comoda per indicare il fatto che più individui hanno un interesse comune. Ma, d'altra parte, può sembrare che vi sia qualcosa di nuovo, perchè si constaterebbe il fatto del permanere di una certa valutazione di un interesse nonostante il mutare degli individui che la compiono; è comprensibile, allora, che si finisca per vedere in quella valutazione un qualcosa di esistente di per sè e perciò di indipendente dai variabili criterî e gusti individuali. Questo fatto è importante, perchè significa la trasformazione dell'interesse in una specie di entità oggettiva, librantesi sopra le valutazioni soggettive dei singoli: questi passano, ma quell'entità rimane, gli individui mutano, ma allo stesso modo che, pur non essendo i componenti la categoria sempre gli stessi, si pensa la categoria come un recipiente che tutti li contiene, presenti, passati e futuri, così il permanente interesse viene attribuito alla permanente categoria, e non ai singoli suoi componenti. Tuttavia, a ben riflettere, si vede che, anche considerato in tal guisa, l'interesse di categoria è nulla più di un puro nome, di un'espressione comoda. E infatti la sua pretesa esistenza oggettiva in tanto è pensata, in quanto sono i singoli individui che ripetono, che rinnovano una certa valutazione; ma che l'interesse si ripresenti identico in due o più individui quando coesistono (come nella prima ipotesi), o che si ri-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

presenti identico nel susseguirsi degli individui uno dopo l'altro, non fa alcuna differenza: si tratta sempre di un interesse di natura individuale, comune, nel primo caso, a più individui considerati in una unità di tempo, e, nel secondo, considerati in una successione temporale.

11. Ancora una terza ipotesi è possibile, ma che porta alla medesima conclusione. Prendiamo la categoria in un momento dato e con determinati componenti, ma supponiamo che il fine professionale non venga definito univocamente da tutti costoro, o che, pur essendovi l'unità del fine, i mezzi per attuarlo siano più d'uno. Risultato inevitabile sarà la molteplicità e varietà degli interessi: ciascun individuo, o ciascun gruppo d'individui entro la categoria, definirà in modo autonomo l'interesse professionale. Teoricamente, come caso limite, può pensarsi che vi siano tante definizioni dell'interesse e quindi tanti interessi quanti sono gli individui, donde la conseguenza che si potrà parlare dell'interesse di A, di B, di C, di D, ecc., ma non di un interesse della categoria. La conclusione è dunque sempre la medesima: abbiano tutti i componenti la categoria un interesse identico (prima e seconda ipotesi), o ciascuno di essi (terza ipotesi) abbia un interesse diverso, non esistono che interessi individuali: è impossibile scorgere al di là o al di sopra di questi un interesse specifico di categoria, un interesse appartenente alla collettività – nel nostro caso: alla categoria – e non ai singoli suoi componenti.

12. Si potrebbe obbiettare che se veramente l'interesse di categoria coincidesse con ciascun interesse individuale e in esso completamente si risolvesse e scomparisse, non avrebbe scopo il parlarne e l'andarne in cerca. Invece la nozione d'interesse di categoria ha una ragion d'essere, in quanto l'esperienza insegna che quell'interesse così qualificato e quelli dei singoli, i quali alla categoria appartengono, possono trovarsi fra loro in contrasto. Si osservi però, in primo luogo, che il cosidetto interesse di categoria non può mai essere in contrasto con quello di *tutti* i componenti la categoria medesima. Sarebbe una contraddizione in ter-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mini. La categoria (qualunque dimensione abbia rispetto allo spazio e al tempo) è appunto formata da *tutti* i suoi componenti; se costoro hanno tutti il medesimo interesse, è inconcepibile che questo non sia precisamente l'interesse della categoria da essi formata. Invece sembra concepibile che l' interesse di categoria possa trovarsi in contrasto con quello di una parte dei componenti la categoria in questione; ove in seno a questa si manifestino degli interessi diversi, alcuni di questi appariranno come interessi di categoria, e gli altri come interessi divergenti e quindi particolaristici. Poniamo dunque (facendo anche qui per comodità d'analisi un'ipotesi estrema) che in una categoria per esempio di cento persone novantanove abbiano un'interesse comune, e la centesima un interesse diverso, valuti cioè diversamente dai novantanove il mezzo utile per raggiungere il fine della categoria. Ora è evidente che la valutazione dei novantanove non potrà essere qualificata come valutazione o interesse *della categoria* in opposizione alla valutazione o interesse dell'uno, perchè l'ipotesi è che la categoria sia formata non da novantanove persone, ma da novantanove più una. Potrà dirsi che i novantanove aventi un solo e identico interesse formano una categoria a sè, ma allora il contrasto sarà fra un gruppo d'interessi individuali comuni (equivalenti, come sappiamo, a un interesse individuale unico), e un altro interesse individuale, e non fra l'interesse della categoria e quello di un suo componente. Non diversamente si deve concludere ove la categoria venga considerata non in un momento dato, ma in momenti successivi, in guisa che il contrasto apparisca, per esempio, fra l'interesse dei componenti la categoria oggi e quello dei componenti la categoria domani. Non è vi nessuna ragione per qualificare come interesse della categoria professionale quello definito oggi e non quello che sarà definito dai componenti la categoria domani, o viceversa. Anche qui il contrasto non è fra un preteso interesse di categoria, che permanga attraverso il tempo, e quello di alcuni dei componenti di essa, bensì è fra un gruppo di interessi professionali comuni che vengono definiti in un dato momento, e un altro gruppo di interessi professionali comuni che vengono definiti in un momento successivo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

13. Si comprenderà meglio, dopo quest'analisi, perchè sia empirica la soluzione che del problema di definire l'interesse di categoria si dà praticamente. Abbiamo veduto che quell'interesse o non è nulla di distinguibile, in concreto, dagli interessi individuali, oppure se vi è distinzione, o addirittura divergenza fra quello e questi, essa ha luogo, concretamente, fra due o più interessi o gruppi d'interessi individuali. Sembrerebbe che per la definizione dell'interesse di categoria si dovesse partire dalla identificazione di determinati interessi professionali, onde ricavarne la delimitazione di una categoria corrispondente, come presupposto della creazione di un organo che rappresenti la categoria in questione e ne tuteli gli interessi. Invece accade, praticamente, il viceversa. È l'esistenza di un organo tutelatore, cioè dell'associazione professionale, che permette la delimitazione della categoria e quindi, in relazione a quest'ultima, l'identificazione di determinati interessi. In realtà l'ente « categoria » come qualcosa di obbiettivamente dato non esiste. Si possono pensare infinite categorie professionali, ossia raggruppare in infiniti modi diversi gli interessi dei produttori. Ogni categoria può rientrare in una categoria più comprensiva, o scindersi in molteplici categorie più ristrette. Quando, identificata una categoria (il che avviene con la creazione di un'associazione sindacale), appariscono entro di essa degli interessi divergenti perchè alcuni dei suoi componenti interpretano l'interesse professionale in un modo e altri in un altro, nulla vieta logicamente di pensare che esistano non più una, ma due, tre.... x categorie distinte, anche se (facendo ancora un'ipotesi estrema) di queste categorie una dovesse comprendere tutti gli addetti a una data produzione meno uno, e l'altra comprendesse solo quest'uno. Non vi è nessuna ragione intrinseca perchè si parli d'interesse di categoria nel primo caso e non anche nel secondo. [1]

[1] Alcuni anni fa, avendo il Comune di Venezia deciso d'istituire una nuova farmacia, il Sindacato provinciale dei farmacisti ricorse all'autorità amministrativa contro questo provvedimento affermando che era lesivo degli interessi della categoria, dato che l'apertura della nuova rivendita avrebbe fatto diradare la clientela di quelle già esistenti. Senonchè il Consiglio di Stato respinse il ricorso, perchè non poggiante sopra un'esatta valutazione degli interessi della categoria. A questa, infatti, appartengono tanto i farmacisti esercenti che quelli non esercenti: ora l'apertura della nuova farmacia avrebbe sì leso l'interesse dei primi, ma avrebbe giovato ai secondi, ai quali interessava che aumen-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Dunque come non si può derivare la nozione di categoria da quella d'interesse, così non si può assolutamente derivare la nozione d'interesse da quella di categoria. Ma tutto ciò equivale a dire che la categoria, ogni volta che si è cercato di afferrarla come un'entità positiva e di darle un significato oggettivo, si è invece disgregata e dissolta nel nulla. Ora questa è la conseguenza inevitabile del fatto che di fronte alla categoria abbiamo sempre considerato gli individui nella loro singolarità; ciò rende infatti impossibile, come sappiamo, di considerarli contemporaneamente come parti di quel tutto unitario che, nel nostro caso, dovrebbe appunto essere la categoria.

(Continua)

tassero le possibilità di esercitare la loro professione. L'annullamento del provvedimento podestarile avrebbe quindi avvantaggiato una parte della categoria, ma danneggiata l'altra. Ecco un caso tipico in cui si vede come una categoria professionale – identificata mediante il corrispondente Sindacato – si scinda realmente in due, ciascuna delle quali ha un proprio interesse diverso da quello dell'altra. Se si vuole continuare a considerar la categoria come un'unità, è impossibile trovare una ragione intrinseca per qualificare come interesse della categoria dei farmacisti quello dei farmacisti esercenti e non quello dei farmacisti in attesa di esercitare la professione, o viceversa.

W. CESARINI SFORZA.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

SOLUZIONE CORPORATIVA DEL PROBLEMA COOPERATIVO

Sommario: 1. Interpretazione del tema. – 2. Politicità della Cooperazione. – 3-4. La cooperativa non si definisce sul terreno dell'economia e del diritto, ma dalla sua funzione sociale. – 5. Il principio cooperativo è unico in tutte le forme apparenti. – 6. Lo spirito, i procedimenti ed i fini della cooperativa sono essenzialmente capitalistici. – 7. Positività e limiti del valore cooperativo della cooperazione. – 8. Significato della nostra critica. – 9-10. Cooperativa e corporazione. – 11. L'impresa corporativa risolve il principio cooperativo. – 12. La caratteristica pubblicità dell'impresa cooperativa. – 13. Significato della soluzione accennata. – 14. Funzione transitoria dell'organizzazione cooperativa.

1. – Il nostro intento non è di esporre minutamente i problemi relativi all'inquadramento corporativo delle società cooperative, come il titolo di questa relazione potrebbe far supporre. Argomento empirico la cui soluzione è, d'altronde, strettamente legata alla esplicazione di alcuni concetti di ordine teorico.

A noi interessa principalmente la soluzione teorica del problema della cooperazione, qual'è stato posto dagli economisti e dai giuristi: ma ci interessa a fine squisitamente politico, per definire cioè la funzione che può avere il principio cooperativo nell'ordinamento corporativo.

Secondo il nostro metodo di costante e tenace aderenza ai fatti, esporremo alcuni concetti elaborati su dati e risultati mutuati dalla storia e dall'esperienza. Perchè gli istituti ed i fatti economici non sono categorie logiche, ma forme storiche che si svolgono e si atteggiano variamente secondo il divenire delle forze e degli ideali storici e politici.

2. – Lo svolgimento dell'ideologia cooperativistica procede passo passo e in stretta aderenza con l'affermarsi storico del liberalismo, dal quale promana immediatamente; n'è, anzi, una manifestazione reazionaria riecheggiante un assunto concettualmente cattolico-sociale.

Entro questa concezione le cooperative avrebbero potuto rivendicare la funzione di orientare l'ordinamento economico-sociale verso un più equo sistema di equilibrio. Ma non ne ebbero

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

la capacità, principalmente perchè non riuscirono ad acquistare il senso e l'ideale di una loro politicità, intesa questa come superamento del tradizionale privatismo dell'economia nella socialità del diritto e dell'organizzazione. Sempre, infatti, s'è discusso di un carattere apolitico della cooperazione, riaffermando un ideale implicitamente contraddittorio e liberale; comunque, categoricamente smentito dalla esperienza storica degli stessi cooperatori, sempre sollecitati da un movente politico.

La cooperativa, quindi, ancora oggi, nella struttura e nell'essenza, resta qual'era alle sue origini: un istituto economico privatistico, che oppone il suo interesse a quello dello Stato e della società; anzi, isolatosi entro un involucro di disposizioni, di interpretazioni e di opinioni protezionistiche e difensive, ha elaborato, attraverso mezzo secolo, un apparato concettuale per rivendicare e giustificare la sua autarchia giuridica e, in un certo senso, economica.

Valga, a guisa di esemplificazione, il tentativo di sottrarsi all'applicazione della legislazione corporativa e, in particolare, dei contratti collettivi di lavoro sostenendo che « tra la società cooperativa di lavoro ed il socio lavoratore non vi è puro e semplice ordinario rapporto da datore di lavoro a prestatore d'opera salariato, ma vi è qualche cosa di più, perchè vi è di mezzo il contratto di società ». Ergo, niente contratti collettivi nei rapporti tra le cooperative ed i propri soci; ergo, le cooperative oppongono alla norma dello Stato, che regola la totalità dei rapporti economici, il loro privatismo autarchico.

Ove tali contratti, si sostiene, si volessero applicare, si riuscirebbe soltanto ad « imporre un metodo contabile », poichè « nessuno può vietare alla cooperativa, che chiude in utile la sua gestione, di dare ai suoi soci qualche cosa di più delle somme accreditate, e nessuno potrebbe vietare ai soci di lasciare alla cooperativa, sotto forma di capitale azionario o di prestito, una parte delle somme loro accreditate, per sviluppare e perfezionare l'azienda o per colmare un eventuale deficit ».

A parte l'assurdità del « nessuno può vietare », tale assunto è la soluzione logica cui doveva pervenire, di fronte al corporativi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

smo, l'istituto cooperativo, inchiodato come è ad un sistema di disposizioni e ad una concezione che si attardano in sottili conati giuridici, senza attingere la forza dell'ideale politico che sovrasta l'avvenire dei popoli.

3. – L'impresa cooperativa è caratterizzata da uno spostamento di redditi che determina entro gli elementi attivi della produzione. La sua funzione è, perciò, squisitamente sociale, in quanto ha la possibilità di creare una categoria di produttori-cooperatori, di arricchire cioè il quadro delle classi medie della società. La sua caratteristica si esaurisce entro il gruppo dei soci: economicamente essa agisce sul mercato con i criteri di tutte le altre imprese.

Questa osservazione è di particolare importanza.

Su un mercato libero le cooperative si presentano in concorrenza con le altre imprese ed agiscono secondo la comune legge economica del prezzo. Per la loro particolare struttura esse riducono il profitto al minimo possibile, o anche a zero: ma questa, secondo Graziani, Pantaleoni, Pareto, Walras e tutti gli economisti liberali, è la funzione propria di un mercato in perfetta concorrenza.

Su un mercato controllato, invece, ove la concorrenza è risolta nella disciplina corporativa, le cooperative si trovano in condizione di privilegio. Nei loro riguardi, il prezzo, fissato con criterio corporativo, attribuisce al profitto un valore, che si trasforma in una caratteristica rendita: è questo il premio alla fiducia, alla intelligenza, allo sforzo dei lavoratori che cercano di superare la condizione di salariati.

Tale privilegio, però, se non opportunamente disciplinato, rappresenta un permanente e potenziale motivo di squilibrio e di turbamento dei mercati. Per esso le cooperative possono influenzare a proprio vantaggio i rapporti economici con un abbassamento dei prezzi, che, senza incidere sulla normale retribuzione dei fattori della produzione, attenuerebbe soltanto, o anche eliminerebbe del tutto, la rendita del cooperatore.

In pratica, però, l'elisione della rendita cooperativa è sempre largamente ricompensata dalla sicurezza del lavoro e dalla maggiore penetrazione dei mercati.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Si supponga che a questo privilegio, per così dire, strutturale, si aggiunga l'altro, invocato dalle cooperative, di non essere soggette all'applicazione dei contratti che disciplinano collettivamente il mercato del lavoro, si ha, o si rende possibile, un'alterazione dei redditi, e precisamente una riduzione dei redditi di lavoro (salari) e un aumento del reddito di impresa (profitto, rendita cooperativa); conseguentemente, considerata la speciale funzione del profitto nelle società cooperative, un abbassamento dei prezzi e quindi un ripristino del sistema della concorrenza.

4. – È chiaro che finora si è parlato di cooperative di produzione; le cose non stanno diversamente per le cooperative di consumo: le due grandi categorie entro le quali si usa raggruppare, per la loro specifica funzione, tutte le forme possibili di cooperative.

Le cooperative di consumo generalmente adempiono una funzione di distribuzione di prodotti prelevati, a condizioni normali e comuni, sul mercato. Esse mirano, da una parte, ad evitare le adulterazioni e le sofisticazioni delle merci, ritenute un retaggio del commercio al minuto; dall'altra si propongono di non gravare i prezzi di vendita dei profitti degli intermediari e ridurre il costo della stessa funzione distributiva.

Quindi esse agiscono sottraendo al mercato comune la distribuzione di una certa quantità di prodotti, che, rispetto ad un certo numero di consumatori, diventa funzione della cooperativa.

Praticamente, i consumatori, costituendosi in cooperativa, formano gruppi di privilegiati i cui redditi sono potenziati di una rendita matematicamente uguale alla somma delle spese e dei profitti eliminati dalla funzione cooperativa.

Anche qui, dunque, la funzione della cooperativa si risolve in uno spostamento di redditi da un gruppo ad un altro, riaffermando la sostanziale unicità del principio cooperativo.

5. – Secondo questo principio, Maffeo Pantaleoni, superando le differenze apparenti tra cooperative di consumo e cooperative di produzione, dimostrava che le cooperative di consumo sono cooperative per la produzione di un massimo di potenza d'acquisto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dei redditi e che le cooperative di produzione sono cooperative di consumo per la compera di redditi a prezzo di costo.

« Data una delle due, è data pure l'altra *ipso facto* ».

Una distinzione, quindi, tra le varie forme di cooperative non può dedursi che da un esame dei loro caratteri empirici e formali.

L'effetto, sia che si manifesti in un potenziamento del valore reale dei redditi, sia che si manifesti in un effettivo aumento del valore nominale dei salari, consiste sostanzialmente e sempre nel potenziare la capacità economica di un gruppo giuridicamente delimitato e costituito, che agisce in regime di concorrenza.

6. – Se così è, l'interpretazione del Pantaleoni, che le cooperative siano create e tenute in vita dalla forza dell'*egoismo* e che esse siano una manifestazione dell'*interesse individuale* è sostanzialmente e scientificamente esatta.

Tuttavia questa verità inoppugnabile, ha sempre avuto un aspetto polemico ed è venuta estrinsecandosi in modo da creare alcune condizioni storiche-giuridiche e politiche, che preludevano ad un nuovo orientamento del fatto economico, la cui logica doveva risultare in opposizione con la logica dell'egoismo primordiale. Si operava, cioè, attraverso l'istituto cooperativo una evoluzione economico-sociale, che, nella sua immediatezza, veniva interpretata soltanto come una lenta evasione dal sistema capitalistico.

Ma la cooperativa è essa stessa una manifestazione del capitalismo, di cui ha lo spirito, i procedimenti ed i fini.

Nata, infatti, per un potenziamento di economie individuali, procede con la scorta di tutti i principi dell'economia classica, al fine di creare situazioni di privilegio tendenti al monopolio.

I vincoli che essa crea entro il gruppo dei soci restano di ordine strettamente privatistico e, conseguentemente, ai fini dell'auspicata trasformazione dell'ordinamento economico-sociale, la sua funzione non è maggiore, nè diversa da quella di tutti gli altri aggruppamenti economici e professionali.

7. – Tuttavia per intendere la funzione corporativa dell'associazione cooperativa bisogna superare la sua considerazione mera-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mente positiva ed assumerla nella sua logica interna, che ne costituisce il vero valore. Da questo punto di vista la cooperativa è una forza che si protende nella storia, una idea che si atteggia nella realtà conformemente ad un sistema di necessità contingenti e di forze esteriori, fra le quali vive nel suo incessante processo di affermazione e di espansione.

Orbene, quali sono i caratteri storico-ideali di questa particolare forma associativa?

La mancanza di caratteristiche seriamente valide sul terreno del diritto e dell'economia, rende difficile qualificare e definire la cooperativa dal punto di vista della forma e della funzione.

Per il suo assunto ideale, invece, la cooperativa esprime istituzionalmente i più recenti e vivi atteggiamenti della coscienza storica e lo sforzo di uscire dalla concezione atomistica dell'ordine economico-sociale per affermare una concezione organicistica, inverante una concreta libertà, quella, cioè, che si realizza nella organicità e nell'equilibrio di un sistema: com'è sempre nella storia dei popoli.

Questo assunto sorge in antitesi ai principi della rivoluzione francese, che aveva risolto la totalità dei rapporti economici, giuridici, politici nella libertà degli individui, garantita dall'autorità dello Stato.

Sorge dal riportarsi dell'individuo nella rete dei rapporti sociali, che costituiscono in concreto il necessario sistema politico che condiziona la vita degli uomini, si ricostituiscono gli enti, che mediano la statalità dei singoli, si coordinano le forze individuali al fine di raggiungere uno scopo comune mediante l'autodisciplina delle attività individuali. Questa realtà prelude molto da vicino la concezione corporativa, ma resta su tutt'altra linea di sviluppo. Ove, infatti, la concezione corporativa si risolve nella statalità attinta mediante l'autodisciplina delle categorie, il gruppo cooperativo, ben lungi dal porsi in funzione statale, non raggiunge nemmeno la più comune concezione pubblicistica: la cooperativa restando una somma di egoismi individuali che cercano di potenziarsi coordinando le necessità comuni.

La opposizione è categorica e irreducibile. Tuttavia la concezione cooperativa, prescindendo dai suoi pratici successi o insuc-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cessi e dalle sue più o meno felici applicazioni, rappresenta storicamente una fase del processo di formazione della moderna società, la necessità cioè di una disciplina organica delle forze che agiscono nella medesima direzione, spinte dai medesimi bisogni.

Anche a costo di ripeterci, diciamo che la cooperativa è rimasta limitata però nella sua funzione, perchè non ha mai attinto una funzione, una struttura ed un ideale politico: invece di porsi sul terreno della socialità s'è ridotta ad un criterio ordinativo dell'azienda di carattere meramente amministrativo. Gli stessi partiti politici, dal socialista al cattolico, che si avvantaggiarono delle risorse finanziarie delle cooperative, non vollero o non seppero mutuare da queste la loro ideale concezione sociale: ideale che il Fascismo ha superato e risolto nella concezione corporativa, sostituendo ad un sistema, qual'era nella migliore delle ipotesi, di controllo amministrativo e statistico, una viva e vigorosa azione educativa e politica.

8. – La critica da noi finora svolta, con animo di politici e di scienziati, ha un perentorio valore positivo. Essa, infatti, mira a mettere in evidenza come la cooperativa, pur riproducendo nella sua struttura, nella sua logica funzionale e nel suo assunto ideale, inoppugnabili elementi corporativi, non raggiunge la concezione corporativa. Non la raggiunge a causa del suo privatismo, che la mette anche ai margini della concezione politica del Fascismo.

Ma il movimento cooperativo, quale s'è svolto fino ad oggi, può considerarsi il primo evo della storia della cooperazione. Evo primo, ma importantissimo e, d'altronde, adeguato alle condizioni sociali e politiche dei tempi; esso ha efficacemente contribuito a maturare quei germi di rinnovamento sociale che oggi assumono forma e sostanza.

Perciò lungi da noi l'idea di negar valore a questa fase della storia della cooperazione, così ricca di eroismi e di fulgidi risultati. La funzione della nostra critica, anche quando sembra che voglia negare, è di mettere in evidenza, insieme con i pregi, gli aspetti meno solidi della concezione e quelli, principalmente, sui quali

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

occorre agire con maggior decisione per adeguare la cooperazione all'ideale corporativo.

9. – Sono da ritenersi assolutamente arbitrari i frequenti paralleli e ravvicinamenti che si usano fare fra cooperativa e corporazione.

La prima non è che un modo di organizzare l'azienda, ove l'altra invece consiste in un fatto essenzialmente politico, cioè in una totale struttura giuridica, che promana dallo Stato, di tutte le attività ed i servizi sociali, e conferisce la statalità all'autodisciplina delle categorie produttrici dei servizi e delle attività medesime.

Ugualmente arbitrario è ipostatizzare una riduzione della corporazione nei limiti dell'azienda, che resta invece l'entità economica della unitaria struttura corporativa; la quale, per risolvere statalmente l'autodisciplina delle categorie, deve necessariamente assumere nella loro complessità la totalità dei singoli servizi, o dei servizi confluenti in ciascuna attività.

Non vi è statalità senza totalità.

10. – Non è, d'altronde, che la nuova struttura giuridica possa definirsi come mera ed assoluta forma.[1] La forma corporativa emerge da una nuova concezione di tutte le attività sociali, nelle quali è profondamente radicata.

Da queste nuove concezioni, anzi, che sono il suo contenuto, la corporazione attinge un valore socialmente morale e rivoluzionario.

Perciò i rapporti sociali e, nella specie, i rapporti economici possono formalmente estrinsecarsi in rapporti di diritto corporativo, in quanto cioè sono rapporti concepiti e realizzati corporativamente.

E, se così è, sorge legittima la domanda, ai fini del nostro tema; Quali sono i caratteri specifici che il corporativismo assume nell'ambito dell'azienda?

Dalla risposta che daremo a questo interrogativo, potrà e dovrà chiarirsi il problema del rapporto fra cooperazione e corporativismo, *che altro non è se non il problema dell'atteggiarsi dell'impresa*

[1] È questa la tesi sostenuta da A. Volpicelli, *Natura e Universalità giuridica della Corporazione*, in *Nuovi Studi*, vol. VII, fasc. VI.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nell'ordinamento corporativo. E non dell'ordinamento corporativo inteso soltanto come mera giuridicità, ma in quanto forma e sostanza di tutta la vita sociale della Nazione.

11. – Fra i caratteri sufficienti per definire l'impresa corporativa, due sono specialmente importanti per noi: il lavoro elevato a « soggetto dell'economia » e quindi la disciplina dei profitti, come conseguenza del mutato rapporto fra gli elementi dell'impresa; la fissazione dei redditi al capitale, come conseguenza, oltre che della sua funzione strumentale, anche della eliminazione o riduzione dei rischi, che è un aspetto dell'ordinamento corporativo del mercato.

Nella loro affermazione sostanziale, sono queste le caratteristiche interne dell'impresa cooperativa, la quale può ritenersi « la più fascistica fra tutte le forme d'impresa » soltanto perchè è la forma fascista dell'impresa, cioè l'impresa corporativa.

Il rapporto fra cooperazione e corporativismo, appare dunque rapporto di contenuto a forma, di economia a diritto, un rapporto squisitamente politico. Il principio cooperativo si assume quindi totalitariamente come il solo possibile principio ordinativo delle imprese, che vogliano vivere corporativamente in un ordinamento corporativo.

Sarebbe a dire che l'auspicata e tanto discussa riforma della cooperazione si risolve nel nuovo concetto di « impresa corporativa », i cui specifici caratteri siano i più adeguati ai postulati ed agli orientamenti della moderna coscienza politica.

12. – L'impresa corporativa, verso la quale gravitano tutte le forze positive dell'epoca attuale e che sarà ineluttabilmente la nostra realtà, non può concepirsi altro che pubblicistica.

Pubblicistica, nel senso che, essendo essa l'istituto economico della corporazione, dalla corporazione dovrà attingere la sua interna disciplina economica e il suo modo di comportarsi nell'andamento dei mercati: gli organi interni non possono essere altro che organi tecnici, con poteri discrezionali relativi alla funzione loro propria.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il dualismo lavoratore – datore di lavoro, già profondamente attenuato dalla legislazione sociale, sarà superato dalla funzionalità corporativa di tutti i componenti dell'impresa; elementi tecnici che dello svolgimento della loro funzione rispondono alla corporazione, dalla quale sono investiti di quella funzione nella specifica impresa.

13. – Non rientra nel nostro compito configurare nella struttura tecnica il nuovo sistema. Il nostro intento si limita alla enucleazione di alcuni concetti fondamentali che emergono dall'esame e dalla critica delle forze storiche attuali, che sono insiti cioè nei nuovi orientamenti della politica e delle aspirazioni sociali.

Chi volesse dedurre riferimenti pratici dalle osservazioni da noi fatte circa la risoluzione del principio cooperativo nell'ordinamento corporativo dovrebbe fermare la sua attenzione sui seguenti punti:

a) Il principio cooperativo, che è unico in tutte le forme apparenti, è un principio ordinativo dell'impresa, il più adeguato alle esigenze ed agli ideali di giustizia sociale del corporativismo.

b) In un ordinamento corporativo integrale la esistenza di « cooperative » concepite privatisticamente è contraddittoria: donde si giustifica l'auspicata riforma della cooperazione.

c) Un ordinamento corporativo integrale deve assumere il principio cooperativo a suo criterio fondamentale per l'ordinamento delle imprese.

Da questi risultati appare come il nostro tema si sia mutato nell'altro concernente l'impresa nell'ordinamento corporativo la cui soluzione importa una concezione totalitaria del corporativismo.

La soluzione accennata può considerarsi come una fascistica anticipazione ideale della storia; ma, in realtà, essa vuole essere, qual'è, la soluzione logica e fatale che matura entro le attuali e vive ideologie (che sono positivi fermenti storici) balzanti dalla concezione dei governi e dalla coscienza delle masse, desiderose di un regime di giustizia sociale positivamente instaurata dalla forza dell'organizzazione.

La nostra educazione storicistica non si appaga delle ideologie e delle utopie. L'accennata soluzione, quali che siano i mutamenti

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

e le deviazioni che dovrà subire, risulta, all'esame delle forze storiche attuali, la più logica e la più conforme al nostro ideale; comunque, essa è utile a darci una più profonda consapevolezza del cammino che si percorre.

D'altra parte, ogni seria e meditata azione politica si svolge alla luce di un ideale da raggiungere, e tanto più intenso sarà lo slancio e la fede nell'azione quotidiana quanto più chiaro e preciso l'ideale che la illumina.

14. – Sarebbe fuori della realtà chi osasse pensare che i concetti esposti non riguardino positivamente il tema della presente relazione; anzi, essi implicano perentoriamente i problemi attualmente più vivi dell'organizzazione cooperativa.

Li implicano superandoli.

Ma, al di fuori e al di sopra dei problemi contingenti, essi, risolvendo la caratteristica singolarità dell'impresa cooperativa nell'esplicita universalità del suo principio, reclamano una nuova, attiva e vigorosa funzione della stessa organizzazione cooperativa. La quale, in un periodo come il nostro, di transizione e di evoluzione di forme storiche, di crisi che sono « nel sistema » e « del sistema », può rivendicare la sua funzione ideale ponendosi come campo sperimentale delle realizzazioni corporative.

Sperimentale, cioè, ancora una volta, di avanguardia.

E questo le cooperative possono fare ponendosi pubblicisticamente nell'ambito delle corporazioni, offrendo a queste una sfera di rapporti economici perfettamente organizzati e controllati, adeguandosi profondamente alla concezione ed agli ideali del Fascismo.

Sarebbe a dire che l'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione oltre la sua funzione di controllo amministrativo e statistico, oltre tutti i problemi contingenti, ha davanti a sè la più grande responsabilità e una funzione enorme per l'avvenire del corporativismo: e tanto più facilmente e fascisticamente potrà assolvere questa sua funzione storica, quanto più riuscirà a superare la sua chiusa struttura organizzativa, che lo isola dalla circostante realtà sindacale e corporativa.

ERNESTO LAMA.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

LA RELAZIONE KISSKALT SULLA RIFORMA DEL DIRITTO TEDESCO DELLE SOCIETÀ ANONIME

GIÀ in epoca anteriore al nuovo regime furono tracciati in Germania vari progetti di riforma del diritto della società anonima. Per quanto da questi progetti non si distacchi in misura molto notevole, pure ci sembra egualmente degno di interesse il più recente disegno di riforma contenuto nella Relazione del Dott. Kisskalt, Presidente di una Commissione per il Diritto dell'anonima nominata dalla *Akademie für deutsches Recht.* [1]

La Relazione appare divisa in tre parti. La prima parte tratta dell'anonimia nella società per azioni e, con maggior precisione, dei rapporti tra azionista e società. Per impedire la possibilità di abusi da parte di una maggioranza anonima, investita di scarse responsabilità e con un interesse relativo alla prosperità dell'organismo sociale, si era richiesta la « personalizzazione » della società per azioni. Si era chiesto, cioè, che all'impero dell'elemento impersonale, del capitale, fosse sostituito il predominio dell'elemento « persona »; che non le azioni, ma veramente gli uomini fossero in società, tra di loro vincolati. [2]

La Commissione sunnominata, anche se ha riconosciuto che quest'esigenza è da un punto di vista ideale legittima, ha dovuto poi respingere quasi ogni tentativo di attuarla praticamente. La stessa cattiva sorte hanno avuto così il progetto d'introduzione obbligatoria dell'azione nominativa come le note proposte del Müller-Erzbach [3] tendenti a creare due gruppi di azionisti in di-

[1] Vedi *Zeitschrift der Akademie für deutsches Recht*, 1934, pagg. 20 segg. Vedi già prima BACHMANN, *Deutsche Volkwirtschaft*, 1933, pagg. 264; KÜBL, *Deutsches Recht*, 1933, pag. 132; H. BERGMANN, *D. I. Z.*, 1934, pagg. 371 segg.; ZAHN, *Wirtschaftsführertum und Vertragsethik im neuen Aktienrecht.*

[2] Questa tendenza appare in contrasto con i dati dell'evoluz. storica, secondo la quale, come ha riaffermato di recente il VIVANTE in *Riv. Dir. Commerciale*, 1934, pag. 316, il vincolo associativo passa sempre di più dalle persone dei soci alle azioni liberamente circolanti intorno al nucleo costante del capitale.

[3] MÜLLER-ERTZBACH, *Umgestaltung der Aktiengesellschaft zur Kerngesellschaft verantwortungsvoller Grossaktionäre*, 1929.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

versa posizione nella società: da un lato azionisti possessori di azioni nominative, i quali avrebbero il predominio nell'amministrazione della società, e il diritto a un dividendo superiore, ma sarebbero anche onerati di una più severa responsabilità; dall'altro lato azionisti con azioni al portatore, i quali riceverebbero un dividendo preferenziale anche in caso di mediocre profitto, godrebbero del vantaggio di una più facile disponibilità delle azioni e non sarebbero soggetti a una speciale responsabilità.

Al progetto d'introduzione obbligatoria dell'azione nominativa viene opposto il punto di vista della fungibilità, della facile alienabilità dell'azione, e viene fatto presente il pericolo che le norme imponenti tale introduzione possano essere agevolmente eluse. Le idee del Müller-Erzbach appaiono inattuabili, del resto, anche per un'altra considerazione: poichè in pratica le azioni nominative, almeno nelle società senza o con piccola rendita, non offrirebbero agli azionisti alcun vantaggio economico, ma soltanto un'aumentata responsabilità, tutti preferirebbero naturalmente le azioni al portatore.

La Relazione pure non si limita, respingendo le proposte accennate, a portare delle ragioni pratiche determinate, ma fa anche delle considerazioni d'indole più generale. Una personalizzazione radicale dell'anonima intesa nel senso che è stato accennato, si troverebbe in contrasto con la natura stessa dell'anonima e con i dati della sua evoluzione storica. Scopo dell'anonima è di ammassare grandi capitali, distribuendo e dividendo il rischio tra un gran numero di persone. Ora lo stesso gran numero dei socii esclude, rende innaturale che interceda tra di essi, e tra ciascun socio e la società, un vincolo personale. Anche ammessa l'esistenza in fatto di questo vincolo all'atto della costituzione della società, è poi innegabile e naturale che questo vincolo viene ad allontanarsi e a dissolversi sullo sviluppo stesso della vita sociale, con l'allontanarsi dell'azionista dalla sede della società, con il passaggio delle azioni in altre mani, e così via. Il comune azionista ha inteso comprare, e intende possedere, un titolo, il quale si distingue dall'obbligazione al portatore solo perchè la sua rendita si spera che sia superiore, anche se oscillante. Titolo al portatore e vincolo asso-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ciativo personale, sono, insomma, concetti assolutamente contraddittori. La Relazione così riassume: « È impossibile supporre un sentimento di comunione fra i centomila o milioni di azionisti delle nostre grandi imprese, o basar leggi sulla finzione che tale sentimento esista; non ci è dato ammettere negli azionisti delle grandi società di Monaco o di Stettino un sentimento di fedeltà o altra cosa che non sia un desiderio di ottenere un impiego sicuro di capitale e una rendita adeguata ». Una diversa concezione viene dalla Relazione definita come astratta e inattuabile.

Queste osservazioni della Commissione per il diritto dell'anonima appaiono di grande importanza anche perchè contengono implicitamente un chiaro rifiuto della cosidetta « teoria della impresa in sè », la quale sotto qualche aspetto corrisponde alla teoria franco-italiana dell'eccesso di potere. [1-2]

La citata Relazione rifiuta giustamente di ampliare oltre i limiti del diritto vigente la responsabilità dell'azionista per l'esercizio del diritto di voto, responsabilità che nel diritto franco-italiano, contrariamente a quanto si osserva da qualche sostenitore della teoria dell'eccesso di potere, può giustificarsi solo sulla base della teoria generale dell'abuso di diritto. La Relazione approva, è vero, il § 86 del Progetto tedesco (1930), che rende responsabile l'azionista il quale spinga dolosamente, approfittando della propria influenza, un membro del Consiglio di amministrazione e di sorveglianza ad agire in suo vantaggio e a danno della società, ma va notato che tale responsabilità deriva già dai §§ 826, 823 *B G B* in relazione col § 312 *H G B.* [3]

Quanto sia realistica la concezione della Relazione si vede anche dal fatto che in essa non si nutre eccessiva fiducia di trarre vantaggi concreti dalla maggior importanza che potrebbe darsi all'elemento personale dell'anonima e dall'aumento eventuale di

[1] Abbiamo diffusamente trattato di queste dottrine in un lavoro di prossima pubblicazione, in cui si conclude che il concetto di comunione fra azionisti, comunione importante un obbligo di fedeltà tra gli azionisti stessi e verso la società, non corrisponde nè al contenuto della legge nè alle esigenze della pratica.

[2] Gli apprezzamenti espressi in questo periodo ci sembrano per lo meno discutibili (N.d.R).

[3] Su tale complesso di problemi vedi gli studi recenti dello HEIMANN E., in *Studi in onore di Wieland*, 1934, pagg. 221 segg., e del VIVANTE, *Riv. Dir. Comm.*, 1934, pag. 319.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

responsabilità degli azionisti.[1] Se anche si considera la forma della società cooperativa tedesca, nella quale le quote sono tutte nominative e non vi è libertà di alienarle, e d'altro lato la responsabilità tanto dei socii, che dei membri del Consiglio di amministrazione e di sorveglianza non incontra limite alcuno; se si considera anche questa forma di società, si vede che i disastri dovuti a incapace e sleale gestione di affari non sono affatto meno rari che nelle società per azioni. Si potrebbe quindi concludere che l'elemento agente in modo decisivo sulle vicende di una società non è tanto quello giuridico, quanto quello umano; che, in fondo, si tratta più di una crisi morale che di una crisi dell'anonima.[2]

Il cómpito che oggi si impone non è dunque di trasformare totalmente il carattere della società per azioni, ma di porre un ostacolo agli abusi che il decadimento della morale ha prodotto e la giurisprudenza non ha potuto eliminare.

D'altra parte, la Commissione cui si deve la Relazione citata è venuta incontro alle idee di coloro che sostengono la personalizzazione (intesa nel senso che si è veduto) dell'anonima, col fare alcune proposte, la più importante delle quali è di aumentare il minimo legale del capitale sociale da RM.50.000 a RM.500.000 L'attuazione di questo progetto porterebbe alla diminuzione del numero delle società tedesche da 9.634 a 4.002, cioè del 58%, e alla diminuzione del capitale complessivo da 22, 264 a 21,449 miliardi.[3] Per trasformare le piccole anonime in società personali la Relazione ammette un termine di 5-10 anni. Dall'esigenza di distinguere tra le grandi e le piccole società per azioni, muove anche il già citato Progetto del Vivante,[4] nel quale si attua la disciplina dell'anonima per quote riguardo alle società con un capitale da L. 50.000 fino a 1 milione. Ma un diverso spirito anima

[1] Cfr. le mie osservazioni in *Leipziger Zeitschrift*, 1932, pag. 516, n. 1. Inoltre VON NELL-BREUNING, *Aktienreform und Moral*, pagg. 16-17 e la *Relazione* cit., pag. 34.

[2] Per trasformare le piccole anonime in società personali la Relazione Kisskalt ammette un termine da 5 fino a 10 anni. Ma già la legge 5 luglio 1934 (*Bollett. delle leggi del Reich*, I, 568) facilita quelle trasformazioni realizzantisi per spontanea volontà,

[3] *Riv. Dir. Comm.*, 1934, I, pagg. 312 segg. Va aggiunto che il Vivante respinge espressamente la forma tedesco-francese della Società con garanzia limitata.

[4] Per favorire l' iscrizione si propone la concessione di vantaggi fiscali agli azionisti iscritti.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

questo progetto: basta rilevare che secondo l'art. 8 del Progetto Vivante, anche per la società con un capitale inferiore a 1 milione la forma dell'anonima per quote non sarebbe obbligatoria, mentre secondo la Relazione Kisskalt dovrebbero sparire definitivamente tutte le anonime con un capitale inferiore a 500.000 RM. pari a Lit. 2.250.000.

La diversità di concezione che sta alla base dei due progetti risulta in modo assai caratteristico dalle proposte che il Vivante formula a proposito dell'anonima costituita da una persona; le quali proposte appaiono, specialmente nella motivazione, in netto contrasto con le tendenze cui si ispira il Progetto germanico.

A fianco della proposta centrale cui abbiamo ora accennato, la Relazione Kisskalt discute dei mezzi atti a dare una certa indipendenza alla società, di fronte all'azione incontrollabile delle maggioranze. Anzitutto è presa in considerazione la possibilità di concedere il diritto di voto solo agli azionisti che hanno acquistato le azioni almeno sei mesi prima dell'Assemblea. A tal proposito si è voluto mettere in chiaro a quanto ammonti il numero di azioni che cambiano spesso di proprietario (cosidette azioni fluttuanti), ed è sembrato alla Commissione per l'anonima di poter concludere che il numero di queste azioni è inferiore a quanto comunemente si crede, così da far sperare che possa evitarsi un regolamento speciale del diritto di voto per queste azioni.

Viene inoltre proposto che gli azionisti possano registrare le loro azioni in un libro della società e deporle presso la medesima. Così l'amministrazione può conoscere la maggior parte degli azionisti, e l'azionista, da parte sua, viene protetto da perdite di azioni e di cedole di dividendo. [1]

* * *

La seconda parte della Relazione tratta del principio del Capo (Führerprinzip) sul diritto dell'anonima. Su tale principio, introdotto già nel diritto del lavoro dalla legge 20 gennaio 1934, deve

[1] *Riv. di Dir. Comm.*, 1934, I, pag. 320.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

basarsi, secondo la Relazione, anche il diritto dell'anonima. Ma si ha ragione di osservare che quel principio è suscettibile di attuazioni diverse nei diversi campi, politico ed economico, e che nel diritto tedesco, contrariamente a quanto avviene in altri sistemi giuridici, il principio del capo è stato, in fondo, sempre in vigore per la grande indipendenza di cui ha costantemente goduto il Consiglio d'amministrazione. La Relazione si limita perciò ad esaminare in quali casi questa posizione d'indipendenza del Consiglio d'amministrazione possa essere minacciata dall'esercizio di diritti attribuiti al Consiglio di sorveglianza o all'Assemblea, e se sia in contraddizione con il principio suddetto l'esistenza di un principio cui appartengono parecchie persone.

La Commissione è partita dallo stesso punto di vista da cui muove la Relazione Vivante, [1] però è molto diverso il modo in cui vengono affrontati e risolti i singoli problemi. Il Vivante propone l'introduzione del sistema tedesco, basato sulla distinzione tra Consiglio d'amministrazione e Consiglio di sorveglianza (il Vivante parla di Comitato esecutivo e di Consiglio), e non mostra diffidenza alcuna contro l'esercizio di particolari poteri da parte del Consiglio di sorveglianza e dell'Assemblea. La Relazione Kisskalt invece tende, nel trattare la questione, a diminuire il più possibile la quantità, l'estensione, l'efficacia di quei poteri.

Ora è lecito osservare – basta ricordare che l'origine stessa dei progetti di riforma sta negli abusi di potere da parte degli amministratori durante e subito dopo l'inflazione – che tale tendenza sembra non priva di pericoli. È vero che la Relazione riconosce espressamente che alla posizione di supremazia del Consiglio d'amministrazione dovrebbe corrispondere una più grave responsabilità. Peraltro la Commissione, dappoichè rifiuta di stabilire una responsabilità illimitata per l'evento così come rifiuta d'imporre la prestazione di una cauzione in azioni della società o in titoli di Stato, si limita in sostanza a proporre un rovesciamento dall'onere di prova, per cui i membri del Consiglio dovrebbero provare in un eventuale processo di avere agito con la correttezza di

[1] Vedi pag. 33 della *Relazione*.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

onesti commercianti. Ora questo rovesciamento è probabile che nulla muterebbe allo stato attuale delle cose;[1] d'altra parte i membri del Consiglio non si troverebbero quasi mai in grado di riparare i danni causati. Si deve quindi (e le proposte del Vivante sono determinate dalla coscienza ben chiara di tale necessità) regolare tale materia al fine preciso d'impedire e prevenire – valendosi di un efficace controllo da parte del Consiglio di sorveglianza e dell'Assemblea – l'abuso di potere, e i conseguenti danni, da parte degli amministratori. Di secondaria importanza è, per contro, il problema della responsabilità civile e penale.

Secondo la Relazione Kisskalt dovrebbe esser tolto all'Assemblea ogni diritto relativo alla gestione degli affari[2] (ma in pratica anche oggi l'Assemblea non partecipa ai singoli atti della gestione) e così pure il diritto di deliberare sul bilancio, sul conto perdite e profitti e sulla distribuzione degli utili. L'ultima proposta su cui erano divise le opinioni della Commissione avrebbe tolto la necessità di un'Assemblea annuale; l'Assemblea dovrebbe invece riunirsi prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio di sorveglianza per approvare la gestione e per eleggere il nuovo Consiglio. Potrebbero inoltre riunirsi assemblee straordinarie su richiesta degli azionisti, ad es. per revocare anticipatamente il Consiglio di sorveglianza in caso di malservizio. Riguardo alla proposta di abolire il diritto dell'Assemblea di deliberare sul bilancio e sulla distribuzione degli utili, vale la pena di osservare ch'essa non è conforme alla tendenza, che si trova espressa nella medesima Relazione, d'intensificare le relazioni fra gli azionisti e la società. E non si dimostra neppure nella Relazione che di tali diritti siasi abusato nel passato.

Così come in Italia l'istituto dei sindaci era stato oggetto di aspre critiche e di proposte (Vivante) tendenti a sostituirlo con l'altro istituto dei revisori dei conti, così in Germania era oggetto di continue critiche, nella stampa e nella dottrina, l'istituto del Consiglio di sorveglianza e la retribuzione dei suoi membri. Nella

[1] Cfr. anche l'art. 717, I del Progetto svizzero e le osservazioni di Hug, *Zur revision des schweizerischen Aktienrechts*, 1934, pag. 64.
[2] *Riv. Dir. Comm.*, 1934, I, pag. 321.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Relazione Kisskalt si discute dell'opportunità di abolirlo, ma si conclude in favore della sua conservazione, a motivo della necessità di un organo che controlli l'operato del Consiglio d'amministrazione sopratutto quando sono diminuiti i poteri dell'Assemblea. Per quanto riguarda la forma di retribuzione la Relazione ritiene come più adeguata quella di una percentuale sul guadagno annuale dopo tutti i difalchi e tutte le riserve e dopo un dividendo di 4% per gli azionisti. D'altro lato la Commissione intende ridurre i membri del Consiglio (di sorveglianza) ad un numero che oscilla tra quello delle Grazie e quello delle Muse. Finora il lavoro del consiglio non era svolto da tutti i membri, ma da singole Commissioni, e i membri che non appartenevano a tali Commissioni mentre avevano responsabilità eguale a quelle di tutti, non avevano la possibilità di esercitare un controllo. Fra quest'ultimi ve ne sono alcuni che debbono la loro elezione a un grande nome o alla speranza di ottenere col loro aiuto relazioni d'affari. Tali persone non sono ritenute adatte a far parte di un organo con attività di controllo, consultiva e, in un certo senso, decisiva; nei casi in cui la società ritiene indispensabile la loro partecipazione, essa può creare un comitato (Beirat) senza responsabilità.

Secondo le proposte del Vivante il Consiglio (di vigilanza) non dovrebbe avere più del triplo dei membri del Comitato esecutivo, che non dovrebbero superare il numero di 1-3 o, al massimo, di 5, in società aventi capitale superiore a 20 milioni di lire. [1] La Relazione Kisskalt non prescrive il numero dei membri del Consiglio d'amministrazione e stabilisce soltanto, come conseguenza del *Führerprinzip*, che in un Consiglio costituito di molte persone, un membro dovrebbe fungere da presidente con diritto di firma esclusivo. Il Vivante stabilisce che il diritto di decidere spetti alla maggioranza, tuttavia ammette una clausola statutaria per cui nell'eventualità di un dissidio fra il presidente del Comitato esecutivo e gli altri membri la decisione spetta al Consiglio. [2]

La Relazione tratta poi diffusamente dei rapporti tra il Consiglio d'amministrazione e quello di sorveglianza sostenendo che

[1] *Riv. Dir. Comm.*, 1934, I, pag. 321.
[2] *Ibidem.*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

capo dell'anonima dev'essere il Consiglio d'amministrazione e, più precisamente, il suo presidente, e non già il presidente del Consiglio di sorveglianza. Viene però respinta la soluzione secondo cui il Consiglio di sorveglianza sarebbe ridotto alla posizione di un « Consiglio del capo » (Führerat) e cioè a un organo con semplici funzioni consultive nominato dal Consiglio d'amministrazione, i cui pareri non sarebbero neppure vincolanti. Questa soluzione è stata respinta perchè si è ritenuto che il Consiglio d'amministrazione nella sua attuale forma non abbia in ogni caso le qualità necessarie per fungere da assoluto capo e gestore economico, e che occorra quindi un organo indipendente per eleggerlo e controllarlo. La relazione Kisskalt riconosce quindi l'opportunità di una funzione deliberativa e decisiva del Consiglio di sorveglianza. « D'altro lato però il Consiglio d'amministrazione conserva la sua importanza come elemento dirigente della società » con responsabilità propria, indipendente dalle decisioni del Consiglio di sorveglianza. Per chiarire in modo ancor più netto la sua posizione la Relazione propone di completare il § 61 del Progetto nel modo seguente: Il Consiglio d'amministrazione è a capo dell'anonima. Esso deve dirigere la società come richiede l'interesse dell'azienda e del seguito (Gefolgschatf) e il bene comune del popolo e dello Stato. Per gli affari di sua gerenza è direttamente responsabile.

Infine la Relazione per assicurare l' indipendenza del Consiglio d'amministrazione rigetta la proposta tendente ad abbinare la carica di presidente del Consiglio d'amministrazione e di presidente del Consiglio di sorveglianza in una sola persona, o, almeno, a far nominare una parte dei membri di quest'ultimo dal Consiglio d'amministrazione.

* * *

La terza ed ultima parte della Relazione tratta dei rapporti fra la società anonima e lo Stato. Vi si sostiene anzitutto che lo Stato ha il cómpito di dirigere l'economia, ma non di esercitarla. Le norme sui poteri dello Stato a tal riguardo sono di diritto pubblico, non di diritto privato (è significativo che la Relazione

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

contrariamente a molti scrittori nella letteratura faccia questa spiccata e giustificata distinzione [1]), debbono valere per tutte le imprese e non appartengono alla legislazione sulla forma dell'anonima, ma alle leggi future sull'organizzazione dell'economia. La Commissione non tratta perciò di problemi quali sono l'istituzione di tribunali d'onore, la sorveglianza statale delle aziende e l'eventuale necessità di concessione da parte dello Stato. Per quanto concerne l'ultimo punto la Relazione nega, secondo le esperienze del passato, che vi sia bisogno di una tal concessione per l'anonima e sostiene che il criterio decisivo non può esser mai la forma, ma soltanto l'oggetto dell'azienda. Anche le norme che vietano fondazioni con scopo pericoloso allo Stato, devono riferirsi a tutte le società, non soltanto all'anonima. Simili punti di vista riflettono il problema se lo Stato debba disporre d'un diritto di veto alla nomina del Consiglio d'amministrazione o di singoli membri del Consiglio di sorveglianza e d'un diritto di richiedere la revoca delle stesse persone. La Commissione risolve questo problema in senso affermativo e propone d'affidare ai futuri tribunali d'onore il cómpito di decidere sul ricorso contro il veto da parte dello Stato e sulla sua richiesta di revoca. D'altra parte la Commissione disapprova la nota proposta [2] di delegare un rappresentante permanente dello Stato al Consiglio di sorveglianza, perchè con ciò lo Stato verrebbe ad essere incaricato di cómpiti e di responsabilità di cui non può essere all'altezza; dirigere l'economia non significa congestire ogni azienda.

Infine viene richiesto che il capo dell'anonima, salvo casi eccezionali, sia di cittadinanza tedesca.

Riassumendo si dirà che la Relazione, se si eccettuano due punti (aumento del minimo del capitale sociale da RM. 50.000 a RM. 500.000, soppressione del diritto d'assemblea di deliberare sul bilancio e sulla distribuzione degli utili) ha carattere conservatore. Tale tendenza si palesa in molti suoi passi, dall'inizio

[1] Che la distinzione fra diritto pubblico e privato non abbia perduto la sua importanza neanche per il diritto tedesco odierno osserva pure W. JELLINEK, *Verwaltungsrecht*, Supplemento, 1934.

[2] Vedi H. BERGMANN, *D. J. Z.*, 1934, pag. 371; ASCARELLI, *Riv. Dir. Comm.*, 1934, pag. 32.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

quando vien sostenuta la necessità di conservare la forma dell'anonima fino alla conclusione quando si afferma, mettendo in guardia contro ogni violenta trasformazione, che i fondamenti del diritto tedesco dell'anonima sono sani e convalidati da decenni di efficace esperienza.

ROBERT GOLDSCHMIDT.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

LA PERIZIA GIURIDICA [1]

(Concetto e teoria generale).

Sommario: 1. Perizia giuridica e perizia tecnica. – 2. Condizione di ammissibilità e ragion pratica di ogni forma di perizia è una lacuna nella volontà normativa dello Stato. – 3. La perizia e la discrezionalità del giudice. – 4. La perizia giuridica è sempre perizia politica. – 5. Attività tecnica ed attività politica. Discrezionalità tecnica e discrezionalità politica. Perizia tecnica e perizia politica. – 6. Funzione della perizia politica. – 7. Contenuto della perizia politica. – 8. Il parere del Pubblico Ministero inteso come perizia politica. – 9. Il parere del Pubblico Ministero e la valutazione delle prove. – 10. Il parere del Pubblico Ministero e la attività processuale del giudice. – 11. Il parere del Pubblico Ministero e la attività delle parti. – 12. Il parere del Pubblico Ministero ed il giudizio.

1. – La dottrina distingue la *perizia giuridica* [1] dalla *perizia tecnica*. [2] Se v'è qualche discordanza di opinioni fra i non molti scrittori che se ne occupano, questa verte sopratutto sulla ammissibilità di una perizia giuridica vera e propria, [3] non sul criterio distintivo, ricercato nell'*obietto* (regola *giuridica* anzichè *tecnica*), sul quale si è formata una « comunis opinio », dovuta piuttosto al frettoloso esame del problema (poco sentito per i suoi scarsi effetti pratici), che non alla sicurezza dei concetti.

[1] La necessità di chiarire la natura della consulenza del Pubblico Ministero nel processo civile mi ha condotto all'analisi dell' istituto della perizia giuridica. Gli scarsi accenni della dottrina, che diffusamente si occupa della perizia tecnica, scarsi e non precisi alla possibilità di una perizia giuridica accanto alla perizia tecnica, la nessuna omogeneità degli esempi addotti (*infra* pagine segg. testo e note), mi hanno convinto a cercare il fondamento logico del singolare istituto, ed a tracciare, sulla base del concetto criticamente raggiunto, una teoria generale della perizia giuridica. L' indagine mi è apparsa di grande interesse non solo perchè richiama problemi sempre vivi di teoria generale del diritto, ma anche perchè nello studio di questa rara specie di consulenza appaiono chiarissimi i principî razionali che governano il genere. Per es. i rapporti fra perizia e potere discrezionale del giudice appaiono nella loro giusta luce solo attraverso le indagini cui costringe la analisi sulla natura della perizia giuridica. Per queste ragioni la ricerca acquista una autonomia dallo specifico fine per cui è sorta, e l' inquadramento del parere del P. M. nel sistema generale qui costruito, a mio avviso, non solo colloca al suo giusto posto un istituto di difficile classificazione, ma rappresenta un controllo delle idee generali. Dimostra anche che la perizia giuridica non è così lontana dalla pratica realtà quanto gli studiosi hanno ritenuto.

[2] Stein, *Das private Wissen des Richters*, § 12, pag. 179; Hegler, *Die Unterscheidung des Sachverständiger vom Zeugen im Prozess*, in *Arch. Zivil. Prax.*, CIV, pag. 190; Carnelutti, *Prova civile*, pag. 103, testo e nota, e lett. ivi cit.

[3] Stein, *op. cit.*, in senso negativo (pag. 186), ma considerando il problema sotto il profilo, evidentemente unilaterale, della facoltà del giudice di chiamare un consulente giurisperito a fornire lumi sulla interpretazione di norme vessate di diritto interno. Anche ammettendo la mancanza di tale facoltà, non è decisa la inammissibilità della perizia

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il Carnelutti [1] definisce la perizia giuridica come la « dichiarazione che contiene la *indicazione al giudice di una regola giuridica* », e vede due forme di perizia giuridica, in perfetta simmetria con le analoghe forme della perizia tecnica: *a*) indicazione al giudice di una regola giuridica; *b*) sussunzione del fatto sotto la regola giuridica.

Se non andiamo errati, la funzione essenziale della perizia, quella cioè che caratterizza la perizia in confronto della testimonianza, si esaurisce nel fornire al giudice una regola da *applicare nel giudizio*, cioè uno *strumento*, non un *oggetto* di giudizio. [2] Quando il pe-

giuridica, poichè si affronta il problema dell'*organo* cui spetta di decidere la consulenza, non il problema della ammissibilità della consulenza. Non è infatti un principio razionale, ma affatto contingente con le necessità della perizia tecnica, che sia il giudice stesso a chiamare il perito. Il problema dell'organo che decide la consulenza è affatto libero da presupposti razionali: si deve scegliere solo l'organo più idoneo, e questa idoneità risulta evidentemente dalla natura della perizia e dall' ignoranza tipica che presuppone nel giudice. Ora può ben darsi (*infra* pag. segg.) che, in relazione alla perizia giuridica, anche ammettendone la utilità e la legittimità, non sia il giudice, per motivi psicologici evidenti, l'organo più idoneo ad accertarne la necessità. Vedi per es. in CARNELUTTI, *op. cit.*, pag. 104 nota, l'osservazione: « difficilmente il giudice avrebbe la sincerità di chiedere il voto di un esperto intorno ad una norma vessata di diritto interno ». In genere la perizia giuridica è individuata in ipotesi che non sono che ipotesi di perizia tecnica (vedi per es. il caso tipico citato dal Carnelutti e criticato nel testo), o che non rientrano nemmeno nel « genus » perizia (*infra* pag. segg.). Il CARNELUTTI, *op. cit.*, pag. 105 nota, ammette recisamente la natura di perizia giuridica stragiudiziale ai c. d. *voti dei giureconsulti* prodotti in causa. Poichè su questa ammissione non ci sono dissensi nella dottrina, è logico ritenere che la perizia giuridica sia accolta senza difficoltà solo in quanto i *voti dei giureconsulti* appaiono alla dottrina come *atti di parte*. Quindi il perito, in questo come, a mio avviso, in ogni altro caso di perizia stragiudiziale appare come un *ausiliare della parte* e cadono per ciò tutte quelle obiezioni di carattere dogmatico che si oppongono ad una consulenza giuridica del giudice. Ciò spiega il deciso atteggiamento del Carnelutti. Ma in questo Autore, come del resto in tutti gli altri che si occupano dell'argomento, il problema della ammissibilità della perizia giuridica non è posto nei suoi estremi termini dogmatici, nè la fisonomia dell' istituto è delineata criticamente nemmeno nelle sue linee fondamentali.

[1] CARNELUTTI, *op. cit.*, pag. 103 nota 1.

[2] Così senza riserve STEIN, *op. cit.*, pag. 53; aderisce anche CARNELUTTI, *op. cit.*, riservandosi però di distinguere tre forme di perizia: perizia che porta solo regole da applicare, perizia che porta e applica regole, perizia che applica soltanto la regola fissata dal giudice (pag. 96). La seconda e la terza forma di perizia non sono in realtà se non una sola: il perito ch'è chiamato di applicare la regola fornitagli dal giudice, è chiamato perchè sa *altre regole di esperienza*, quelle che consentono, appunto, l'applicazione della regola posta dal giudice. Restano dunque due sole forme di perizia: la perizia che pone solo la norma, la perizia che pone ed applica la norma. Ma, in realtà, la *applicazione* della regola, cioè la conclusione del sillogisma, importa la conoscenza di altre regole di esperienza, quelle che conducono alla posizione della *premessa minore*, ed è appunto perchè conosce ed affinchè apporti queste *regole* che il perito è chiamato. Per ciò che riguarda la sola operazione conclusiva, l'attività del perito, trattandosi solo di una operazione *logica*, è fungibile con quella del giudice (tanto vero che il giudice non è vincolato all'avviso del perito); ed al perito è chiesta *anche* questa attività logica, unicamente per-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rito sia chiamato ad operare anche od esclusivamente la sussunzione del fatto sotto la norma, la sua funzione non muta, poichè porta al giudice anche od esclusivamente quella *regola ignota* che permette la sussunzione del fatto sotto la *regola nota*. Gli esempi addotti dal Carnelutti [1] non fanno che confermare la verità del nostro rilievo. Il perito che stabilisce per es. se una data causa di lesione debba ritenersi, al fine della qualifica giuridica del « fatto », come *violenta*, non ha altra funzione sostanziale, come *perito*, che quella di indicare al giudice la *regola* necessaria per stabilire se una data causa sia o non sia *violenta*. Il giudice non ha, considerato, s' intende, nella sua struttura « tipica », nessun bisogno di consigli per la sussunzione vera e propria del fatto sotto la norma (*ultimo momento* della attività sillogistica), cioè per la applicazione della regola posta dal perito, poichè questa operazione implica solo la conoscenza delle *regole logiche*, che sono lo strumento fondamentale di ogni tecnica giuridica e che quindi il giudice conosce *quanto* o *meglio* del perito. La funzione « peritale », *in quanto tale*, si arresta, in questo, come in ogni caso, alla indicazione della *regola* che deve essere applicata dal giudice. La differenza fra le varie ipotesi potrà vertere sulla *natura* (sostanziale o strumentale), o sulla *quantità* (maggiore o minore) delle regole fissate dal perito.

Ciò posto, il problema della distinzione fra perizia tecnica e perizia giuridica si riduce inevitabilmente a distinguere la *natura* (giuridica o tecnica) delle regole fornite nell'un caso e nell'altro. [2] La necessità di poggiare la distinzione sulla *regola* (cioè sulla natura della *premessa maggiore* del sillogisma peritale) fra due forme di perizia, riprova, a mio avviso inconfutabilmente, che la essenza della funzione peritale si concentra e si esaurisce nella fissazione della *premessa maggiore*. Tanto è vero che il Carnelutti stesso, che non accetta in pieno la funzione assegnata da Stein alla perizia, si trova, di fronte alla perizia giuridica, in rapporto ad *ogni* ipotesi,

chè le operazioni di fissazione del criterio di giudizio ed il giudizio sono praticamente inseparabili. Ne consegue che, se questo è vero, la tripartizione delle forme di perizia è puramente ***estrinseca*** e non un carattere razionale ed assoluto. Vedi anche *infra* pagine segg.

[1] *Loco cit.*, pag. 103 nota 1.

[2] CARNELUTTI, *loc. cit.*, pag. 104; STEIN, *op. e luogo cit.*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

a cercare la distinzione nella norma. Infatti, secondo questo Autore, fra le due specie di perizia, non esiste differenza *funzionale*, ma solo, con qualche riserva, una differenza « dal lato dell'*obbietto*, cioè del carattere (giuridico anzichè tecnico) della regola dichiarata ». [1]

La distinzione che si basa sulla contrapposizione fra norme « giuridiche » e norme « tecniche », non ha, a mio avviso, nessun fondamento, poichè i due termini non sono sullo stesso piano. Nel sistema delle regole di vita, non vi sono, distinte, norme *giuridiche* e norme *tecniche*, ma norme *giuridiche* e norme *non-giuridiche*. La giuridicità non è carattere *intrinseco* alla *natura* della norma, ma carattere *acquisito*: la norma non *è*, ma *diventa* norma giuridica per il fatto della sua sussunzione, dichiarazione e imposizione per parte dello Stato, o di gruppi minori dipendenti o indipendenti dallo Stato. È irrilevante, per il carattere giuridico di una regola, il *modo* della sussunzione, dichiarazione, imposizione, decisivo il *fatto* della dichiarazione, sussunzione ed imposizione. La *regola* col divenire giuridica acquista (nei limiti, si comprende, del principio normativo che, in concreto, giunge a porre) un carattere che la distingue nettamente dalle regole *non-giuridiche*: la *certezza*, [2] cioè (rispetto all'ordinamento giuridico cui appartiene) la *infungibilità* con altre norme possibili. Poichè una norma viene sussunta, dichiarata ed imposta da un ordinamento *solo* quando sia in fatto possibile un comportamento diverso del destinatario, cioè l'attuazione di una norma *diversa*. Se questa possibilità non c'è, non c'è neppure la norma giuridica, che non ha nessuna pratica ragione d'essere: il diritto crea dei limiti, non riconosce i limiti che già sono in natura. [3] È quindi sempre (nella scelta che il diritto compie) un processo di valutazione *politica*, che si sovrappone all'eventuale processo di valutazione *tecnica*, il quale determina il sorgere della norma *giuridica* dalla norma *non-giuridica*. Dimodochè una norma « tecnica » può essere o non essere una norma giuridica, come può esserlo o non esserlo una norma non-tecnica. Così

[1] *Prova civile*, pag. 104.

[2] Vedi il mio scritto *In tema di potere discrezionale*, in *Riv. di dir. proc. civ.*, 1928, I, pag. 247, ed *infra* pag. 17.

[3] Ed infatti una regola naturale [inevitabile] non è una *regola*, ma un *fatto* (GENTILE, *Teoria generale dello spirito*, Bari[4], pag. 31): cioè il fatto [inevitabile] della sua attuazione.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

per es. una regola di profilassi o di disinfezione, pur essendo una regola « tecnica », *diventa* una regola « giuridica », sol che lo Stato la imponga, cioè la renda *infungibile* con altre regole di condotta, anche tecniche, ed anche, per avventura, ugualmente o maggiormente conformi allo scopo profilattico od antisettico. Così come, di fronte all'organismo giuridico statuale, la regola che impone il pagamento dei debiti di giuoco, pur non essendo una regola tecnica, non è affatto una regola giuridica.

Se tutto questo è vero, la indagine sulla perizia giuridica si trova di fronte a questo dilemma: o si prende come carattere distintivo il carattere intrinseco *tecnico* o *non tecnico* della norma fornita nei due casi dal perito – ed allora la locuzione *perizia giuridica* è inesatta – o si prende come carattere distintivo la *giuridicità* in confronto della *non-giuridicità* della norma – ed allora è la locuzione *perizia tecnica* che è inesatta.

Posto che il termine di confronto per tutti i lati pratici del problema teorico è il « sapere » del giudice, è evidente che la discussione si deve basare sulla natura intrinseca della regola fornita, poichè, praticamente, ha solo risalto la distinzione fra la tecnicità e non-tecnicità. Tanto è vero che, se anche si voglia accettare il secondo corno del dilemma, sarà sempre necessario, nel seno delle due categorie ottenute, ricercare la distinzione sulla base del criterio intrinseco. Giova quindi rettificare il termine « perizia giuridica » in un termine che, per essere sullo stesso piano, possa fare riscontro al termine « perizia tecnica ». Per far ciò con concretezza di risultati, è necessario ridurre le forme di perizia che si vogliono distinguere, ad una base comune rispetto al *rapporto fra la norma fornita dal perito e l'ordinamento giuridico*: cioè stabilire quanto del carattere di *giuridicità* abbiano le regole fornite dal perito in ambedue le ipotesi.

Questo è il punto centrale della ricerca.

2. – Noi abbiamo visto (*retro*, pag. 88 nota 2) che la « essenza » della funzione peritale si concreta *sempre* nel fornire al giudice una regola da applicare nel processo. L' intervento « consultivo » del perito si giustifica nella presenza di una *lacuna* (è indifferente

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

chi la debba accertare) nella conoscenza del giudice rispetto a quelle norme che deve applicare nel processo per risolvere la lite o per giungere al punto da poter risolvere la lite. Il perito porta così al giudice un *elemento* che deve prender posto nella premessa maggiore del sillogisma (istruttorio, probatorio o decisorio). Questo carattere dell'intervento peritale è comune senz'altro ad ogni forma di perizia: giuridica o tecnica.

Il problema dei rapporti fra la norma fornita dal perito e l'ordinamento giuridico, investe tutta la dottrina dei presupposti della perizia, che da questo lato non mi paiono ancora precisati.

Premetto che, in questo stadio della ricerca, è assolutamente indifferente la *funzione* (sostanziale o strumentale; di percezione o di giudizio) ed il *destinatario* (giudice, parti o terzi) della norma fornita dal perito. Il meccanismo di fissazione della regola per parte del giudice (e quindi la posizione della regola rispetto all'ordinamento giuridico) è sempre lo stesso e non cambia quand'anche diversa sia la funzione della norma caso per caso. Qualunque atto del giudice, dalla verifica dei presupposti, alla decisione definitiva; dalla ammissione della prova, alla valutazione della prova; dall'ordine di intervento del terzo, all'accesso sul luogo, implica la costruzione di un *sillogisma,* che in taluni casi sarà l'*atto processuale medesimo* (sillogismi di semplice accertamento, o sillogismi di comando verso le parti o i terzi), ed in altri la *condizione dell'atto processuale* (sillogisma di decisione di una propria attività) – ma che in ogni caso porterà nella premessa maggiore una *regola.* Il meccanismo di fissazione di questa regola non varia in rapporto alle diverse ipotesi – e può avvenire in tre modi: *a*) o con l'*accertamento* puro e semplice della volontà della legge; *b*) o con l'*accertamento* della volontà della legge, più la *creazione* di una norma che integri la norma insufficiente fornita dall'ordinamento giuridico; *c*) con la *creazione* totale della regola. La *funzione* (« processuale », non « logica ») del sillogisma, varierà a seconda che la conclusione contenga un semplice *accertamento,* decisorio o probatorio (Tizio deve cento a Caio, il teste non ha udito, la scrittura è falsa), oppure un *comando* diretto alla *parte* (Tizio paghi cento a Caio, Caio giuri ecc.), o al *terzo* (Sempronio intervenga in causa), o a *sè*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

medesimo (compi l'accesso sul luogo). Varierà anche a seconda della relazione che avrà la conclusione del sillogisma con il fine ultimo del processo e con i singoli fini tecnici che confluiscono verso il fine ultimo. Resta invece intatta la *struttura* del sillogisma, poichè è uno schema « logico », e quindi la fissazione della regola si deve svolgere sempre secondo uno dei tre modi stabiliti, rispetto al sistema delle regole esterne al soggetto che costruisce il sillogisma: potrà magari, a seconda della funzione, prevalere l'un modo sull'altro, per ragioni tutte politiche che qui non entrano in campo.

Questi rilievi giustificano la nostra indagine, condotta senza tener conto delle singole funzioni processuali che possono portare il giudice alla costruzione del sillogisma, e quindi alla necessità di chiedere al perito la *regola* da porre nella premessa maggiore.

Ciò posto, mi pare di poter affermare che la regola fornita dal perito non sia, in nessun caso, prima della accettazione della regola per parte del giudice, una regola giuridica: cioè una regola che l'ordinamento abbia resa *infungibile* con altre possibili regole di condotta. In altre parole io ritengo che il *presupposto logico* di *ogni* forma di perizia sia una lacuna nella *norma* o nella *legge* (insufficienza o assenza di regolamentazione aprioristica), e quindi un *potere discrezionale* del giudice.

Questo asserto è sostenuto da ragioni logiche e da ragioni giuridiche.

Mi pare superfluo pormi delle obiezioni formali: prima di tutto perchè fuori di luogo in questa sede, secondariamente perchè, ai fini della nostra ricerca, prive, in ogni caso, di valore assoluto. Siamo di fronte ad un istituto che presuppone una lacuna dell'organo giudicante nella conoscenza delle regole da applicare, e quindi un istituto la cui stessa esistenza presuppone una considerazione schiettamente realistica del sistema giuridico. E così dobbiamo impostare e risolvere il problema da un punto di vista realistico, e considerare la norma giuridica nella sua attitudine *reale* a fornire un criterio di decisione al giudice.

Una obiezione preliminare può venire dal sistema dei controlli. Si dice: è sindacabile in Cassazione la massima di esperienza e co-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

munque ogni norma integrativa della norma posta dalla legge, così queste norme integrative sono *contenute* nella norma giuridica, e quindi, poichè parte della norma giuridica, sono norme giuridiche anch'esse. [1] L'obiezione ha un valore formale e relativo. Allorchè l'ordine giuridico ha fissato un criterio di decisione, anche insufficiente, fissa, con ciò solo, un punto obbligatorio di riferimento (*scopo*) alle norme integrative che dovranno esser create dall'organo giudicante, e quindi pone dei limiti negativi all'arbitrio dell'organo che crea la norma integrativa. Ed allora il sindacato sulle norme integrative non è diretto, nella sua efficacia *sostanziale*, ad impedire una *violazione* della norma (che mal si immagina violazione di una norma non *espressa*, poichè mal si immagina la *esistenza* di una norma esterna non espressa), ma ad impedire lo *sviamento di potere* dell'organo chiamato a compiere la integrazione della regola giuridica obiettivamente insufficiente. [2]

Quanto poi alla formulazione positiva che l'organo di controllo dà alla regola integratrice, giova riflettere che l'ordine giuridico, per principio, non può ammettere, senza negarsi, lacune nelle sue norme, e che quindi considera come appartenente al sistema, *completa in ogni elemento*, la norma dichiarata dal giudice, per tutti gli effetti che ha la *dichiarazione* giudiziale di volontà normativa. Ed infatti certe regole di esperienza integrative delle norme giuridiche diventano sindacabili in Cassazione solo quando, oltrechè concretamente *violate* dal giudice, siano anche dal giudice erroneamente *dichiarate*. [3] E questo non tanto e non solo per la difficoltà di mero ordine probatorio di stabilire se l'errore stia nella *applicazione* o nella *fissazione della regola di esperienza*, [4] poichè la differenza logica fra le due ipotesi è sottile ed in ogni modo la differenza empirica facilmente raggiungibile per presunzione dalla *entità* obiettiva dell'errore – quanto perchè la sinda-

[1] CARNELUTTI, *Prova civile*, pag. 80, su questo punto particolarmente, vedi *infra* pagina 11 e segg.

[2] Ad impedire, cioè, non la violazione della norma *integratrice*, ma la violazione della norma *integrata*, avvenuta con lo sviamento di potere.

[3] Vedi, CARNELUTTI, *Limiti di rilievo dell' « error in indicando » in Cassazione*, in *Studi*, I, pag. 378 e seg.

[4] CARNELUTTI, *op. cit.*, pag. 378 e segg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

cabilità ha un effetto formale ed indiretto. Le massime di esperienza puramente strumentali, destinate a permettere la sussunzione del fatto sotto la norma, cadono sotto il controllo della Cassazione solo quando, dichiarate dal giudice, *appaiano* come norme giuridiche ed assurgano quindi alla dignità ed alla funzione di una affermazione di principio. Se realmente fossero norme giuridiche, da un lato ci sarebbe per il giudice l'obbligo della dichiarazione, e dall'altro il controllo indipendentemente dalla dichiarazione. In sostanza il controllo non tende ad eliminare il *potere discrezionale* del giudice, ma, nella sua « fase » negativa (effetto immediato), lo *sviamento del potere discrezionale*; [1] e, nella sua « fase » positiva (effetto mediato) la *apparenza del potere discrezionale* ed i concreti effetti di « imperativo ipotetico » della norma dichiarata giudizialmente. [2] Ci possiamo per questa via, che qui non è il caso di seguire, render conto di molti problemi sui rapporti fra giudizio di fatto e giudizio di diritto, e sopratutto afferrare il perchè della insindacabilità delle regole di *percezione*, le quali « logicamente » sono regole integrative come tutte le altre: man mano che ci si avvicina al « fatto » il potere discrezionale del giudice aumenta e diminuisce fino a scomparire la utilità dei controlli a fini mediati, poichè è minore la *scindibilità* della norma dal fatto, e quindi minore la possibilità e la utilità di una formulazione aprioristica della regola di esperienza: cioè minore la pratica possibilità di un imperativo ipotetico, sia preesistente alla dichiarazione giudiziale, sia da questa scaturente.

Ma altri argomenti sostengono la nostra tesi.

La perizia contiene una *regola* o più regole che il perito *propone* al giudice, che può accettarle o non accettarle. Se la norma fornita dal perito fosse una norma giuridica, cioè sottratta al libero apprezzamento del giudice, questo sistema sarebbe inammissibile. Poichè il problema della ricerca della regola è solo quello di trovare l'organo *più idoneo* a compiere le operazioni *obiettive* di ricerca, ed una volta stabilito che questo organo non è il giu-

[1] Cioè, in sostanza, la violazione della norma che limita, fissandone lo scopo, il potere discrezionale. Per questo concetto vedi *infra*, n. 3.

[2] Cioè quegli effetti che, *di fatto*, ha la sentenza come precedente giurisprudenziale.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dice, all'organo prescelto (in base ad un criterio di maggiore idoneità) dovrebbe insindacabilmente spettare la fissazione definitiva della regola; e sarebbe perfettamente assurdo il sistema adottato dalla legge di sottoporre al sindacato definitivo dell'organo *meno idoneo* l'operato dell'organo *più idoneo*. Se così non è, vuol dire che la ricerca della regola importa valutazioni subiettive (perlomeno rispetto alla legge e nei limiti del « fine da raggiungere ») che saranno tantopiù conformi all' interesse pubblico in quanto risultino dalla collaborazione di organi, spettando la decisione definitiva a quello più idoneo a riassumere sotto le esigenze generali della decisione le esigenze specifiche corrispondenti a quel punto della decisione per cui il perito è chiamato a portare la regola. E se da un lato la necessità di queste valutazioni subiettive caratterizza nettamente la attività (sostanzialmente) discrezionale, dall'altro è perfettamente logico che la ultima parola spetti al giudice, il quale dovendo portare intiera la decisione, ne ha la responsabilità, e conosce meglio del tecnico le esigenze generali a cui le particolari si devono coordinare nel rapporto di mezzo a fine.

Se tuttociò conferma la « non-giuridicità » della regola portata dal perito in ogni ipotesi di perizia – un altro preciso argomento ci viene dall'esame del « parere » considerato nella sua funzione razionale. La utilità pratica del consiglio sta tutta in ciò, che è del consiglio il presupposto *necessario*: nel *potere* del soggetto recettore di seguirlo (ove lo ritenga accettabile). Se il soggetto recettore non *può* seguire che *una sola regola* (in relazione ad un *dato* sistema): o il consiglio è *conforme* a questa regola, ed allora, in tanto serve a qualcosa, in quanto cessi di essere *consiglio* per divenire *comando* – o da questa regola è *disforme*, ed allora, in relazione al sistema di regole che si considera,[1] è nettamente

[1] Se invece si consideri il parere in relazione ad un altro sistema di regola (per es., il parere di *ribellarsi* alla regola alla quale il soggetto recettore è vincolato) il parere acquista utilità pratica, ma *solo* perchè anche il soggetto recettore viene considerato in relazione ad un diverso sistema di regole, e quindi posto in una posizione di *indipendenza* rispetto al primo sistema. Ed allora in ciò medesimo il nostro ragionamento si conferma: poichè per trovare la *utilità* del parere fu ancora necessario trovare la *libertà* del soggetto recettore.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

superfluo. Il *potere discrezionale* del soggetto recettore, nel suo duplice aspetto di indipendenza dal sistema e dal soggetto emissore, è il presupposto necessario del *parere*, di questa singolare forma intermedia fra comando e giudizio.

Questo rilievo, che ha una base speculativa che può insospettire un giurista, trova immediato riscontro nel ragionamento seguente, strettamente tecnico. Il consiglio peritale trova la sua ragione giuridica in una *lacuna* del giudice nella conoscenza di *regole da applicare*, e poichè il principio *iura novit curia* ci dice che il giudice *deve* (non può non) conoscere le *regole giuridiche*, è strettamente logica la conclusione che le *regole fornite dal perito non sono regole giuridiche*. Prima che specchio di una costante realtà di fatto, è una necessità razionale e pratica l'affermare apoditticamente che *ad una lacuna nella conoscenza normativa del giudice corrisponde una lacuna nella legge.* [1] Senza questo principio si smarrisce ogni criterio per decidere la necessità ed il limite dell' intervento peritale, la necessità ed il limite della indipendenza del giudice dal perito. E, considerando il fenomeno nel suo valore più profondo, il principio esposto è la base dei rapporti fra giudice ed ordinamento giuridico, ed, in genere, fra Stato ed organo: cosicchè, sotto il profilo costruttivo, il principio esposto è il criterio direttivo fondamentale per una teoria organica degli interventi consultivi.

Queste affermazioni valgono per ogni categoria di norme fornite dal perito al giudice e quindi anche per le *massime di esperienza*, nel senso ristretto dato alla locuzione dallo Stein, di norme ipotetiche « ottenute con l'esperienza », e dirette a permettere la deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto. [2] Sui rapporti fra norma giuridica e massima di esperienza (si comprende, *non espressa*, chè se fosse *espressa*, la discussione sulla giuridicità, come su la possibilità della perizia, sarebbe del tutto oziosa) la dottrina è ormai in pieno accordo con i rilievi dello Stein, consi-

[1] Si comprende facilmente che la lacuna nella conoscenza normativa del giudice deve essere, non una lacuna derivante da imperfetta preparazione di *un* giudice, ma del giudice considerato tipicamente, cioè come fornito di tutte quelle conoscenze che l'ordinamento giuridico richiede.

[2] *Das private Wissen*, cit., pag. 21.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

derati come definitivi. [1] La massima di esperienza *integra* la norma giuridica, [2] e quindi, conclude il Carnelutti, [3] «la regola di esperienza *diventa* la (parte della) norma giuridica», e prende posto nella premessa maggiore del sillogisma. [4] In realtà queste considerazioni, che del resto, per la loro immediata evidenza, ciascuno può sottoscrivere, non solo non risolvono il problema della «giuridicità» delle massime di esperienza, ma direi che nemmeno lo sfiorano. Il fatto che la massima di esperienza integri la regola giuridica, e che quindi *diventi* parte della norma giuridica, non ha nessuna rilevanza sul *modo di fissazione* della regola per parte del giudice: poichè anche la norma *creata* dal giudice *diventa* norma giuridica e prende posto nella premessa maggiore del sillogisma, ed, evidentemente, se essa integri una norma preesistente o da sola costituisca tutta la premessa maggiore, è elemento di importanza solo *quantitativa*. Il problema della *fonte* è nettamente distinto dal problema della *funzione* della regola (sia riguardo alla decisione considerata come atto giuridico, sia come sillogisma, cioè come atto logico): il primo investe i rapporti fra giudice e norma e fra giudice e ordinamento giuridico, il secondo i rapporti fra norma e sentenza e fra norma e sillogisma. Al momento di costruire il sillogisma, la norma (quale che sia la fonte da cui sorge) esiste, necessariamente, di già come *norma giuridica* – ma la massima di esperienza, come ogni altra norma (sostanziale o strumentale) che serva per decidere, va nella premessa maggiore non perchè è regola *giuridica* (creata dal giudice o dal legislatore), ma semplicemente perchè è *regola*, cioè perchè ha quella *data* funzione logica: di *strumento* e non d'*oggetto* di giudizio. Ed è perciò, come si è visto poco addietro, e per le conseguenze generali ed indirette che derivano dalla dichiarazione di un criterio di giudizio, [5]

[1] STEIN, *op. cit.*, pag. 39 e segg.; HEGLER, *op. cit.*, pag. 174 e segg.; CHIOVENDA, *Principi*, pag. 396.

[2] Opere ed Autori cit.

[3] *Prova civile*, pag. 80; *Limiti di rilievo dell'«error in iudicando» in Cassazione*, in *Studi*, I, pag. 373.

[4] CHIOVENDA, *op.* e *luogo cit.*; CARNELUTTI, *Prova civile*, pag. 80 ed Autori ivi citati.

[5] Che può essere utilizzato in altri casi, e che quindi ha un valore ed una importanza che trascende il caso singolo e gli interessi (pubblici e privati) che al caso singolo, come tale, si riconnettono.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che v'è sindacabilità della massima di esperienza in Cassazione.

Il Carnelutti parla di *sussunzione* della massima di esperienza per parte della regola giuridica. [1] La locuzione non ha un significato molto preciso: probabilmente si vuol significare che la norma giuridica *presuppone* la regola di esperienza, ed, in certo qual modo, è *come se* la contenga. Ma, sostanzialmente, questa « sussunzione » deve consistere nel processo di integrazione della norma giuridica con la massima di esperienza, sempre trattandosi, come si è avvertito, di massima di esperienza *non-formulata*. Ma il fatto della integrazione (di per sè evidente), non tocca il problema della « giuridicità » [della norma integrante], che vien risolto solo quando si determini il *soggetto* che compie la integrazione. E non è affatto lecito rispondere che è la *norma* medesima che compie la integrazione, poichè la norma, incompleta, non può integrarsi [a meno che, per « norma », traslativamente, non si intenda il legislatore], [2] e nemmeno è lecito rispondere lo *Stato* (ordinamento giuridico), poichè questo è vero in *ogni* caso e noi dobbiamo proprio fra caso e caso distinguere – ma bisogna rispondere o il *giudice* o il *legislatore*. Quale di questi due organi dà l' impronta della *giuridicità* alla massima di esperienza? Il legislatore *rimanda* il giudice alla massima di esperienza (con un comando supplementare facilmente presumibile, in quanto di necessità coesistente col fatto stesso della norma e con l'obbligo della sua applicazione), e rimanda per di più (con un comando egualmente coesistente per necessità logica col comando sostanziale) alla regola di esperienza *più idonea* (di tutte le altre possibili) a garantire la perfetta attuazione della norma. Ma l'organo cui spetta di decidere *quale sia, fra le possibili, la massima di esperienza più idonea* non è che il *giudice*, ed è così affidata al potere discrezionale del giudice (condizionato allo *scopo*: attuazione della norma) la funzione di fissare la regola – dimodochè è il *giudice* che dà alla massima di esperienza il crisma della « giuridicità ». Il comando supplementare che ordina al giudice di fissare la massima di esperienza (*più*

[1] *Prova civile*, pag. 80.

[2] E questo potrebbe essere, in certo senso, il pensiero del Carnelutti;

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

idonea),[1] assume il carattere preciso di una delega di poteri (legislativi)[2] dal legislatore al giudice: delega che, con le medesime caratteristiche, costituisce sempre l'essenza costituzionale del potere discretivo del giudice e di questo potere rappresenta sempre il limite ed il presupposto necessario.

Questi rilievi trovano indiretta, ma precisa conferma nel fatto che talvolta il legislatore *formula egli stesso* la massima di esperienza (integratrice della norma) diretta al giudice. Se non si accetta il nostro modo di vedere, come distinguere, ed è tuttavia necessario, rispetto alla *fonte* (cioè rispetto alla giuridicità), *le ipotesi in cui la massima è formulata dal legislatore da quelle in cui non lo è*? Evidentemente, poichè bisogna distinguere, e trovare la ragione del diverso modo di comportarsi del legislatore nell'un caso o nell'altro, si deve per forza ricorrere al principio esposto, che riconduce alla *formulazione* il momento della nascita della regola, come regola *giuridica*. Questo principio, implicito nello stesso requisito della pubblicazione (requisito di portata e di significato più generale di quello che gli attribuisca la tecnica del diritto pubblico), trova la sua radice nel carattere *necessario* della norma giuridica: la *certezza*,[3] che non v'è, nè vi può essere se non con la formulazione.

[1] Massima che, divenuta per opera del giudice, norma giuridica, non avrà altro destinatario che il giudice. La possibilità razionale di un comando giuridico diretto a sè medesimo è oramai dimostrata sufficientemente dalla filosofia moderna (vedi per es. GENTILE, *La riforma dell'educazione*, Laterza, 1921, pag. 32 e segg. spec. pag. 34; CROCE, *Filosofia della pratica*, 3ª, 1923, pag. 309 e segg., e vedi anche ASCOLI (M.), *Intorno alla concezione del diritto nel sistema di Benedetto Croce*), che tende anzi a ridurre all'*autocomando* il fondamento speculativo del diritto.

[2] Confronta il mio scritto cit., *In tema di potere discrezionale del giudice*, pag. 245 e segg.

[3] Cfr. il mio scritto cit., pag. 247. Nella nuova dottrina del diritto pubblico sovietico prevale il principio che la *pubblicazione* non è requisito necessario alla applicabilità della norma; cfr. ORLANDO, *Metodo e tecnica giuridica nella dottrina sovietica*; in *Scritti per Salandra*, 1928, pag. 65. Il principio, schiettamente tirannico, non ha, indipendentemente dalla sua portata politica e morale, nemmeno un fondamento logico. Infatti, con il principio dei giuristi sovietici, non è che diventi applicabile una norma non pubblicata (chè una norma, per essere tale, deve *necessariamente* esteriorizzarsi e venire a conoscenza del soggetto recettore, cioè essere.... pubblicata) quanto che agli organi statuali vien imposto il dovere di agire in un dato modo di fronte ai singoli casi: v'è un vincolo per gli organi dello Stato (e rispetto a questi c'è *pubblicazione*), non un vincolo giuridico non conosciuto dai singoli e che tuttavia grava sui singoli. In sostanza esiste *giuridicamente* una norma che impone un comportamento degli organi statuali, non una norma che impone un comportamento dei singoli.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Questo gruppo di rilievi (e particolarmente questi ultimi che precisano la natura delle regole più frequentemente chieste al perito), ci consente di porre due principî generali, del resto confermati dalla esperienza quotidiana:

a) presupposto necessario perchè vi sia perizia è una *lacuna nella volontà normativa dello Stato*: e conseguentemente un espresso o tacito conferimento di potere discrezionale al giudice;

b) non *può* essere ordinata una perizia quando la regola che si chiede al perito (con o senza la costruzione completa del sillogisma, di cui la regola occupa la premessa maggiore) sia già stata *formulata* dall'ordinamento giuridico. Poichè, in questo caso, non è ammissibile « a priori » una lacuna nel giudice. [1]

3. – Mi pare opportuno qualche chiarimento sui rapporti fra perizia e potere discrezionale.

La corrispondenza stretta di funzione fra i due istituti è chiaramente intendibile ove si rifletta che il potere discrezionale, che si concreta nella *creazione* di una regola giuridica, conduce il giudice a valutazioni della *medesima natura* [2] di quelle che compie

[1] L'ordinamento giuridico ammette nel giudice una lacuna quando il giudice debba conoscere qualcosa di *diverso* dalla legge, cioè quando debba operare da legislatore.

[2] Questo concetto è accettato anche da quegli scrittori che non ammettono la natura legislativa degli atti discrezionali del giudice. Cfr. RASELLI, *Potere discrezionale*, Padova, 1927, pag. 245; CARNELUTTI, *Lezioni*, II, pag. 118. Singolare il modo di vedere dello JAEGER, *La riconvenzione nel processo civile*, Padova, 1931, pag. 15 e segg.: il quale ritiene, in base allo sviluppo storico del processo, che la attività discrezionale del giudice sia attività di giurisdizione, ma non perchè diversa dalla legislativa, ma anzi proprio perchè identica, essendo l'attività legislativa una « specie di giurisdizione generalizzata » (pag. 15). Palesemente ci si smarrisce in una quistione di termini: ciò che importa è di individuare la natura intima della funzione e decidere se sia *creativa* o *dichiarativa* di diritto: per il resto, se si debba chiamare legislazione o giurisdizione, basta mettersi d'accordo sul significato delle parole. Il ragionamento dello Jaeger non mi pare però, nemmeno dal punto di vista strettamente terminologico, per nessun verso fondato. Che storicamente risulti essere in origine giudice e legislatore un organo unico, non prova affatto che il giudice preceda il legislatore: il legislatore, anche in questo caso, precede il giudice: cioè la funzione di *creazione* della regola precede, nell'organo medesimo, la funzione di *applicazione* della regola. Quando le due funzioni si sono separate hanno assunto nomi diversi, che non conviene cambiare, se non altro perchè, parole composte, esprimono benissimo il concetto. L'errore dello J. sta nel ritenere che il legislatore (cioè il *creatore* della norma) fosse in origine *giudice* e che tale sia rimasto, generalizzando la portata dei suoi comandi: il *giudice* non fu mai *legislatore*, nè il legislatore giudice: vi fu *soltanto* un organo unico per le due funzioni, che anche allora, come sempre, per necessità logica, erano distinte. Il giudice, per giudicare, ha bisogno di una *regola*,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

il legislatore – e che solo in questo stadio, che *precede* e *prepara* la nascita della regola (come regola *giuridica*), cioè che precede e prepara l'atto di volontà normativa, la perizia che porta al giudice una regola *non-giuridica*, ha la funzione naturale. Nel giudizio secondo diritto questo stadio preparatorio è *già avvenuto* quando la lite si presenta al giudice, poichè è già stato compiuto da un altro organo (il legislatore) l'*atto di volontà* (e quindi gli atti intellettivi che necessariamente lo precedono) che segna il nascere della regola giuridica. L' intervento del perito dimostra che al giudice è aperto alla vista un panorama di fenomeni, che di per se stesso, per il solo fatto di apparire alla mente del giudice nella sua realtà e per la sua influenza, porta a valutazioni che caratterizzano l'attività creativa di diritto, mentre sono la negazione assoluta della attività dichiarativa di diritto. Per il giudice secondo diritto (nell'esercizio delle sue funzioni) il campo della conoscenza è limitato a ciò che è *contenuto* nella legge, e cade per lui ogni altra distinzione del conoscere che non sia quella fra il sapere giuridico ed il sapere non-giuridico, fra ciò che è lecito (necessario) conoscere e ciò che è vietato. Il conoscere giuridico, proprio per la sua natura volontaria e per l' immediata inevitabilità dei suoi dettami, ha tale intensità da annullare ogni altro valore di conoscenza. [1] E così il raffiorare per il giudice, nel campo del conoscere, e per l'esercizio medesimo della sua funzione, delle distinzioni concrete della conoscenza, è sintomo certo di potere discrezionale.

La conoscenza giuridica (poichè impressa da un atto di volontà) è la negazione del dubbio, che è una condizione dell' intelletto e

il che implica, logicamente che la funzione che *crea* la regola, debba precedere la funzione che della regola si serve. Che poi giudice e legislatore siano uniti dal vincolo del fine comune, non ha nessuna importanza: il fine di ogni attività dello Stato è uno solo. Noi dobbiamo proprio fra le singole attività distinguere: nella diversa relazione di mezzo a fine, rispetto all'unico interesse pubblico.

[1] Si potrebbe obbiettare che talvolta è una conoscenza extra-giuridica che prevale sulla conoscenza giuridica, tanto che si arriva alla violazione della norma giuridica. Ma, in realtà, quando ciò accada, non è una norma non giuridica che prevale su di una norma giuridica (chè ciò è per definizione impossibile), ma una norma giuridica che prevale su di una norma giuridica di un sistema più debole. Sono due sistemi giuridici che vengono a cozzare e la prevalenza è determinata dalla maggior forza che abbia sul soggetto l'uno o l'altro sistema.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

non della volontà (chè anzi la volontà sola è capace di guarire il dubbio) – la conoscenza non-giuridica invece trova nel dubbio la ragione stessa del suo essere e del suo divenire. Ed il nascere della regola giuridica è caratterizzato proprio dalla eliminazione del dubbio, con un atto forse il più intenso fra gli atti di volontà: coll'imprimere ad una regola, che extragiuridicamente non ha che una *probabilità* di vero, il carattere (del resto *sempre* volontario) della *certezza*. Perciò, fino a tanto che si tende a fissare una regola che abbia un grado massimo di *probabilità* di vero (di conformità allo scopo, poichè a questo la « verità » di una regola si riduce), per formare la materia prima all'atto di volontà che trasformi la *probabilità* (scientifica) in *certezza* (giuridica) [1] – si ha l'esercizio di un potere discrezionale.

E poichè il perito fornisce al giudice una regola precisamente ed unicamente (il giudice può non accettare l'avviso del perito) in base ad un criterio di *probabilità* scientifica, il perito risulta il collaboratore naturale del giudice come organo di creazione del diritto. Dal punto preciso ove cessi il dubbio, e, col dubbio, la condizione prima del divenire della conoscenza (cioè dell'evolversi di questa verso una più sottile probabilità di vero), incomincia il diritto – cioè, incomincia la certezza giuridica là dove finisce ogni possibilità di raggiungere la certezza scientifica: ove si inchiodi, per così dire, la conoscenza in uno dei suoi stadî di trapasso. Nè d'altra parte questa eliminazione « volontaria » del dubbio (che è la caratteristica costante del nascere della regola giuridica) è da considerarsi come un atto negativo per la vita

[1] Si comprende che quanto maggiore sia la *probabilità* di vero della regola, tanto minore sarà la *quantità* di volontà necessaria per rendere obbligatoria la regola — e viceversa. Fino al punto che le regole *logiche* non divengono regole *giuridiche* attraverso un qualunque *atto di volontà* di un soggetto, ma per la loro propria *necessità*: l'atto di volontà infatti non accompagna mai normalmente una regola logica e, ove ciò avvenga, è nettamente superfluo. Così come, al contrario, non potrà mai nessun atto di volontà far divenire giuridica una regola destituita di ogni possibilità di attuazione. Cosicchè le regole *giuridiche* non sono *mai* regole *assolute*, ma regole che in ogni tempo *possono* essere sostituite con altre regole. In ciò sta la squisita natura politica del sistema giuridico, e, nella gradazione di « assurdità » (ci si passi questo termine paradossale) della regola, sta la gradazione della sua essenza politica. Resta così provato anche quest'altro principio: tanto più assurda è la norma imposta, tanto più forte deve essere il sistema giuridico che la impone.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dello spirito – poichè, così operando, si segue una misura diversa di verità (la verità « giuridica » cioè la conformità della norma con gli scopi « giuridici » per cui sorge), che è al di sopra, o perlomeno al di fuori della verità scientifica, e per il raggiungimento della quale il dubbio scientifico rappresenterebbe una condizione negativa, anzichè positiva.

Così la volontà di creare diritto non ha risultato oggettivo se non fino al punto in cui ogni possibilità di dubbio sia con l'atto di volontà oggettivamente eliminata. La capacità che abbia il volere dello Stato di divenire (per imposizione o per sussunzione, come meglio si creda) la volontà dei soggetti, ha un limite formale, ma decisivo, nella capacità che abbia il volere statuale di eliminare ogni dubbio nel soggetto recettore del comando. E dal punto preciso in cui questa capacità venga meno e fin quando e fin quanto venga meno, passa nel soggetto recettore la funzione di eliminare il dubbio e quindi nel soggetto recettore passa inevitabilmente la funzione ed il potere di creare il diritto.

Da questo punto di vista, è facile riunire in un concetto unico ogni forma di potere discrezionale. Non vi è come una parte della dottrina sembra ritenere, [1] una forma *attenuata* di potere discrezionale, e, correlativamente, una forma attenuata di giudizio secondo diritto – ma vi è solo una diversa proporzione (*quantitativa*) fra il giudizio discrezionale ed il giudizio secondo diritto. Il giudizio discrezionale ha sempre il *medesimo contenuto*, solo può essere diversamente esteso il campo della sua applicazione, così come il giudizio secondo diritto ha sempre le *medesime caratteristiche*, quale che sia la sua proporzione col potere libero. Fino dove c'è diritto non ci può essere discrezionalità e viceversa. L'equivoco che mi pare abbia deviato la maggior parte delle ricerche di questa materia, sta, a mio avviso, nel non aver visto come discrezionalità e vincolo siano due termini *antitetici* che si elidono a vicenda, e che, quindi, non possono *mai* coesistere: e

[1] Nello studio citato, *In tema di potere discrezionale del giudice*, pag. 255, pur ammettendo, per incompleta meditazione, l'esistenza obiettiva di un potere discrezionale vincolato nella sostanza, tuttavia avvertivo che il potere discrezionale vero e proprio, che portava la caratteristica del potere legislativo, non era affatto limitabile se non in *estensione*.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che, per ciò, l'apparente *attenuazione* della libertà o del vincolo, non sta affatto in una modificazione *qualitativa* dell'una o dell'altro, attraverso una specie di « contaminazione » dell'una con l'altro, ma consiste sempre e solo in un *limite* posto alla libertà od al vincolo (a seconda della diversa proporzione reciproca), restando, nei nuovi confini, intatta la libertà od il vincolo nelle sue caratteristiche tipiche. Così la norma che stabilisce lo *scopo* che il potere discrezionale deve raggiungere, fin quando obiettivamente riesca a fissarlo, [1] non fa che eliminare il dubbio su una porzione della attività del soggetto recettore, *circoscrivendo* il campo di azione discrezionale, senza tuttavia modificarne la natura. Cosicchè, nello stabilire lo *scopo* della propria azione, il soggetto applica il diritto, crea il diritto nello stabilire quale sia la regola *più idonea* per raggiungere lo scopo: e, quindi, tantopiù precisa la indicazione di questo scopo, tantominore il campo di azione discrezionale, e viceversa: ma l'azione discrezionale riman quella che è, sempre. [2]

Questo gruppo di rilievi ci permette di stabilire che la utilità

[1] Il Raselli (*Potere discrezionale*, I, cit., pag. 246) sostiene che anche alla forma più vasta di potere discrezionale sovrasta un comando che fissa lo *scopo* della libertà concessa all'organo, nell'*interesse pubblico*. Contro questa concezione vedi il mio scritto cit. *In tema di potere discrezionale*, pag. 230 e segg. Le obiezioni rimangono sempre le stesse, ma mi par tuttavia che si inquadrino in un ordine più ampio di principî, attraverso i rilievi del testo. Ad ogni forma di potere discrezionale sovrasta il comando che fissa, al potere medesimo, lo *scopo* da raggiungere – su questo possiamo concordare con il R. – ma la concessione diventa platonica quando si afferma che lo scopo fissato è, il *bene pubblico* poichè fissare come *scopo* limite il pubblico bene, equivale a non fissare scopo alcuno, essendo questa frase incapace di eliminare nel soggetto il *dubbio* (poichè ogni scopo concreto può rispondere allo scopo astratto del pubblico bene), e quindi incapace a costituire un limite giuridico al potere discrezionale. La fissazione dello scopo acquista il valore obiettivo di un *limite giuridico*, solo quando acquisti una concretezza obiettiva capace di eliminare, in chi deve obbedire, almeno una porzione di dubbio. Si comprende che la frase « pubblico interesse » può, in date circostanze, tempi e casi, assumere un significato *specifico*, ed allora, nella misura in cui lo assuma, acquista anche la capacità di costituire un limite giuridico.

È opportuno tuttavia rilevare che il potere discrezionale che deriva al giudice non da espressa delega, ma dalla lacuna della norma (insufficienza di regolamentazione) trova, nella porzione stessa della norma che è formulata, la designazione implicita dello scopo cui deve tendere, tanto più precisa (e con ciò si rientra nel principio generale) quanto minore sia la lacuna.

[2] In altro lavoro (*I poteri del giudice d'inibitoria*, in *Studi sassaresi*, 1928, 1929; pag. 49 e segg., pag. 96 e segg.) ho considerato il fenomeno dal punto di vista della sindacabilità, cioè non dal punto di vista del potere discrezionale, ma dal punto di vista del vincolo. I risultati sono tuttavia gli stessi.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

(e quindi la possibilità giuridica) dell' intervento peritale (posto che la materia lo richieda) sta in proporzione diretta con l'ampiezza dei poteri discrezionali, e quindi in proporzione inversa con l'ampiezza obiettiva del vincolo giuridico. Se è vero il principio, di per sè intuitivo, che « astrattezza (genericità) della norma e discrezionalità del giudice, sono in proporzione diretta »; [1] appare chiaro il conseguente principio che *astrattezza della norma ed intervento consultivo sono alla loro volta in rapporto di proporzione diretta.* [2] Non vi può essere intervento consultivo, se non v'è lacuna nella legge o nella norma, e l'intervento consultivo ha la stessa estensione della lacuna. [3]

4. – Queste considerazioni che ci hanno fatto acquistare un principio e diversi corollari che sono il centro della sistemazione dogmatica che ci siamo proposti, ci permettono di chiarire nettamente la posizione della perizia giuridica.

La critica condotta nel § 1 contro le dottrine che distinguono la perizia giuridica dalla perizia tecnica, ha concluso con la necessità di rettificare uno dei due termini della distinzione: perizia *giuridica* o perizia *tecnica* (regola giuridica o regola tecnica).

Nei due paragrafi precedenti si è dimostrato come la perizia, per necessità *logica* (e quindi in ogni ipotesi che si possa prospettare) porta al giudice una regola da applicare, che *non è* (ancora) *una regola giuridica.* Perciò, poichè la regola fornita caso per caso dal perito, ove fra caso e caso si voglia distinguere, rientra nelle categorie distintive concrete della conoscenza (con la scomparsa della « giuridicità », riaffiorano le caratteristiche sostanziali del conoscere, *retro*, pag. 102 e segg.) – il termine *perizia tecnica,* che si ispira a criteri concreti di classificazione, è perfettamente a posto.

[1] Evidentemente, poichè il giudice è chiamato ad individualizzare una norma applicandola al caso singolo, questa operazione importerà un margine di valutazioni soggettive, cioè discrezionali, tanto maggiore quanto meno precisa, cioè quanto più generica ed astratta, sia la norma che è chiamato ad applicare.

[2] Questo asserto trova nella pratica una conferma costante.

[3] A questo principio corrisponde per immediata connessione il principio: *i poteri consultivi dell'ausiliare hanno la stessa estensione dei poteri decisivi del giudice.*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

È dunque il termine *perizia giuridica* che chiede di essere modificato. Con ciò si affaccia il problema della natura della regola fornita dal perito giuridico.

La perizia giuridica (usiamo ancora il termine improprio), come ogni altra forma di perizia, porta al giudice una regola da applicare, regola che, fino alla accettazione e dichiarazione per parte del giudice, non è regola giuridica. Di che natura sarà questa regola? Mi immagino che alcuno risponderà facilmente: « una regola di *tecnica giuridica* ». Ma, con ciò, siamo ancora al punto di partenza poichè bisogna sapere che cosa è una regola di tecnica giuridica. Giova distinguere ciò che è lo *strumento* e ciò che è il *risultato* della tecnica giuridica, e, quindi, regole strumentali e regole sostanziali di tecnica giuridica. Regole strumentali sono, fra l'altro, le regole logiche e (in qualche caso) le regole giuridiche (contenute nella legge) [1] [2] — regole sostanziali (ottenute con l'impiego delle prime), i principî che la tecnica giuridica raggiunge come risultato. Evidentemente non sono certo le regole strumentali della tecnica giuridica che possono essere domandate al perito: poichè le regole *logiche* sono regole *formali*, comuni, non solo alla tecnica giuridica, ma ad ogni ramo della conoscenza (e quindi in possesso anche del giudice) — e nemmeno le regole *giuridiche*: poichè queste il giudice conosce (deve conoscere) per il fatto medesimo di essere giudice (*retro*, pag. 97). Sono dunque, se mai, solo le regole *sostanziali* della tecnica giuridica che possono formare il contenuto essenziale della perizia giuridica. Ma appunto sotto questo aspetto, in quanto fonte di principî comprensivi, integranti la legge, la tecnica giuridica è *politica*: e non affatto *politica* come iroso e meschino riflesso delle contese quotidiane — ma *politica* nel senso alto ed originario

[1] Che le regole giuridiche vere e proprie siano solo uno strumento, talvolta, talaltra un obietto e, più spesso, solo un limite formale della tecnica giuridica mi pare evidente, se non altro perchè la regola sostanziale di tecnica giuridica, se dovesse essere una regola *già* espressa dalla legge, non francherebbe la perdita di tempo spesa per raggiungerla. È del resto una verità così lapalissiana, questa affermata, che è inutile fermarsi in dimostrazioni.

[2] Obietto su cui operano le regole (logiche) strumentali della tecnica giuridica saranno poi i fatti del vivere comune nel loro diverso e mutevole aspetto: e da questo operare della logica sui fatti sorgeranno le *regole sostanziali* di cui è discorso nel testo.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

della parola: di scienza del vivere comune, di valutazione di interessi in contrasto, considerati nel loro valore storico, per raggiungere la continua rispondenza del principio dogmatico alle esigenze del sistema giuridico (che altro non è che sistema politico). E la tecnica giuridica rimane *politica*, nella sua funzione oggettiva, quand'anche lo studioso non se ne accorga, e pensi seguire, con la catena dei suoi ragionamenti, un ordine di scopi diverso, dagli scopi politici; una misura di verità diversa dalla verità politica. D'altra parte il fondamento *creativo* della tecnica giuridica,[1] che porta come conseguenza la natura politica delle regole che vengono raggiunte come risultato, si conferma nello stesso evolversi e progredire della scienza giuridica, ben più continuo e rapido dell'evolversi della legge positiva. Il considerare la tecnica giuridica come uno degli aspetti della politica (certo il più alto e nobile) è d'altronde la condizione *necessaria* per considerare *scienza* la dottrina del diritto: nell'evoluzione medesima, costante e sicura, della tecnica giuridica sta la sua essenza scientifica. E per contro, nella sua essenza scientifica, (che altro fine non può avere, poichè si conclude con principî normativi diretti alla collettività, se non un fine di evoluzione politica) sta la natura politica della tecnica del diritto.[2]

Ciò posto, possiamo concludere che la regola fornita dal perito c. d. « giuridico » è sempre una regola (di tecnica) *politica*, possiamo quindi rettificare il termine *perizia giuridica* nel termine di *perizia politica*, ponendo questa forma particolare di perizia in antitesi con la *perizia tecnica*. Nel paragrafo seguente fisseremo la distinzione fra perizia politica e perizia tecnica e quindi verrà chiarita da vicino la natura della regola *politica*.

[1] Si capisce che per *tecnica giuridica* intendo la *scienza del diritto*, non quell'insieme di norme di carattere esclusivamente meccanico che permettono la ricerca di una volontà espressa di legge.

[2] Questa tesi è confermata da tutta la discussione sulla perizia politica: vedi *infra*, n. 6 (*Funzione della perizia politica*). Cfr. anche il mio scritto *Metodo e scienza del diritto*, in *Nuovi studi di dir. economia e politica*, 1935, n. 3.

POMPEO BIONDI.

(*Continua*).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

RASSEGNA DELLE RIVISTE

(a cura del Dr. ANDREA BILLI).

Dottrine politiche - Dottrina generale dello Stato - Teoria generale del diritto.

ARNALDO VOLPICELLI, *Tecnica e politica*, in *Il Popolo d'Italia*, 6 marzo 1935-XIII.

Fra i varî problemi imprescindibilmente posti dal processo di realizzazione dello Stato corporativo, in primo piano è quello dei rapporti fra tecnica e politica: in quanto organizzazioni scaturenti dallo stesso corpo sociale ed elevantisi fino a trasformare ed assorbire a poco a poco la superiore sfera dei poteri statali, attraverso un sistema di gerarchie insieme tecniche e politiche, le corporazioni hanno richiesto una nuova impostazione e chiarificazione del tormentatissimo binomio. L'articolo in questione rappresenta appunto il contributo che il V. porta alla risoluzione del problema.

Che cosa si intende e deve intendersi per tecnica, e che cosa per politica? Rifiutata l'opinione volgare, già ripetutamente e in modo oramai definitivo confutata dal moderno pensiero filosofico, per cui si identificano tecnica e regolistica (il tecnico come possessore di un insieme di regolette buone ad ogni evenienza), l'A. si pone dal punto di vista della nozione scientificamente predominante. E qui gli è dato osservare come la differenza fra le due attività si faccia a volta a volta consistere in una questione di contenuto, o, correlativamente ma non all'opposto, di forma. Contenuto: tecnica sarebbe la facoltà di «adeguare perfettamente una forma particolare di attività», che nella particolarità della competenza trova appunto i suoi «limiti» spirituali e sociali. All'opposto, la politica sarebbe una forma universale di conoscenza, la sola capace di unificare e convalidare in sistema le singole difettose tecniche. Di qui la postulata distinzione dei problemi in particolari e generali, per questa loro natura ritenuti direttamente ed esclusivamente attinenti all'una o all'altra forma di attività. Ma il V. può facilmente mostrare l'empiricità, e quindi l'astrattezza di tale ipostasi: non esiste infatti una scala irreversibile di valori sociali, in cui sia irrevocabilmente fissata l' importanza particolare o generale che a ciascun problema spetta per l'eternità. È dal sistema via via evolventesi della vita sociale, e quindi non suscettibile di aprioristico materializzamento, che ciascun interesse riceve preminenza o secondarietà conformemente alla situazione storica in cui si pone.

La distinzione formale è quella invece che vede nella tecnica l'assoluto dominio di un oggetto particolare, e nella politica, all'opposto, la capa-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cità di « dominare dall'alto della totalità del sistema dei problemi sociali il singolo problema, qualunque si sia ». Onde la diversa valutazione morale che si fa del tecnico e del politico: frigidamente materialistico l'uno, umano e spirituale il secondo. Ma anche qui, il Volpicelli può rilevare l'unilateralità e l'inesattezza della impostazione: come può mai definirsi « vero » tecnico colui che conosce un particolare problema senza aver la capacità di inquadrarlo nel sistema organico di tutti gli altri? Ove la sua « particolarità » si intendesse per irrelatività, con ciò stesso ci si precluderebbe la via ad ogni sua determinazione, cioè a dire si rinuncierebbe a conoscerlo davvero. Conoscere da tecnico altro non può voler significare che vedere l'oggetto del nostro esame nella totalità dei suoi rapporti. Per cui, la « vera » tecnica non può a rigore distinguersi dalla politica: da quella politica, che per esser positivo valore ha a sua volta bisogno di realizzare il compiuto possesso di tutti i problemi nella loro tecnicità.

Dalla chiarificazione teorica la necessità pratica di eliminare nella realizzazione istituzionale ogni estrinseca giustapposizione dei due termini falsamente postulati come antitetici: di fonderli invece in un tutto in cui ciascuno sia compiutamente se stesso, e con ciò e appunto per questo anche e contemporaneamente l'altro.

a. c.

HUGO SINZHEIMER, *L'état et la société à notre époque*, in *Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique*, Cahier double, 1931, n.° 3-4, pagg. 129-140.

La vita in società non può esistere senza delle forme unitarie che regolino i rapporti tra gli individui « in maniera che ciascuno realizzi il suo fine servendo il fine collettivo ». Le prime forme unitarie, prodotte spontaneamente dalla natura, sono state l'orda, il clan, la tribù; poi, col modificarsi delle esigenze sociali, a queste è successo lo Stato, prodotto della *ratio* invece che della natura, territoriale invece che personale, sovrano. Più tardi, con la rivoluzione francese, si distinse società e Stato, ma si dovette sempre riconoscere allo Stato una funzione sociale. E, stabilito questo, è inevitabile una domanda: il sistema statale moderno risponde ai bisogni di unità della società attuale?

Per rispondere, il S. osserva che tre sono i fenomeni caratteristici della situazione sociale attuale: la « perturbazione del processo della circolazione », data dall'eccesso di prodotti e dalla scarsezza di consumo; la « perturbazione dei processi di lavoro » cioè l'inutilizzazione di immense forze produttive, specialmente di lavoratori; la « perturbazione del processo spirituale della vita », prodotta dalla crisi dei valori spirituali esistenti e dalla mancanza di nuovi.

Tutte queste perturbazioni sono, insomma, causate dalla mancanza di

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

una potenza unitaria che riformi la vita sociale; lo Stato, per quanto popoli interi si rivolgano a lui come al salvatore, conferendogli tutti i poteri, non può risolvere il problema. L'economia umana ha ora delle dimensioni cosmiche e deve quindi trovare una forma unitaria adatta.

Ma come costruire, si chiede l'A., questa forma unitaria nuova?

L' imperialismo di Spengler la ripone in un Super-Stato, innalzato, attraverso un « periodo di guerre mondiali » sulle rovine dell'organizzazione statale attuale; ma l' imperialismo è un sistema politico e non sociale. Il Leroy la trova nel Federalismo di Stati, quale è espresso dalla S. d. N. che dovrebbe regolare l' « anarchia della produzione »; ma ciò è impossibile per un organismo intralciato ad ogni passo dalla « sovranità » e dal consenso dei singoli Stati. La teoria pluralistica di Gurvich afferma che non lo Stato, ma le forme sociali stesse devono darsi la forma unitaria più consona alle loro esigenze: accanto al « corpo politico » deve esistere un « corpo sociale », padrone dei mezzi di produzione, concessi ai produttori, e capace di costituire un tutto superiore allo Stato; soltanto, come possono le forze sociali condurre, al di fuori dello Stato, a tale unità?

La creazione di una forma unitaria, secondo la concezione dell'A. deve risultare invece da parecchi elementi: l'autodeterminazione sociale, lo Stato che la serva, la S. d. N. che favorisca la creazione di una comunità su una base internazionale.

e. p.

GEORGES GUY-GRAND, *Démocratie, liberté et souveraineté*, in *Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique*, Cahier double, 1934, n.° 3-4, pagg. 50-57.

Si parla e si è parlato molto, specialmente in questi ultimi tempi, di « crisi » e di superamento della democrazia. Ma molto spesso, osserva acutamente l'A., si è confuso « democrazia » con « regime parlamentare » il quale non è che « un'approssimazione della democrazia ».

Per sapere ciò che si deve intendere con la frase « crisi della democrazia » bisogna rivolger l'analisi alle idee madri di questa e particolarmente a due di esse: la « libertà » e la « sovranità » che sono tra loro in perenne conflitto. Sorte da due diverse interpretazioni della Rivoluzione francese, hanno dato luogo a due concezioni diverse della democrazia: l'una « liberale » basata sulla libertà del cittadino; l'altra « assoluta », fondata sulla sovranità del popolo. La prima nasce dalle teorie del diritto naturale e degenera nell' individualismo; la seconda, sorta con Rousseau, fondatore dell'assolutismo del popolo, e con Hobbes, fondatore dell'assolutismo del principe, conduce, da un lato al comunismo, dall'altro alle « democrazie antiparlamentari ». Nè l'una, nè l'altra ci dà la realtà: il liberalismo assoluto è impossibile; l'assorbimento completo dell' individuo nello Stato, urta contro il fine stesso della società.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Dunque, conclude l'A. l'unica società possibile è quella che accorda il diritto individuale e il diritto sociale: caratteristica della democrazia è l'equilibrio, la sintesi tra libertà e sovranità. L'intervento dello Stato, ridotto al minimo nei tempi normali, deve limitarsi a evitare lo squilibrio che sorge nei periodi anormali, quando l'uomo, oppresso dalla guerra o dalla crisi, o ridotto una macchina dalla grande industria, perde le sue libertà individuali.

e. p.

ARNALDO VOLPICELLI, *Natura e universalità giuridica della corporazione*, in *Nuovi Studi di diritto, economia e politica*, nov.-dicembre 1934-XIII.

L'articolo costituisce, a parer nostro, l'impostazione definitiva del pensiero dell'autore in tema di corporativismo. Il V. ha voluto attingere l'essenza stessa della corporazione, ed ha concluso che essa risiede, al di fuori di ogni riferimento o contenuto economico-collettivo-classista, nella forma giuridica in cui la corporazione organizza questo come qualsiasi altro settore dell'attività umana. Onde la corporazione sarebbe una peculiare forma generalissima di organizzazione statale dei servizi sociali.

Così risolutamente posto il problema, il V. ha dovuto definire la peculiarità di questa forma giuridica, e nello stesso tempo mostrare come il c. d. fenomeno economico-collettivo, al quale si è negata la possibilità di attingere l'essenza della corporazione, non possa pertanto costituire il limite invalicabile della sua validità e applicazione istituzionale. Il che l'A. ha fatto, mostrando come il principio corporativo sorga e si definisca in antitesi alla burocraticità, in cui risiede la caratteristica della vecchia organizzazione statale dei servizi sociali. Ove questa è infatti un'amministrazione «autoritaria» e «indiretta», sostituentesi ai privati e operante attraverso un corpo di funzionari che, agendo per lo Stato, non agiscono anche e contemporaneamente nel loro diretto interesse, l'amministrazione statale corporativa è direttamente regolata e gestita dai cittadini nell'interesse indistinguibilmente proprio e dello Stato. Il quale, di fronte alle grandi organizzazioni economico-classistiche, non può evidentemente ripetere lo stesso processo di burocratizzazione, secondo cui a poco a poco aveva assunta, snaturandola, tutta quella parte della realtà sociale di interesse immediatamente pubblico, sotto pena di cadere in una assoluta collettivizzazione burocratico-autoritaria (= comunistica). La corporazione è, all'opposto, la forma in cui la stessa realtà sociale si organizza statualmente secondo il principio dell'autogoverno. Di qui, una volta trasvalutata la ricerca in questo campo prettamente giuridico, l'irreducibile antitesi fra diritto amministrativo (frutto ed esponente della vecchia prassi burocratizzante) e diritto corporativo; di qui ancora la contraddittorietà logica e l'impossibilità pratica di una giustapposizione delle due forme di organizzazione statale. Per cui, una

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

volta stabilito che « la corporazione si costituisce e vige nel campo dello Stato amministratore », il V. trae la conseguenza della necessità di estendere il principio corporativo a tutti gli altri settori del mondo giuridico, affermando altresì che in questa indagine debba appunto consistere l'opera dei nuovi giuristi.

a. c.

ARNALDO VOLPICELLI, *La politica sociale nello Stato corporativo*, in *Le Assicurazioni sociali*, 1934, pagg. 748-751.

La politica sociale è un prodotto proprio dello Stato liberale, che al fine di ristabilire l'equilibrio e, in qualche modo, la pace turbati dalla lotta tra le varie classi, interviene, come unità burocratico-trascendente, nella vita sociale predisponendo istituti e provvidenze a favore dei soccombenti; di tale azione politica un frutto è, come è noto, la c. d. legislazione sociale. Lo Stato corporativo ignora, invece, radicalmente una politica sociale, intesa come qualcosa di autoritario, di caritativo e di empirico; la ignora in quanto la sua realtà non consiste nel vuoto e sopraordinato potere di impero, ma si risolve, invece, compiutamente, nella stessa e intera organizzazione sociale; lo Stato corporativo « è, sempre e tutto, sociale; coincide con la società, siffattamente organizzata da escludere non solo la possibilità, ma la necessità di esterni rimedi ed interventi »; in quanto tale, esso contiene sempre in se stesso un organico e razionale principio di ordine e di giustizia sociale, e non è logicamente ammissibile, nel suo ordinamento, una politica sociale, funzione paternalistica, assunta accidentalmente, per esigenze contingenti e transeunti.

l. r. l.

Diritto costituzionale, amministrativo, corporativo e del lavoro.

ANSELMO ANSELMI, *L'organizzazione sindacale e corporativa italiana dopo le recenti riforme*, in *Informazioni sociali*, 1935, pagg. 30-53.

In questo ampio articolo l'A. illustra il nuovo ordinamento sindacale e corporativo italiano quale risulta in seguito alle recenti riforme. L'art. 7 della Legge 5 febbraio 1934, n.º 163, stabilendo che le associazioni collegate da una corporazione diventano autonome nel campo sindacale, pur continuando ad aderire alle rispettive Confederazioni, ha fatto sorgere la necessità di sottoporre a revisione tutto l'ordinamento sindacale costituitosi in seguito alle leggi del 1926. La riforma è stata attuata con vari RR. DD. del 16 agosto 1934, che hanno approvato i nuovi statuti delle Confederazioni e delle Federazioni nazionali di categoria; le Confederazioni, nel nuovo ordinamento, « non sono, in definitiva, che dei complessi e importanti organi di coordinamento delle Federazioni di catego-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ria; queste ultime, invece, assurgeranno alla figura di protagonisti, per così dire, dell'attività corporativa ». Da notare, inoltre, che – salvo per quanto riguarda i liberi esercenti un'arte e una professione che hanno un ordinamento particolare – le associazioni sindacali giuridicamente riconosciute sono di due soli gradi: Federazioni nazionali – associazioni unitarie o di primo grado – e Confederazioni fasciste – associazioni di grado superiore; i sindacati interprovinciali, provinciali e comunali, le unioni provinciali, e – per determinate categorie – i sindacati nazionali continuano a sussistere, ma come istituzioni e organi della Federazione o della Confederazione, e non sono forniti di personalità giuridica. In base al nuovo ordinamento i còmpiti delle Federazioni e delle Confederazioni sono determinati naturalmente in maniera tale da permettere alle associazioni di categoria quell'autonomia nel campo sindacale stabilita dalla legge del 1934. La stipulazione dei contratti collettivi spetta solo alle Federazioni, e alle Confederazioni, in quanto esse solamente sono associazioni giuridicamente riconosciute.

La Legge 5 febbraio 1934 ha dato, poi, una precisa regolamentazione giuridica all' istituto della corporazione, che, come è noto, si trova già abbozzato nelle leggi del 1926. L'A. illustra l'ordinamento e le attribuzioni della corporazione, ne pone in rilievo la vastissima attività diretta alla regolamentazione dell'economia, le ampie funzioni consultive in materia economica, e quelle importantissime di conciliazione, in seconda istanza, delle vertenze collettive di lavoro, dopo il tentativo in sede sindacale, e prima dell' inizio della fase giudiziaria dinanzi alla Magistratura del Lavoro. Esaminati i criteri che hanno presieduto alla costituzione delle singole corporazioni, l'A. ne espone l'ordinamento interno quale risulta dai vari decreti istitutivi.

Le corporazioni, nel loro pratico funzionamento, portano nel mondo dell'economia quella disciplina che prima d'ora era quasi completamente mancante; ma – come giustamente ha ammonito il Capo del Governo – ciò non significa che si debba da esse aspettare il miracolo; è necessario, però, che l'Organizzazione internazionale del lavoro esamini obbiettivamente il sistema ed i risultati che con esso vengono conseguiti;.

l. r. l.

KARADGÉ-ISKROW N., *La personne juridique publique*, in *Revue du droit public et de la science politique*, 1934, pagg. 406-441.

Il tema delle persone giuridiche pubbliche, e, in particolare, la ricerca del criterio distintivo tra enti pubblici ed enti privati, ha richiamato sempre in modo speciale l'attenzione degli studiosi; il Karadgé-Iskrow non si limita, in questo ampio articolo, alla ricerca del criterio distintivo tra le due categorie di persone giuridiche, ma esamina anche altri interes-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

santi problemi, come quello dei rapporti tra organo e persona giuridica e quello delle persone giuridiche a capacità limitata. Siccome l'A. ritiene – giustamente – che lo studio della persona giuridica pubblica debba presupporre la nozione di persona giuridica e l'esatta distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, egli dedica alcuni paragrafi alla determinazione di tali concetti. L'A. non aderisce alle dottrine che negano l'esistenza della persona giuridica; una particolare critica viene dedicata, in proposito, alla nota tesi del Duguit; per il K.-I. persona giuridica è ogni soggetto di diritti e di obbligazioni diverso dalla persona fisica. Varie teorie, poi, sulla distinzione tra diritto pubblico e diritto privato sono esaminate dall'A., il quale è incline, nei riguardi di tale problema, ad una soluzione eclettica, nel senso che egli ritiene che il carattere pubblico o privato di ogni rapporto giuridico debba risultare dall'insieme dei suoi elementi, ognuno dei quali non è assolutamente necessario. Per esempio, egli dice, « si, d'après la competence administrative et le privilège du préalable, nous décidons que c'est un rapport du droit public que nous avons devant nous, nous lui appliquerons toutes les règles spéciales du droit public. Parfois nous induirons le caractère public d'un rapport juridique en invoquant d'autres éléments (par exemple, le critère spécial comme pour les fleuves et les rivières); alors la competence administrative et le privilège du préalable seront des conséquences du caractère public de ce rapport ».

Posto, in tal maniera, quello che egli chiama criterio di distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, il K.-I. esamina e critica le dottrine che restringono la personalità giuridica al solo campo del diritto privato: è la tesi sostenuta in Francia specialmente dal Ducrocq e da H. Berthélemy, in Germania dal Meurer, e, recentemente dallo svizzero Burckhardt. Indi cerca di porre la distinzione fra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private. Queste espressioni – egli premette – significano che la persona giuridica in questione è assoggettata a uno dei due regimi giuridici generali delle persone giuridiche: le persone giuridiche pubbliche sono soggette alle disposizioni sulla contabilità di Stato, « leurs travaux sont considérés comme travaux publics », ad esse vengono accordate determinate agevolazioni fiscali, sono sottoposte a controllo da parte dell'amministrazione superiore, i loro amministratori od agenti sono pubblici funzionari, le loro manifestazioni di volontà costituiscono atti amministrativi, etc. Come la distinzione tra diritto pubblico e privato è una creazione del diritto positivo, che « peut être supprimée par le legislateur ou par la jurisprudence », lo stesso si deve dire per quanto riguarda la distinzione tra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private. E pertanto l'A. ritiene errate le teorie che caratterizzano gli enti pubblici basandosi su un solo elemento, o, quanto meno, su un numero limitato di elementi che dovrebbero sempre essere propri degli

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

enti stessi (dottrine del Rosin, del Sigloch, del Crome, del Tuhr, del Friedrichs, del Vitta, del Donati D.).

Un particolare esame dedica l'A. al rapporto che lega la persona giuridica ai propri organi, nonchè alla natura giuridica di questi ultimi. In proposito egli propende a riconoscere una personalità parziale dell'organo. Esamina, inoltre, il problema delle persone giuridiche a capacità ristretta; al riguardo egli sostiene che possono esistere persone giuridiche la cui capacità è limitata al campo del diritto privato, e altre che hanno personalità giuridica pubblica e non sono titolari di diritti e di obblighi nel campo dei rapporti patrimoniali; come esempio di questa ultima categoria di persone giuridiche adduce il Partito nazionale fascista nel diritto italiano, il quale appunto – stando a quanto afferma il Salemi – sarebbe un ente pubblico sfornito di personalità giuridica privata.

Il lavoro del K.-I, più che arrecare ulteriori contributi nello studio della persona giuridica pubblica, risulta una compilazione, alquanto incompleta, delle varie teorie che, sino ad oggi, sono state sostenute al riguardo. L'A. si è giovato ben poche volte – e, purtroppo, non sempre a proposito – della dottrina italiana; così, per es., egli ignora completamente gli studi del Ranelletti, che sono invece fondamentali per l'argomento in esame. Le conclusioni alle quali egli arriva, nello studio dei vari problemi, sono, a nostro avviso, piuttosto superficiali, e non possono per nulla ritenersi soddisfacenti.

l. r. l.

PAOLO GRECO, *Aspetti e tendenze odierne del diritto commerciale*, in *Rivista del Dir. Comm. e del Dir. Gen. delle obbl.*, anno XXXII, n.° 6-7, parte I, pagg. 334-358.

L'A. studia soprattutto i problemi della natura giuridica dell'impresa nella sua configurazione moderna, e dei rapporti tra diritto commerciale, diritto civile, e diritto sindacale e corporativo. Nelle odierne forme di organizzazione dell'impresa predominano rapporti di massa e volontà collettive di natura diversa dai rapporti individuali e richiedenti quindi una disciplina diversa. Questa trasformazione conferisce all'impresa un carattere spiccatamente pubblicistico. Ma tuttavia l'evoluzione dell'impresa non è tale da giustificare una nuova interpretazione della sua natura giuridica, poichè in ultima analisi i fenomeni complessi ed i rapporti di massa si possono sempre ridurre ad una somma od aggregazione di rapporti elementari costituiti dagli atti di commercio isolati (pag. 342).

Sostenendo la tesi dell'autonomia del diritto commerciale di fronte al diritto civile, l'A. critica alcune opposte concezioni e ravvisa la peculiarità della materia di diritto commerciale nel carattere economico dei fenomeni che sono l'oggetto della sua disciplina. Addita altri criteri di-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stintivi nel nuovo rilievo che assumono nel dir. commerciale il negozio giuridico, il negozio unilaterale come fonte di obbligazione ed il negozio astratto; nella larga applicazione del cosidetto criterio quantitativo; nella più elastica sistemazione dei fenomeni e nella relatività dei principî commerciali. Caratteristica è poi la trasformazione in senso sempre più complesso dei rapporti commerciali, che acquistano colorito sociale, come nell'amministrazione dell'anonima, nella stipulazione dei contratti collettivi, nella natura e disciplina degli accordi normativi espressi dai cartelli e dai consorzi.

Ma il carattere economico dei fenomeni commerciali rende più delicati i rapporti tra diritto commerciale e diritto corporativo, limitando l'A. la sfera di quest'ultimo appunto ai rapporti economici. Ma il problema è risolto semplicisticamente con l'assumere il diritto normativo a fonte astratta dei principî generali e delle norme sostanziali di diritto commerciale. E poichè l'ordinamento corporativo tende a vincolare sempre più la condotta economica degl' individui, il diritto commerciale si orienta attualmente verso una più larga compressione delle volontà individuali ed una maggiore possibilità d' intervento dello Stato.

g. a.

Economia - Politica economica e finanziaria.

LUIGI AMOROSO - G. MASCI, *L'ordine corporativo* in *Rivista italiana di Statistica, Economia e Finanza*, dicembre 1934, pagg. 995-1017.

Dopo uno schematico esame del capitalismo, del suo valore, delle sue trasformazioni e degenerazioni, gli AA. passano a trattare del sistema che lo ha sostituito: il corporativismo « sgorgato vivo dalla necessità della vita e dell'azione, frutto dell' istinto sicuro della stirpe (la volontà di vivere nel senso schopenhaueriano) che intuì la necessità di rompere coi vecchi schemi liberali e di evitare nel tempo stesso il pozzo senza fondo del collettivismo ».

Il capitalismo, in un primo tempo, ha un senso sociale ed economico, e si può definire come un « tipo di organizzazione economica, fondato sulla proprietà privata e sulla libera iniziativa individuale, tendente ad una produzione di massa in vista di un consumo di massa, attraverso il finanziamento del capitale anonimo nazionale ed internazionale ». Ma presto questo suo senso viene meno ed attraverso lo « scoglio della rendita », la « contraddizione delle concentrazioni industriali » e i « nefasti della concentrazione bancaria » si cade in una profonda crisi morale ed economica.

Alla quale il Fascismo ha posto termine. Il carattere fondamentale della disciplina fascista corporativa sta « nella conservazione delle categorie economiche essenziali: della proprietà, dei prezzi, dell' interesse

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

del capitale ». Questi istituti dunque dovranno rimanere, solo che ad essi la Rivoluzione dovrà imprimere « un'anima nuova ed una più alta idealità ».

In questo modo l'economia corporativa assume i caratteri di una vera e propria economia « organizzata » « organizzata per opera degli stessi produttori sotto l'alta direzione e il controllo dello Stato » così da realizzare realmente l'autogoverno delle categorie produttrici, autogoverno che gli AA. interpretano e considerano come governo dei produttori sulla produzione.

a. f.

LIVIO LIVI, *La disciplina della produzione e la statistica*, in « Economia », Gennaio 1935.

L'A. dimostra rapidissimamente come una delle cause fondamentali della crisi risieda proprio nella capacità produttiva, raggiunta dalle aziende nell' immediato dopo-guerra. È evidente quindi la necessità di esercitare l'azione regolatrice della politica economica corporativa in questo settore dell'economia. Da questa necessità e nata la legge 13 gennaio 1933 che prescrive una autorizzazione governativa per la creazione o l'ampliamento di stabilimenti industriali. Ma perchè questa legge ottenga quei risultati che le esigenze economiche richiedono, occorre che si sappia in ogni momento l'effettivo ammontare di questa capacità produttiva. E questo non è possibile se non per mezzo di rilevazioni statistiche.

L'A. esamina quindi i passati censimenti della capacità di produzione, constata la loro poca attendibilità ed infine dimostra l' inutilità di queste rilevazioni. L'errore principale consiste nel considerare analoghi i censimenti della popolazione con i censimenti industriali.

Le caratteristiche di un buon censimento demografico (istantaneità; denunzie fatte per l'occasione e direttamente dagli interessati; periodicità) non si adattano ai censimenti delle aziende industriali e commerciali, perchè contrastano con la natura stessa della materia trattata.

L' istantaneità contrasta col carattere variabile della vita aziendale lungo il suo esercizio. « La fisionomia di esse, non può scaturire che da cifre riferentisi ad una gestione unica ».

La periodicità non si accorda colla natura dei fenomeni della produzione, perchè la vita economica è « soggetta a quei moti pluriennali, detti con termine barbaro, della « congiuntura » e che hanno assunto in questi tempi « sì grave profondità di onda ». E per il futuro non si potrebbero raffrontare cifre raccolte nella fase ascendente con altre ottenute nel periodo di flessione.

Ma dove soprattutto questo metodo si dimostra sbagliato è nel rilevare i dati per mezzo di denunzie. Oltre alle difficoltà di una formulazione della scheda di facile comprensione, si deve aggiungere la diffidenza degli

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

interessati. E se tutto questo è vero, come chiaramente dimostrano le statistiche del 1911 e del 1927, s' impone la ricerca d'un diverso metodo.

Questi censimenti dovrebbero effettuarsi col sistema dell' inchiesta, riguardante una gestione annua; e ciò ne consiglia il decentramento presso gli organismi sindacali e corporativi.

Che gli organismi sindacali e corporativi siano i più adatti ad esercitare questa funzione è evidente quando si pensi alla loro posizione rispetto alle aziende. Dobbiamo poi considerare quanta importanza assumerebbe l'attribuzione di questo cómpito agli organismi sindacali-corporativi rispetto alla realizzazione effettiva del principio corporativo.

v. p.

VITALIANO PASSARDI, *Corporazioni fasciste e socialismo corporativo*, in *Economia*, 1935-XIII, n.° 1, pagg. 44-53.

L'A. piglia lo spunto dal discorso di Pirelli all'Augusteo e dai contrastanti commenti che ad esso seguirono, per premettere alcune considerazioni d'indole generale sulla disparità delle idee intorno alla reale essenza del Corporativismo.

Segue poi una schematica critica alla teoria dello Spirito quale appare nell'ultimo suo volume *Capitalismo e Corporativismo*. Il Passardi obbietta allo Spirito: 1) che il suo corporativismo è un socialismo di Stato, dal momento che viene fatto soggetto dell'economia lo Stato stesso anzichè il lavoro; 2) che non si può distruggere l' istituto della proprietà privata, il quale per altro non ha nulla a che fare col capitalismo; 3) che l' instaurazione della Corporazione proprietaria porterebbe con sè tutti i danni e i pericoli dell'elefantiasi delle aziende e, in particolar modo la burocratizzazione eccessiva; 4) che è impossibile, non solo in senso assoluto, ma anche in senso relativo, realizzare la speranza che nell'animo umano l' interesse particolare sia commisurato dal solo interesse generale; 5) che innumerevoli difficoltà pratiche ostacolano, se non addirittura impediscono, il concretamento graduale delle Corporazioni proprietarie.

Alla parte negativa il Passardi fa seguire in poche pagine, la sua concezione del Corporativismo, già pubblicata in un articolo della *Politica Sociale*. La novità del Corporativismo consiste per l'A., come già per lo Spirito, nel principio di gerarchia; e l'ufficio tipico delle Corporazioni sarebbe quello di sostituirsi al capitale in alcune sue funzioni fondamentali. Soprattutto le Corporazioni dovranno riuscire a eliminare i rischi dell' impresa; è infatti il rischio l' impedimento maggiore a che il lavoro divenga il vero soggetto dell'economia.

e. p. t.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

PROBLEMI CONTEMPORANEI

A cura de *La Riforma sociale* si pubblica a Torino (Giulio Einaudi editore) una collana di scritti di economia su problemi contemporanei. Presentano particolare interesse non tanto le opere divulgative (A. De Viti de Marco, *La funzione della banca*· Mario Segre, *La Borsa*), le quali s' impongono per la chiarezza con cui sono esposti istituti tecnicamente complessi e derivanti da varia esperienza storica, quanto gli scritti che trattano veri problemi contemporanei: la crisi e le soluzioni escogitate per ridurne gli effetti.

Una delle conseguenze più vistose della crisi e a sua volta causa di nuove crisi è tratta da Marco Fanno, *I trasferimenti anormali dei capitali e le crisi*, intendendosi per anormale quel trasferimento non dovuto al movente economico della ricerca di un più alto tasso d' interesse, ma ad altri motivi, quali il pagamento di un' indennità di guerra o l'estinzione di debiti esteri contratti in occasione di una guerra, o la pressione notevolmente superiore in un paese che in un altro, o la previsione della pressione tributaria, o la sfiducia nelle banche nazionali, o i timori di svalutazione della moneta nazionale, o altri motivi politici o sociali(previsione dell'avvento al potere di partiti politici poco favorevoli al capitalismo, ecc.), con conseguenze varie sia nel paese dal quale il capitale è trasferito, sia in quello al quale il capitale è inviato. La creazione di una massa pletorica di depositi bancari infruttiferi e facilmente spostabili per la loro liquidità, le conseguenti ampie riduzioni di tassi d' interesse a breve scadenza, la rapida revoca degl' investimenti all'estero col seguirsi del congelamento dei debiti, l'anemia dell' industria per i continui disinvestimenti, e tutti gli altri fenomeni che caratterizzano le crisi sono ancora aggravati dagli enormi trasferimenti anormali dei capitali, che provocano le cadute delle monete nazionali, i disancoraggi dall'oro, l'accumularsi di riserve improduttive in alcuni Stati, gli squilibri nelle capacità d'acquisto tra i vari popoli, e quindi l'alterarsi e l'estinguersi degli scambi internazionali. E il tutto è dovuto, oltre che a transitorie cause tecniche e a eventi storici quali le riparazioni belliche, a crisi spirituali, a timori improvvisi, a tutta quella mentalità oggi diffusa e che si rileva anche nel boicottaggio (Roberto Michels, *Il boicottaggio, saggio di un aspetto delle crisi*). Il boicottaggio è privato o pubblico, politico o di classe (antisemitismo), diretto o indiretto, e ha varia efficacia secondo il carattere del prodotto boicottato, il genere del mercato, la sua estensione, l'elasticità della domanda, il grado di urgenza del prodotto per l'uso, la pron-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tezza colla quale il prodotto boicottato può essere sostituito da surrogati, il sentimento di solidarietà e di disciplina dei boicottanti, il fervore patriottico delle masse boicottanti o boicottate, la mentalità razzistica, ecc. Il boicottaggio dell' India contro le merci inglesi, della Germania contro i prodotti ebraici e degli ebrei contro i prodotti germanici, se da una parte hanno configurato in modo del tutto nuovo le influenze politiche dei principali paesi, dall'altra hanno condotto a uno sperpero enorme di ricchezza. Come rimediare? come porre un argine alla bufera della crisi, derivata da sì diversi elementi? ogni paese attrezza la propria struttura politica ed economica in modo da riparare e prevenire i danni. Gli economisti e i politici sono tesi nell'ansia di erigere qualcosa di solido, di efficace e rapidamente. Molte posizioni spirituali sono sconvolte, i princìpi ritenuti incrollabili si rivelano inefficaci a sostenere situazioni che si creano dall'oggi al domani, e di dimensioni mai viste, perchè tutto il mondo forma un unico sistema di valori interdipendenti; gli spiriti sono disorientati, e si pongono quegli interrogativi che esigono imperiosamente pronte risposte, come vediamo nel libro di HENRY A. WALLACE, *Che cosa vuole l'America?* (con introduzione di L. Einaudi). Per uscire da un oceano tempestoso, vuole forse isolarsi completamente e costituire uno stagno tranquillo regolando la produzione nei suoi minimi particolari? Ma l' isolamento costa, e tutte le politiche protezionistiche lo hanno confermato; la regolamentazione statale dell'economia in tutti i suoi dettagli è di difficilissima ed onerosissima attuazione (occorre assoldare non meno di 500.000 uomini solo per reprimere le evasioni ai piani); e le industrie di esportazione si fermerebbero completamente. Che fare? Una soluzione intermedia parrebbe feconda di buoni risultati: comprare dall'estero per un valore eguale alle esportazioni, al fine di non turbare le capacità d'acquisto, compensare gli scambi, regolare sommariamente la produzione interna per attuare una certa armonia tra produzione e consumo. Ma intanto incalzano problemi meno generali ma rilevantissimi, che vogliono essere tosto risolti: la disoccupazione e la conseguente diminuzione della capacità d'acquisto della massa, la miseria degli agricoltori che vendono a basso prezzo mentre devono acquistare i prodotti industriali a prezzo elevato, perchè si devono sostenere anche le industrie, i conflitti tra i teorici e gli uomini d'azione. Il piano Roosevelt cerca disciplinare e dare una soluzione in certo modo esterna con una serie di interventi mediante istituti statali e di provvedimenti che si prestano alle ragionevoli critiche degli economisti I. A. SCHUMPETER, E. CHAMBERLIN, E. S. MASON, D. V. BROWN, S. E. HARRIS, W. W. LEONTIEFF, O. H. TAYLOR, critiche opportunamente raccolte nel volume intitolato *Il Piano Roosevelt*. A che serve infatti aumentare la capacità d'acquisto con sussidî e con salarî elevati, se d'altra parte aumentano i prezzi e dei prodotti agricoli e dei prodotti industriali? Aumenterà il

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

salario nominale, resterà costante quello reale. Gli industriali gridano all' invasione della politica negli affari, gli economisti vedono cadere i loro schemi e protestano, i politici seguono una condotta incerta per l'ostruzionismo degli economisti, per l' indifferenza o il sospetto delle masse e per le proteste degl' industriali che ne approfittano richiedendo con manovre losche protezionismi e favori legislativi. Forze impulsive distruggono costruzioni intellettualistiche, la realtà divora i cervellotici piani; come rimediare? O. H. Taylor invoca un accordo tendenziale tra l' ideale economico e quello politico, ideali inattingibili se distinti. A questo si tende colla disciplina corporativa (FRANCO BALLARINI, *Dal liberalismo al corporativismo*) la quale ha per base l' intangibilità della lira, solido terreno su cui edificare qualcosa di stabile, che procura la riduzione dei prezzi (discesi in Italia, per le merci di consumo interno, da un indice 595,8 del 1926 a 272,8 dell'ottobre 1934, e per le merci di esportazione da un indice in lire oro di 100 nel 1913 a 55,7 nel 1934) e, conseguentemente una riduzione nominale delle rimunerazioni, con benefici effetti sugli scambi esteri, il cui equilibrio non è dato da prestiti all'estero, bensì da un oculato sistema di pagamenti proporzionati a una riduzione della circolazione cartacea interna, che porta necessariamente a un'ulteriore riduzione dei costi, a una stabilità monetaria, a una diminuzione dei saggi d' interesse, a un'armonia tra politica ed economia, con una identificazione dei termini, che non significa materializzazione della politica, bensì spiritualizzazione dell'economia.

Con questo abbiamo toccato il punto cruciale. Non da una disciplina esterna della produzione, da un intervento dello Stato inteso come ente metafisico o da un sistema di interventi politici, possiamo sperare il risanamento, ma da una coincidenza di individuo e Stato attuata colla corporazione, che eleva la funzione dell' individuo a funzione nazionale essenziale. Nello Stato corporativo (e lo Stato fascista, come disse il Duce, o è corporativo o non è fascista) l'economia, quando si prenda come raggiungimento di ofelimità individualistiche, non ha senso, l'ofelimità coincide coll'utilità nazionale, e da questa trae l'origine, il significato e anche il valore economicamente inteso; l' individualità trae vita e vigore dalla collettività, e l'economia (reggimento del privato) s' identifica con la politica (reggimento del pubblico) debellando i compromessi di economia politica e di politica economica, destinati a cadere come foglie secche.

Il problema pratico esaminato alla luce dell'universale è quanto vi ha di concreto, ed è la sintesi di pensiero e azione. Con ottimo proposito quindi, l'editore Einaudi ci offre una collana « Problemi contemporanei ».

L. BULFERETTI.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

NELLA SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE NEL COLLEGIO MUSSOLINI

Il 3 marzo u. s. s'adunò, nei locali della R. Scuola Normale Superiore, il Consiglio Direttivo del Collegio. Presiedè S. E. il senatore prof. Giovanni Gentile, Direttore della R. Scuola Normale Superiore e furono presenti: S. E. il prof. Giuseppe Bottai, Direttore della Scuola di perfezionamento in Scienze Corporative; l'on. prof. Armando Carlini, Rettore Magnifico della R. Università; i proff. cav. uff. Gabriele Salvioli, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Gaetano Chiavacci, Vice-direttore della R. Scuola Normale Superiore, Arnaldo Volpicelli, Ugo Spirito, Giuseppe Bruguier. Segretario l'avv. Gioachino Nicoletti, professore interno del Collegio.

All' inizio della seduta fu inviato al DUCE il seguente telegramma:

« *Scuola Normale Superiore et Scuola Superiore Scienze Corporative Università Pisa esprimono E. V. vivissima gratitudine per aver concesso Collegio Mussolini conservi eccezionalmente nome augurale et ammonitore.*
Gentile Bottai Carlini »

Nel corso della seduta furono presi alcuni provvedimenti riguardanti la disciplina dei criteri per gli esami d'ammissione al Collegio; il funzionamento dei colloqui annuali, il perfezionamento ulteriore d'alcuni servizî (biblioteca ed emeroteca).

Nelle classifiche adottate nei convegni e concorsi prelittoriali sino ad oggi rese note, gli allievi del Collegio hanno conseguito, tra tutti gli studenti dell'Ateneo pisano, un posto d'onore. *Nei convegni di dottrina generale del Fascismo, d'economia corporativa e nel concorso per una monografia sul salario corporativo tutti i prescelti sono Allievi del Collegio Mussolini*.

Diamo qui di seguito i particolari delle classifiche:

Convegno di dottrina generale del Fascismo : Primi ex aequo: Alcahè Giuseppe, Corona Achille; 3° Merlo Luciano; 4° Pinto Nicola. Tutti allievi del Collegio.

Convegno di economia corporativa : 1° Dr. Paolo Taviani; 2° Pinna Vincenzo; 3° Saitta Vincenzo; 4° Ferrari Alberto. Tutti allievi del Collegio.

Concorso per una monografia sul salario corporativo : 1° Saitta Vincenzo; 2° Dr. Paolo Taviani; 3° Di Zitti Diogene. Tutti allievi del Collegio.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Convegno di organizzazione politica : 1° ex aequo col Segretario del G.U.F. di Pisa, Dr. Giulio Menna, l'ex allievo del Collegio Dr. Vincenzo Palazzolo; 4°, l'allievo Cardona Manlio.

Convegno di politica estera e coloniale : 2°, l'allievo Pezzato Enzo, che dopo il ritiro ufficiale del primo classificato, Dr. Adriano Monarca, rimane praticamente il 1° in classifica.

Convegno di critica cinematografica : tra i 4 classificati primi ex aequo, l'allievo Danilo De' Cocci.

Per invito del G.U.F. di Genova, gli allievi Alcahé, Corona, Ferrari, Merlo, Pinna, Pinto, Saitta, Dr. Taviani hanno partecipato ai convegni prelittoriali di dottrina generale del Fascismo e d'economia indetti dal G.U.F. genovese. I giovani del Collegio, ospitati con signorile larghezza dai camerati di Genova, con l'alacre guida del Dr. Andrea Billi hanno partecipato con onore alle varie discussioni, conseguendo un vero successo di stima.

Delle tre borse di studio « Arnaldo Mussolini » messe a disposizione dell' Università e degli Istituti Superiori di Pisa, e dell' importo di L. 5000 ciascuna, una è stata vinta dall'allievo Alberto Ferrari, che si è aggiudicato anche il primo posto in classifica.

Pei tipi della Casa Sansoni, nelle collezioni curate dalla Scuola, serie documenti, si è pubblicato: CARL SCHMITT, *Principi politici del Nazionalsocialismo* (L. 15). Gli scritti sono stati scelti e tradotti dal Dr. Delio Cantimori e sono preceduti da una prefazione di Arnaldo Volpicelli.

N.

ARNALDO VOLPICELLI, *Redattore-Capo responsabile.*
Soc. An. " L'Arte della Stampa ", Succ. Landi. Firenze, Via S. Caterina, 14.